

ziaentrate.gov.it. Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

5.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "****C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevano, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, in-

dicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione", ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.

Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione nella quale ricade il domicilio fiscale del soggetto cui deve essere intestata l'abilitazione.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale", cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza. La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza". Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente. Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino e ambiente".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Profilo utente" del sito del servizio telematico Entratel.

Dopo aver eseguito con successo il "ripristino ambiente", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE: l'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possieda più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22. Ad integrazione dell'assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è anche possibile porre quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefonicamente dal call centre;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

L'interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2 Accesso al servizio

Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

7.3 Codice Pin

Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (il "Cassetto fiscale" che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

È possibile contattare il Call Centre dell'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Servizi telematici".

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
 - ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
- Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

□ Abbreviazioni

Art.	Articolo
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
ASL	Azienda Sanitaria Locale
AVS	Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT	Buoni ordinari del Tesoro
CAF	Centro di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice civile
c.d.	cosiddetto
CEE	Comunità Economica Europea
CSSN	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD	Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA	Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IACP	Istituto Autonomo Case Popolari
ICI	Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP	Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR	Imposta Locale sui Redditi
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRES	Imposta sul reddito delle società
IRPEF	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT	Istituto Centrale di Statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
L.	Legge
lett.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA	Pubblico registro automobilistico
SCAU	Servizio Contributi Agricoli Unificati
S.O.	Supplemento Ordinario
TOSAP	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine

□ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:

- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle Entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

□ Acconto IRPEF - casi particolari

I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che rientrano in uno o più dei sotto elencati casi, ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF, devono tener conto delle disposizioni normative di seguito riportate.

Soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che hanno sostenuto spese relative ai mezzi di trasporto a motore

Ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'IRPEF con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate dal comma 71, del medesimo articolo 2, in materia di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore.

Soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che hanno sostenuto spese relative alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione e agli impianti di telefonia

L'acconto dovuto ai fini dell'IRPEF per il periodo d'imposta 2007 deve essere calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 401 e 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

□ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;
- b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lette-

ra (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

□ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
 - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
 - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

□ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP25** con il codice **5**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2006 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2006 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);

- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;

- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione;

- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

□ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

□ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario

(farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;

- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente. Resta fermo che le restanti attività, non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE. I compensi percepiti nel 2006, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

□ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"

Si precisa che anche se le deduzioni per oneri di famiglia, introdotte da quest'anno in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia.

Si illustrano, i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari di compilazione del prospetto "Familiari a carico":

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2006 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d'imposta previste, esso assume la veste di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due righe F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2006 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della deduzione (o della detrazione nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia), per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2006.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due deduzioni (o detrazioni nel caso di applicazione

della clausola di salvaguardia) diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Coniuge e familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la deduzione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2006.

□ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientra più nell'elenco di quelli ad alta densità abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

□ Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel rigo RP21, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

□ Correzione del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal

modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella **"Correttiva nei termini"** posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Si precisa che il sostituto d'imposta per i versamenti ed i rimborsi risultanti dal Modello 730 procederà comunque alla relativa liquidazione. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.

Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.

Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

❑ **Correzione del Modello UNICO nei termini**

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Il contribuente deve barrare la casella **"Correttiva nei termini"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ **Costruzioni rurali**

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2006 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2006, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di redditi di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❑ **Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti**

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo CR8**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece, non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, compor-

terà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1995, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2006.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in APPENDICE la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:

- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN31, colonna 2**, può essere indicata la somma residua non compensata.

❑ Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

• Compilazione colonna 8 - Casi particolari

Nel caso in cui nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 siano stati compilati più rigi del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche 2004 (ovvero più rigi F8 del quadro F del mod 730/2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all'anno indicato nella colonna 2 del rigo CR, sez. IA, della presente dichiarazione, la quota del credito d'imposta già fruita nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2003.

Esempio 1

Si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all'estero re-

lative ai redditi prodotti negli stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello stato C, l'imposta si è resa definitiva a dicembre 2006:

Situazione alla data di presentazione del modello UNICO/2004			
Stato Estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto	Imposta estera resasi definitiva
A	2002	1.000	300
B	2003	2.000	600
C	2003	4.000	(non definitiva 1200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella dichiarazione (mod. UNICO/2004) due rigi del quadro CR, sez. I, indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell'esempio proposto):

Rigo CR1 relativo allo Stato A

- col. 1 (Anno) 2002
- col. 2 (Reddito Estero) 1.000
- col. 3 (Imposta pagata all'estero) 300

Rigo CR2 relativo allo Stato B

- col. 1 (Anno) 2003
- col. 2 (Reddito Estero) 2.000
- col. 3 (Imposta pagata all'estero) 600

Per il reddito prodotto nello stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l'imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione.

In questo caso si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che pertanto sia stato indicato tale importo nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004.

Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2007 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione.

A tal fine deve, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo (da CR1 a CR4) la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato Estero B). Pertanto, nel relativo rigo CR, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7, 10 e 11 (il cui valore non è significativo nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:

- a colonna 2 "2003"
- a colonna 3 "4.000"
- a colonna 4 "1.200"
- a colonna 8 "600"

Esempio 2

Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizzi che per l'ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) non si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che, pertanto, sia stato indicato nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione modello UNICO/2004, il relativo credito già utilizzato.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro CR del mod. UNICO/2004 due rigi con i seguenti dati:

Modello UNICO/2004	Anno	Reddito estero	Imposta pagata	Reddito complessivo	Imposta lorda
Rigo CR1	2002	1000	300	20.000	3.400
Rigo CR2	2003	2000	600	22.000	3.500
				(rigo RN1 col. 4 UNICO/2004)	(rigo RN7 col. 4 UNICO/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

$$(1.000 / 20.000) \times 3.400 = 170$$

Per il secondo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

$$(2.000 / 22.000) \times 3.500 = 318$$

Si ipotizza che nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2007 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine è necessario, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo CR la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

• Compilazione colonna 9 - Casi particolari

Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2005 e parte nel corso del 2006 e nella dichiarazione modello UNICO 2006 si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2005. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2006, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nel modello UNICO 2006. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR. In questo caso il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 11 del rigo, della sezione 1-A del quadro CR del modello UNICO 2006, relativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall'imposta netta relativa all'anno di produzione del reddito.

Se invece l'imposta si è resa definitiva parte nel corso del 2004, e avete usufruito del relativo credito d'imposta nel modello 730/2005, e parte nel corso del 2006 fare riferimento agli esempi che seguono:

Esempio 1

La situazione seguente è relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2004 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti nel 2004 negli stati A e B e nel 2006 si sia resa definitiva una ulteriore imposta relativa al reddito prodotto nel 2004 nello Stato A:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2007					
Stato Estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel 2004	di cui resasi definitiva nel 2006
A	2004	1.000	350	200	150
B	2004	2.000	600	600	

Il contribuente avrà quindi compilato nel modello 730/2005 due righe F8 come di seguito indicato:

Modello 730/2005	Stato Estero (col. 1)	Anno di produzione del reddito (col. 2)	Imposta estera (col. 4)
Primo rigo F8	A	2004	200
Secondo rigo F8	B	2004	600

Si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia riportato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 i seguenti valori:

Modello 730-3/2005	Anno	Credito utilizzato
Rigo 49	2004	800

In questo caso, al fine di fruire del credito per l'imposta che si è resa definitiva nel 2006 dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A del mod. UNICO/2007, l'importo di euro 200 pari al credito già utilizzato nella dichiarazione mod. 730/2005 relativo al medesimo Stato e desumibile dalla colonna 4 del rigo F8 (imposta estera).

Esempio 2

Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 540).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2005, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righe F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	A	2004	1.500	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2.000	600	20.000	3.500
					(rigo 6 mod. 730-3/2005)	(rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:

$$(1.500 / 20.000) \times 3.400 = 255 \text{ credito usufruito pari a } 200$$

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:

$$(2.000 / 20.000) \times 3.400 = 340 \text{ credito usufruito pari a } 340$$

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 540 (pari a 200 + 340).

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/2007, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato A, pari a euro 1.500, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 200 (determinata con le modalità sopra descritte).

Esempio 3

Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 510).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2005, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righe F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	A	2004	1.000	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2.000	600	20.000	3.400
					(rigo 6 mod. 730-3/2005)	(rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
 $(1.000 / 20.000) \times 3.400 = 170$ credito usufruito pari a 170

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
 $(2.000 / 20.000) \times 3.400 = 340$ credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 510 (pari a 170 + 340).

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/2007, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione I-A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 170 (determinata con le modalità sopra descritte). Tuttavia, con riferimento allo Stato A, essendo stato già riconosciuto il massimo credito spettante nella dichiarazione mod. 730/2005 dei redditi (il limite derivante dalla quota di imposta lorda pari a euro 170 è inferiore all'imposta pagata all'estero pari a euro 200), per l'imposta resasi definitiva nel 2006 di euro 150 non sarà possibile fruire di ulteriore credito; pertanto in questo caso il relativo rigo del quadro CR può non essere compilato.

❑ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2006 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione. Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

L'importo spettante da indicare al **rigo RN25** per il credito IRPEF è indicato al punto 14 del CUD 2007 o del CUD 2006.

❑ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:

- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
 - la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
 - l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte;
 - l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.
- Ecco i dettagli caso per caso:

1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli importi indicati nei relativi rigi di colonna 8 del quadro RB.

3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata al

la quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

❑ Deduzione per la progressività dell'imposizione

• Determinazione della deduzione teorica

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione teorica.

Esempio 1

Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione:

- redditi di pensione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006;
- redditi di lavoro dipendente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006.

Poiché per il periodo ottobre-dicembre 2006 (giorni 92) sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, per tale periodo risulterà più favorevole avvalersi dell'ulteriore deduzione per lavoro dipendente essendo di importo più elevato. Pertanto determinate le ulteriori deduzioni come segue:

$$\text{ulteriore deduzione per lavoro dipendente} = 4.500 \times \frac{92}{365} = 1.134,25$$

$$\text{ulteriore deduzione per pensione} = 4.000 \times \frac{273}{365} = 2.991,78$$

L'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:
 3.000 (deduzione base) + $1.134,25$ (lavoro dipendente) + $2.991,78$ (pensione) = $7.126,03$

Si ricorda che i giorni di lavoro dipendente (92) e di pensione (273) ai quali vanno rapportate le ulteriori deduzioni devono essere quelli indicati nel rigo RC6 del quadro RC.

Esempio 2

Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo:

- redditi di lavoro dipendente dal 1 gennaio al 31 marzo 2006 (90 giorni);
- redditi di lavoro autonomo,

non essendo cumulabile l'ulteriore deduzione per lavoro dipendente con quella di lavoro autonomo è utile confrontare gli importi delle due deduzioni.

$$\text{Ulteriore deduzione per lavoro dipendente} = 4.500 \times \frac{90}{365} = 1.109,59$$

$$\text{Ulteriore deduzione per lavoro autonomo} = 1.500$$

Essendo in questo caso più conveniente avvalersi della deduzione prevista per i redditi di lavoro autonomo, l'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:

$$3.000 \text{ (deduzione base)} + 1.500 \text{ (lavoro autonomo)} = 4.500$$

• Determinazione della deduzione effettivamente spettante

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione effettivamente spettante.

Esempio 1

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente (giorni 365)	= 25.000
Redditi diversi	= 4.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 29.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 4.500)	= 7.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.500 + 500 + 1.000 - 29.500}{26.000} = \frac{5.500}{26.000} = 0,2115$$

Deduzione effettivamente spettante che dovette riportare nel rigo RN4:

$$7.500 \times 0,2115 = 1.586$$

Esempio 2

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro autonomo	=	30.000
Redditi diversi	=	3.000
Abitazione principale	=	500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	=	33.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	=	500
Oneri deducibili (RN3)	=	1.000
Deduzione teorica (3.000 + 1.500)	=	4.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 4.500 + 500 + 1.000 - 33.500}{26.000} = \frac{-1.500}{26.000} = -0,0576$$

Essendo negativo il valore del coefficiente di deducibilità, la deduzione spettante è pari a zero e pertanto non dovete indicare alcun importo nel rigo RN4.

Esempio 3

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di pensione (giorni 365)	=	8.000
Abitazione principale	=	500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	=	8.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	=	500
Oneri deducibili (RN3)	=	1.100
Deduzione teorica (3.000 + 4.000)	=	7.000

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.000 + 500 + 1.100 - 8.500}{26.000} = \frac{26.100}{26.000} = 1,0038$$

Essendo il valore del coefficiente di deducibilità maggiore di uno, la deduzione teorica spetta per intero; riportate euro 7.000 nel rigo RN4.

Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione delle detrazioni per figli e altri familiari a carico.

Esempio 1

Contribuente con due figli ed un altro familiare a carico, tutti al 100% per 12 mesi, con coniuge non a carico e reddito complessivo di euro 42.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per 6 mesi avendo compiuto tre anni nel mese di giugno 2006.

Detrazione spettante per il primo figlio	303,68
Detrazione spettante per il secondo figlio	336,73 + 61,98 = 398,71
Detrazione spettante per altro familiare	303,68
Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (303,68 + 398,71 + 303,68)	1.006,00

Esempio 2

Contribuente con coniuge e due figli a carico, rimasto vedovo nel corso del mese di luglio 2006 avente un reddito complessivo di euro 25.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per tutto l'anno 2006.

1) Detrazione spettante per il coniuge (gennaio-luglio)	7/12 di 496,60	289,68
2) Detrazione spettante per il primo figlio (gennaio-luglio)	7/12 di 516,46	301,27
3) Detrazione spettante per il primo figlio (agosto-dicembre)	5/12 di
Per determinare l'importo di quest'ultima detrazione, relativa al periodo agosto-dicembre, dovete eseguire il seguente confronto:		
detrazione prevista per il coniuge	5/12 di 496,60	206,92
detrazione prevista per il figlio	5/12 di 516,46	215,19
Potrete, quindi, fruire della detrazione più favorevole pari a		
4) Detrazione spettante per il secondo figlio		516,46

Totale detrazione da riportare nel rigo RNA dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia"

è pari a 289,68 arrotondata a **290,00**

Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia"

(301,27 + 215,19 + 516,46) **1.033,00**

Esempio 3

Contribuente con reddito complessivo di euro 45.000,00, con coniuge non a carico e con due figli: il primo è disabile ed è a carico al 50% per 12 mesi, il secondo nato nel mese di maggio 2005 è a carico al 100%.

1) Detrazione spettante per il primo figlio	50% di 774,69	387,35
2) Detrazione spettante per il secondo figlio	8/12 di 336,73 + 8/12 di 123,95	307,12

Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (387,35 + 307,12) **694,00**

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell'IVA relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRAP del soggetto deceduto.

Si ricorda che da quest'anno non è più possibile inserire la dichiarazione Mod. 770/2007 ORDINARIO all'interno della dichiarazione.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

- a.** nel riquadro "Stato civile" del contribuente barrare la casella:
- 6** nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data" presente nella sezione "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" del frontespizio indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso;
 - 7** nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
 - 8** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").
- b.** nella casella "Codice carica" relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Codice di carica

- 1 Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

 Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c.

Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

 Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" o la colonna 4 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" del quadro RX sezione I.

La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione, successivamente presentata.

 Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento le-

sivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM

Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imposte poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, c. 1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 e infine al **31 dicembre 2006** dall'art. 1, c. 1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006).

4 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il codice 4.

 Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2006 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

 Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo. Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.

Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74. Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	,00
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	,00
3 Differenza Rigo 1 - Rigo 2	,00
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	,00
5 Differenza Rigo 3 - Rigo 4	,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC. Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.

Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a euro 9.296,22**, e pertanto non fruito del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1).

L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.

L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC15 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3, del quadro RV.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.

B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a euro 9.296,22**, e pertanto fruito del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 2 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.

L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avete indicato al rigo RC14 del quadro RC.

L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC15 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.

Casi particolari - CUD 2007 conguagliato

In presenza di un CUD 2007 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:

- se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo RC10 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2007 e nel rigo RC11 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2007;
- se si è usufruito del regime agevolato indicare:
 - nei rigi RC10 e RC11 le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale risultanti rispettivamente dai punti 5 e 6 del CUD 2007 diminuiti delle ritenute Irpef e dell'Addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni;
 - nei rigi RC14 e RC15 rispettivamente le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale relative a lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni del CUD.

Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2006 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del Modello UNICO Persone Fisiche.

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2007 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2007:

- il **quadro RM del Mod. UNICO/2007 Persone fisiche**:
 - se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2006 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - se nel 2006 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il

versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;

- se nel 2006 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

• **il quadro RT del Mod. UNICO/2007 Persone fisiche:**

- se nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2006 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
- se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

- **il modulo RW**, se nel 2006 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00.

Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2007.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2007 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2007, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2007, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

☐ Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere **a)**, **b)**, **c)** e **d)** dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- a.** interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b.** interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c.** interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo

vo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d.** interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art. 1813 del c.c. - sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

☐ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;

- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno. Se nel corso del 2006 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis (oggi art. 15) del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione del-

l'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali

Se avete un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 e siete fiscalmente a carico di un familiare, non dovete compilare il rigo RP24.

In questo caso, infatti, il vostro reddito imponibile è pari a zero per la fruizione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui siete fiscalmente a carico.

Se invece non siete un soggetto fiscalmente a carico di altri, per la compilazione del **rigo RP24** è necessario utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP24		
CASELLA	IMPORTO	
1 Codice		
2 Somme versate alle forme di previdenza per familiari a carico		
3 Totale contributi e premi versati comprensivi di quanto indicato alla casella 2		
4 Contributi esclusi dall'imponibile dal proprio datore di lavoro (punto 28 del CUD 2007)		
5 T.F.R. destinato al fondo (punto 30 del CUD 2007)		
7 Reddito Complessivo (rigo RN1 col. 2)		
8 Redditi di lavoro dipendente con TFR		
9 Altri redditi (7 - 8)		
10 Tetto massimo		
11 Deduzione massima		
12 Quota personale massima		
13 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente con TFR		
14 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente con TFR		
15 Limite reddituale complessivo		
16 Quota personale deducibile		
17 Tetto massimo familiare		
18 1° Casella di calcolo per la quota familiare		
19 2° Casella di calcolo per la quota familiare		
20 Quota familiare		

- La **casella 1** è riservata all'individuazione di situazioni particolari per le quali sono previsti differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine, indicare in questa casella uno dei seguenti codici:
 - 1 per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
 - 2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - 3 - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro) o, sebbene istituito, non sia ancora operante dopo 2 anni, ovvero nel caso in cui la parte istitutiva del fondo sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
 - per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
 - per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.
 - 4 per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

La casella 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2007 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2007), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare - casi particolari".

- Nella **casella 2** indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa casella l'importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2007, per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente.
- Nella **casella 3** indicare il totale dei contributi e premi versati, comprensivi dell'importo della casella 2, per i quali si richiede la deduzione. In particolare, devono essere inserite in questo punto:
 - le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
 - le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006;
 - le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella casella 2.
- Nella **casella 4** riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2007 o del CUD 2006 (contributi esclusi dall'imponibile).
- Nella **casella 5** riportare l'importo indicato nel punto 30 del CUD 2007 o del CUD 2006 (T.F.R. destinato al fondo).
- Nella **casella 7** riportare il reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 2 del quadro RN.
- Nella **casella 8** riportare il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR. A tal fine è necessario determinare tale importo come somma:
 - a) dei redditi indicati nei rigi da RC1 a RC4 per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - la casella di colonna 1 non è compilata o se compilata assume il valore 2;
 - la casella di colonna 2 non è compilata;
 - b) dei redditi indicati nei rigi da RC1 a RC4 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 3 (Lavori socialmente utili), la casella di colonna 2 non è barrata e qualora tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (caso A delle istruzioni in APPENDICE);
 - c) dei redditi indicati nei rigi RC7 e RC8 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 2.

- Nella **casella 9** riportare il totale degli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR calcolati come segue:

casella 7 - casella 8

- Nella **casella 10** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:
 - se nella casella 1 non è stato indicato alcun codice oppure è stato indicato il codice 1 o 3 o il codice 4, calcolare :

A = euro 5.165 - casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

B = 12% della casella 7 - casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 10 il minore tra A e B;

- se nella casella 1 è stato indicato il codice 2 riportare nella casella 10 l'importo della casella 3.

- Nella **casella 11** riportare il minore importo tra quello di casella 10 e quello di casella 3.

- Nella **casella 12** riportare il minore importo tra quanto indicato nella casella 11 e il risultato della seguente operazione:

casella 3 - casella 2

- Nella **casella 13** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte.

- Se nella casella 5 è stato indicato un importo e nella casella 1 non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3 o il codice 4, riportare nella casella 13 il risultato delle seguenti operazioni:

- a) calcolare il minore tra quanto indicato nella casella 8 e il doppio di quanto indicato nella casella 5;
- b) sottrarre dall'importo così determinato l'importo della casella 4.

- Se nella casella 5 non è stato indicato alcun importo e nella casella 1 è stato indicato il codice 4, riportare zero nella casella 13.

- In tutti gli altri casi riportare nella casella 13 il risultato della seguente operazione:

casella 8 - casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

- Nella **casella 14** riportare l'importo della casella 9.
- Nella **casella 15** riportare la somma degli importi della casella 13 e della casella 14.
- Nella **casella 16** riportare il minore importo tra quello di casella 15 e quello di casella 12.
- Per la **casella 17** calcolare:

A = euro 5.165 - casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

B = 12% della casella 7 - casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 17 il minore tra A e B.

- Nella **casella 18** riportare il minore importo tra quello di casella 17 e quello di casella 11.
- Nella **casella 19** riportare il risultato della seguente operazione: casella 18 - casella 16 (riportare zero se il risultato è minore di zero)
- Nella **casella 20** riportare il minore importo tra quello di casella 2 e quello di casella 19.

A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente il **rigo RP24**.

A colonna 1 riportare quanto indicato nella casella 1.

A colonna 2 riportare quanto indicato nella casella 20.

A colonna 3 riportare la somma degli importi indicati nella casella 16 e nella casella 20.

A colonna 4 riportare quanto indicato nella casella 4.

A colonna 5 riportare quanto indicato nella casella 5.

❑ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e obblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

❑ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6, colonna 1**, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti; in tal caso la somma non può essere superiore a 365 giorni.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6, colonna 1**, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6, colonna 1**, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

❑ Previdenza complementare - Casi particolari

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella 1 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.

Si ricorda che nel caso di CUD 2007 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella 1 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti rigi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti rigi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

□ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

□ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Errori" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:

8901:	Sanzione pecuniaria Irpef
8902:	Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all'Irpef
8903:	Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all'Irpef
8911:	Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi

□ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno. I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2007 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

□ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta du-

rante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

□ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

□ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:

- sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

□ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibile IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta, ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (art. 1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c. 2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall'art. 1, commi 25 e 27 della legge finanziaria per il 2007).

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica san-

zione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce "Ravvedimento".

□ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore ai dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

□ Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

- utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRPEF sia superiore all'acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all'acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nel-

la colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRPEF e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

□ Servizi di assistenza al contribuente

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da:

• Uffici locali, i quali garantiscono:

- l'informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
- la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico-Persone fisiche;
- la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche.

Tali servizi sono offerti anche fissando un **appuntamento mediante prenotazione telefonica** al numero **199.126.003** o attraverso il sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it);

• Direzioni Regionali, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;

• Centri di Assistenza Multicanale, che rispondono al numero **848.800.444** ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi.

Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo della tariffa urbana a tempo (TUT).

Si può anche telefonare **tramite cellulare** al numero **199.148.398** (il costo dipende dal proprio piano tariffario) oppure **dall'estero** al numero **0039.085.4322.008** (il costo è a carico del chiamante).

E, inoltre, possibile inviare un **SMS** al numero **3204308444** per chiedere semplici informazioni;

• Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate Il sito www.agenziaentrate.gov.it, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:

- presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni");
- pagamento on line delle imposte;
- "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente).

Inoltre, il sito dell'Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:

- "trova l'ufficio", un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
- assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
- web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
- duplicazione del codice fiscale;
- controllo delle partite IVA comunitarie;
- prenotazione di richiamata telefonica (**web call back**).

□ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2005, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il

D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento. Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella. Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del sindacato regolamento;
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla decima rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'intero importo delle spese sostenute.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

□ Spese per prosecuzione lavori - Esempi

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:

Esempio 1

Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.

L'importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.

Esempio 2

Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateizzazione in tre rate;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2004 e 2005).

Esempio 3

Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.

In questo caso l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) - 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2005) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2006 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobili ammessi a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

□ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzeria;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righe RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 e RP33);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (**rigo RP3**);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);

- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei **righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP22** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno.

Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.

Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

□ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2006, si fa riferimento al D.M. 31/01/2006 pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10/02/2006.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righe e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.

• Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:

- a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, riportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
- b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 riportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l'importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%;
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
- c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale"

• Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:

- a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, riportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
- b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, riportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 4;
 - se, invece, nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 1 oppure il codice 5, riportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 2 o 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

• Se in nessuno dei righe relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:

- a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
- b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

• Se in almeno uno dei righe relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:

- 1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;

2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:

- a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi riportate il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
- b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolate che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato";
- c) confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
 - se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
 - se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

□ Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un ulteriore credito d'imposta di euro 300,00 per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:

- nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- nelle regioni Abruzzo e Molise.

□ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfrutta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali cir-

costanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

□ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

□ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA (REP. POPOLAIRE DEMOCRATICA).....	074	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LETTONIA.....	258	RUANDA.....	151
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
ALBANIA.....	087	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALDERNEY C.I.....	794	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINTE LUCIA.....	199
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAVI.....	056	SARK C.I.....	798
ARGENTINA.....	006	EMIRATI ARABI UNITI.....	796	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARMENIA.....	266	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARUBA.....	212	ESTONIA.....	257	MAI.....	149	SERBIA E MONTENEGRO.....	288
ASCENSION.....	227	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
AUSTRALIA.....	007	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
AUSTRIA.....	008	FALKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
AZERBAIGIAN.....	268	FII.....	161	MAROCCO.....	107	SIRIA.....	065
AZZORRE ISOLE.....	234	FILIPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVACCHIA.....	276
BAHAMAS.....	160	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVENIA.....	260
BAHRAIN.....	169	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SOMALIA.....	066
BANGLADESH.....	130	FUJAYRAH.....	241	MAURITIUS.....	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BARBADOS.....	118	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SPAGNA.....	067
BARBUDA.....	795	GAMBIA.....	164	MEIULLA.....	231	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	STATI UNITI.....	069
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	SURINAM.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONTSERRAT.....	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CAMBODIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	HERM C.I.....	797	PALAU.....	216	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONDURAS.....	035	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	HONG KONG.....	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UMM AL GAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	IRLANDA.....	040	PERU.....	053	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	VANUATU.....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISOLE SALOMONE.....	191	POLONIA.....	054	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	ISRAELE.....	182	PORTOGALLO.....	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JERSEY C.I.....	202	PORTORICO.....	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VIETNAM.....	062
COMORE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KAIMAH.....	242	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZAMBIA.....	058
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLAIRE).....	136	REUNION.....	247	ZIMBABWE.....	073

GUIDA ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

È confermata per l'anno d'imposta 2006 la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se più favorevoli (c.d. "Clausola di salvaguardia"). Si ricorda che tale clausola di salvaguardia non trova applicazione per i redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e per le somme soggette ad imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi previsti.

Le disposizioni del TUIR in vigore al 31/12/2006 rilevanti ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono quelle relative:

- alla determinazione della base imponibile (art. 3, comma 1);
- alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (art. 11);
- alle deduzioni per oneri di famiglia (art. 12);
- alla determinazione dell'imposta (art. 13).

Il trattamento più favorevole deve essere individuato confrontando l'imposta netta determinata con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2006 con l'imposta netta determinata in base alla normativa in vigore al 31/12/2004 ovvero in vigore al 31/12/2002.

L'imposta netta relativa alla normativa in vigore al 31/12/2006 è quella calcolata seguendo le istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" mentre, per la determinazione dell'imposta netta in base alle normative precedenti (2002 e 2004), può essere utilizzato lo schema seguente osservando le relative istruzioni per la compilazione.

1. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE

Questo schema consente di calcolare l'imposta netta con riferimento sia all'anno 2002 che all'anno 2004 al fine di agevolare il confronto con l'imposta netta determinata con la normativa in vigore al 31/12/2006 ed individuare il trattamento fiscale più favorevole per il contribuente.

Lo schema si compone di due colonne:

- la prima colonna è relativa all'indicazione degli importi da determinare con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002;
- la seconda colonna è relativa all'indicazione degli importi da determinare con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2004.

Nei successivi paragrafi 2 e 3 sono riportate le istruzioni relative alla compilazione delle colonne riferite all'anno 2002 ed all'anno 2004. Nello schema sono evidenziate:

- con sfondo grigio le caselle per le quali è sufficiente riportare quanto già indicato nel quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2007; per tali importi, infatti, le modalità di determinazione sono le medesime con riferimento alle diverse normative considerate (2002, 2004 e 2006);
- con sfondo bianco le caselle per le quali è necessario determinare il relativo importo con riferimento alla normativa del 2002 (prima colonna) e del 2004 (seconda colonna).

Nel paragrafo 4 sono presenti le indicazioni per individuare il trattamento fiscale più favorevole per il contribuente.

Si precisa che, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, i dati da riportare nei righi da RN1 a RN17 del quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2007 da presentare all'Amministrazione Finanziaria, devono essere quelli determinati con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2006.

Per la compilazione dei successivi righi (da RN19 a RN31) si dovrà invece tenere conto dell'importo dell'imposta netta risultata più favorevole dall'applicazione della clausola di salvaguardia, così come indicato nelle istruzioni relative al quadro RN.

Per l'utilizzo del seguente schema è necessario aver già compilato il quadro RN fino alla determinazione dell'imposta netta (Rigo RN17) seguendo le istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF".

ATTENZIONE: Lo "Schema per la determinazione dell'IRPEF con riferimento alle precedenti normative" non deve essere in alcun caso allegato alla dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche 2007.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL 2002

Di seguito sono riportate le istruzioni per la compilazione della prima colonna dello schema relativa alla normativa in vigore nel 2002. Per la compilazione dei righi:

RN1 col. 2, RN1 col. 1, RN2, RN3, RN8, RN9, RN10, RN13, RN14, RN15 e RN16

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti righi del quadro RN del mod. Unico PF 2007.

Per la compilazione dei restanti righi (RN6, RN7, RNA, RNB, RNC1, RNC4, RNC5, RNC6, RNC7, RN11, RN12 e RN17) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2003 relativo all'anno 2002.

Rigo RN6: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 2 + RN1 col. 1 - RN2 - RN3 (righi dello schema)

Se il risultato è negativo scrivete "0" (zero). In questo caso scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

Rigo RN7: scrivete l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile del rigo RN6 dello schema, calcolata utilizzando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF 2002

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 10.329,14	18	18% sull'intero importo
oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71	24	1.859,25 + 24% parte eccedente 10.329,14
oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41	32	3.098,75 + 32% parte eccedente 15.493,71
oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68	39	8.056,73 + 39% parte eccedente 30.987,41
oltre euro 69.721,68	45	23.163,10 + 45% parte eccedente 69.721,68

Chi ha compilato il rigo RL21, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato nel rigo RN7 dello schema.

Rigo RNA: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivete l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo		Detrazione
fino a euro 15.494,00		euro 546,18
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 30.987,00	euro 496,60
oltre euro 30.987,00	e fino a euro 51.646,00	euro 459,42
oltre euro 51.646,00		euro 422,23

È bene ricordare che:

- la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
- nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a euro 2.841,00, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

Può essere utile consultare in Appendice la voce "Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia".

Rigo RNB: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico. Scrivete l'importo per la detrazione complessivamente spettante per i familiari a carico (figli e altri familiari a carico). Se il reddito complessivo è superiore a euro 51.646,00 la detrazione per figlio (sia primo che successivo) ed altro familiare a carico spetta nella misura di euro 285,08 annui per ciascun soggetto a carico.

Se il reddito complessivo è inferiore o uguale a euro 51.646,00, la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico spetta nella misura di euro 303,68 annui per ciascun soggetto a carico. Per i figli successivi al primo, invece, la detrazione spetta nella misura di euro 336,73 annui per ciascuno di essi.

È inoltre prevista un'elevazione della detrazione a euro 516,46 per ciascun figlio in relazione all'ammontare del reddito complessivo ed al numero di figli. In particolare la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti per i quali risultano verificate le seguenti condizioni:

- reddito complessivo non superiore a euro 36.152,00 e con un figlio a carico;
- reddito complessivo non superiore a euro 41.317,00 e con due figli a carico;
- reddito complessivo non superiore a euro 46.481,00 e con tre figli a carico;
- con almeno quattro figli a carico a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Per ciascun figlio a carico portatore di handicap, la detrazione spettante è aumentata a euro 774,69 indipendentemente dal reddito complessivo e dal numero di figli. Si precisa che questa detrazione sostituisce quella normalmente spettante in assenza di handicap.

È previsto un incremento della detrazione per figli a carico di euro 123,95 per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L'incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata a colonna 7 del prospetto "Familiari a carico" del quadro RP.

L'ulteriore detrazione di euro 123,95 per il figlio minore di tre anni non spetta quando per il figlio è attribuita una delle seguenti detrazioni:

- detrazione spettante per il coniuge (nel caso di mancanza dello stesso);
- detrazione prevista per figlio disabile;
- detrazione elevata a euro 516,46.

L'importo di ciascuna detrazione deve tenere conto della misura percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 7) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 5).

Ad esempio per un figlio nato il 5 settembre 2006 la detrazione spetta per 4 mesi.

Avete la possibilità di scegliere la detrazione più favorevole tra quella prevista per il figlio e quella prevista per il coniuge a carico nel caso di mancanza di quest'ultimo (vedete le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico contenute nella Parte III, capitolo 5).

Qualora abbiate figli di età inferiore a tre anni, ai fini del raffronto delle due possibili detrazioni, dovete sommare all'importo della detrazione prevista per il figlio a carico anche l'ulteriore detrazione di euro 123,95 se spettante.

Per una agevole determinazione della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, potete utilizzare la tabella che segue suddivisa in relazione al numero di figli; a tal fine dovete considerare il numero di figli a vostro carico ed individuare la detrazione spettante per ciascun figlio con riferimento all'ammontare del reddito complessivo ed alla condizione di primo figlio o di figlio successivo al primo.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

DETRAZIONI PER 1 FIGLIO		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	
fino a euro 36.152,00	euro 516,46	
oltre euro 36.152,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68
oltre euro 51.646,00		euro 285,08

DETRAZIONI PER 2 FIGLI		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
fino a euro 41.317,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 41.317,00	fino a euro 51.646,00	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08

DETRAZIONI PER 3 FIGLI		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
fino a euro 46.481,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 46.481,00 fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00	euro 285,08	euro 285,08
DETRAZIONI PER 4 O PIÙ FIGLI		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo	euro 516,46	euro 516,46

Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.

Può essere utile consultare in Appendice la voce "Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia".

La tabella che segue è relativa alle detrazioni per altri familiari a carico.

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Reddito complessivo	Detrazione
fino a euro 51.646,00	euro 303,68
oltre euro 51.646,00	euro 285,08

Rigo RNC1: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente (rigo RC6 del quadro RC, compilato). Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE - 2002

Reddito di lavoro dipendente	Detrazione
fino a euro 6.197,00	euro 1.146,53
oltre euro 6.197,00 e fino a euro 6.352,00	euro 1.084,56
oltre euro 6.352,00 e fino a euro 6.507,00	euro 1.032,91
oltre euro 6.507,00 e fino a euro 7.747,00	euro 981,27
oltre euro 7.747,00 e fino a euro 7.902,00	euro 903,80
oltre euro 7.902,00 e fino a euro 8.057,00	euro 826,33
oltre euro 8.057,00 e fino a euro 8.212,00	euro 748,86
oltre euro 8.212,00 e fino a euro 8.263,00	euro 686,89
oltre euro 8.263,00 e fino a euro 8.780,00	euro 650,74
oltre euro 8.780,00 e fino a euro 9.296,00	euro 614,58
oltre euro 9.296,00 e fino a euro 9.813,00	euro 578,43
oltre euro 9.813,00 e fino a euro 15.494,00	euro 542,28
oltre euro 15.494,00 e fino a euro 20.658,00	euro 490,63
oltre euro 20.658,00 e fino a euro 25.823,00	euro 438,99
oltre euro 25.823,00 e fino a euro 30.987,00	euro 387,34
oltre euro 30.987,00 e fino a euro 31.142,00	euro 335,70
oltre euro 31.142,00 e fino a euro 36.152,00	euro 284,05
oltre euro 36.152,00 e fino a euro 41.317,00	euro 232,41
oltre euro 41.317,00 e fino a euro 46.481,00	euro 180,76
oltre euro 46.481,00 e fino a euro 46.688,00	euro 129,11
oltre euro 46.688,00 e fino a euro 51.646,00	euro 77,47
oltre euro 51.646,00	euro 51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al totale dei giorni di lavoro dipendente e pensione che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC.

Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:

- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- dividere l'importo per 365;
- moltiplicare il risultato per il numero dei giorni (totale dei giorni di lavoro dipendente e di pensione).

Per individuare l'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente, qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, indicati nella colonna 1 del rigo RC5, vedete in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Rigo RNC4: dovete compilare questo rigo se vi trovate in una delle seguenti due condizioni:

- 1) avete un reddito complessivo non superiore a euro 4.957,99, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 1;
- 2) avete un reddito complessivo non superiore a euro 6.197,48, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, ed eventualmente

dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e/o da redditi relativi agli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 2.

TABELLA 2 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 207,00
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 5.165,00	euro 155,00
oltre euro 5.165,00	e fino a euro 5.681,00	euro 103,00
oltre euro 5.681,00	e fino a euro 6.197,00	euro 52,00

Rigo RNC5: dovete compilare questo rigo se avete un reddito complessivo costituito esclusivamente da redditi di pensione, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze (per i quali spetta la deduzione per l'abitazione principale) e/o da redditi di terreni (per un importo non superiore a euro 185,92). Questa ulteriore detrazione spetta in relazione all'età e al reddito di pensione. Per calcolare l'importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel rigo RC6 col. 2 del quadro RC. Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 98,13
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 61,97

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 222,08
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 185,92
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.554,00	euro 92,96
oltre euro 9.554,00	e fino a euro 9.813,00	euro 46,48

Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.

Rigo RNC6: dovete compilare questo rigo solamente se avete compilato i quadri RE (limitatamente ai redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir), RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; dovete quindi compilare o il rigo RNC1 o il rigo RNC6. Calcolate la detrazione secondo la tabella che segue.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 573,27
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 4.803,00	euro 516,46
oltre euro 4.803,00	e fino a euro 4.958,00	euro 464,81
oltre euro 4.958,00	e fino a euro 5.113,00	euro 413,17
oltre euro 5.113,00	e fino a euro 7.747,00	euro 361,52
oltre euro 7.747,00	e fino a euro 7.902,00	euro 309,87
oltre euro 7.902,00	e fino a euro 8.263,00	euro 247,90
oltre euro 8.263,00	e fino a euro 8.780,00	euro 211,75
oltre euro 8.780,00	e fino a euro 9.296,00	euro 175,60
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.813,00	euro 139,44
oltre euro 9.813,00	e fino a euro 15.494,00	euro 103,29
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 30.987,00	euro 51,65

Rigo RNC7: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei rigi RNC1, RNC4, RNC5 e RNC6.

Rigo RN11: se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova", riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF".

Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (rigo RP37 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN7.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei rigi RNA, RNB, RNC7, RN8, RN9, RN10 e RN11 del presente schema.

Rigo RN17: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

$$RN7 - RN12 - RN16 \text{ (rigi dello schema)}$$

Indicare zero se il risultato è negativo.

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL 2004

Di seguito sono riportate le istruzioni per la compilazione della seconda colonna dello schema relativa alla normativa in vigore nel 2004.

Per la compilazione dei rigi:

RN1 col. 2, RN1 col. 1, RN2, RN3, RN4, RN8, RN9, RN10, RN13, RN14, RN15 e RN16

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti rigi del quadro RN del mod. Unico PF 2007.

Per la compilazione dei restanti rigi (RN6, RN7, RNA, RNB, RNC2, RNC3, RNC6, RNC7, RN11, RN12 e RN17) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2004. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2005 relativo all'anno 2004.

Rigo RN6: scrivete in questo rigo l'importo del reddito imponibile che risulta dalla seguente operazione:

$$RN1 \text{ col. 2} + RN1 \text{ col. 1} - RN2 - RN3 - RN4$$

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei rigi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF 2004

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a	euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 29.000,00	29	3.450,00 + 29% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 29.000,00	e fino a euro 32.600,00	31	7.510,00 + 31% parte eccedente 29.000,00
oltre euro 32.600,00	e fino a euro 70.000,00	39	8.626,00 + 39% parte eccedente 32.600,00
oltre euro 70.000,00		45	23.212,00 + 45% parte eccedente 70.000,00

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) in questo rigo RN7.

Se avete compilato il **rigo RL21, colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN7.

Rigi RNA e RNB: in questi rigi devono essere riportati rispettivamente gli importi delle detrazioni spettanti per il coniuge a carico e per i familiari a carico. A tal fine è sufficiente riportare quanto già indicato nella colonna 1 dei rigi RNA e RNB di questo schema con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002 (le modalità di determinazione delle detrazioni per coniuge e familiari a carico, previste per l'anno 2002 sono identiche a quelle previste per il 2004).

Rigo RNC2: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente.

L'importo delle detrazioni è commisurato all'ammontare del reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e, competendo in misura piena, non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore a euro 27.000,00 ma non a euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 - RN2)		Detrazione
oltre euro 27.000,00	e fino a euro 29.500,00	euro 130,00
oltre euro 29.500,00	e fino a euro 36.500,00	euro 235,00
oltre euro 36.500,00	e fino a euro 41.500,00	euro 180,00
oltre euro 41.500,00	e fino a euro 46.700,00	euro 130,00
oltre euro 46.700,00	e fino a euro 52.000,00	euro 25,00

Rigo RNC3: dovete compilare questo rigo se avete redditi di pensione.

Se al reddito complessivo concorrono redditi di pensione ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 24.500,00 ma non ad euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

ANNO 2004

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 - RN2)				Detrazione
oltre euro	24.500,00	e fino a euro	27.000,00	euro 70,00
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.000,00	euro 170,00
oltre euro	29.000,00	e fino a euro	31.000,00	euro 290,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	36.500,00	euro 230,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro 180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro 130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro 25,00

Rigo RNC6: dovete compilare questo rigo se avete avuto redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata e/o redditi di partecipazione (quadro RE sezione I - redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir -, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).

Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 25.500,00 ma non ad euro 32.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

ANNO 2004

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E/O DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 - RN2)				Detrazione
oltre euro	25.500,00	e fino a euro	29.400,00	euro 80,00
oltre euro	29.400,00	e fino a euro	31.000,00	euro 126,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	32.000,00	euro 80,00

Rigo RNC7: in questo rigo riportare l'importo delle detrazioni spettanti per redditi di lavoro dipendente o di pensione ovvero di lavoro autonomo (e/o impresa) indicate nei righi RNC2, RNC3 E RNC6.

Si precisa che le detrazioni per lavoro dipendente, per pensione e per redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate posseduto redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle detrazioni previste optando per quella più favorevole. In questo caso riportare nel rigo RNC7 l'importo della sola detrazione prescelta.

ESEMPIO

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente	=	28.000
Redditi di lavoro autonomo	=	4.000
Abitazione principale	=	1.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 2)	=	33.000
Reddito complessivo al netto dell'abitazione principale in base al quale individuare la relativa detrazione	=	32.000
Detrazione per lavoro dipendente	=	235
Detrazione per lavoro autonomo	=	80

Non essendo le due detrazioni cumulabili, potrete optare per quella più favorevole che, nell'esempio indicato, risulta essere quella di lavoro dipendente, in quanto di ammontare più elevato. Riportate quindi l'importo di euro 235,00 nel rigo RNC7.

Rigo RN11: se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova", riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF".

Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (rigo RP37 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN7.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi RNA, RNB, RNC7, RN8, RN9, RN10 e RN11 del presente schema.

Rigo RN17: questo rigo serve per calcolare l'importo dell'imposta netta.

A tal fine effettuate il seguente calcolo:

$$RN7 - RN12 - RN16$$

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.

È prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.

Per tali contribuenti l'art. 13, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00. Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN17 nel modo seguente:

1) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

$$RN1 \text{ col. 2} - (RN2 + RA11 \text{ col. 9} + RA11 \text{ col. 10}) - 7.500$$

2) calcolate l'imposta netta:

$$\text{RN7} - \text{RN12} - \text{RN16}$$

(indicate zero se il risultato è negativo)

3) riportate nel rigo RN17 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:	7.600
Abitazione Principale (RN2):	600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10):	100
Reddito complessivo (RN1 col. 2):	8.300
Imposta Lorda (RN7):	204
Totale detrazioni (RN12):	50

a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: $8.300 - (600 + 100) - 7.500 = 100$

b) calcolate l'imposta netta: $204 \text{ (RN7)} - 50 \text{ (RN12)} = 154$

c) riportate nel rigo RN17 l'importo di euro 100

4. VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine della verifica della clausola di salvaguardia e pertanto dell'individuazione del trattamento fiscale più favorevole per il contribuente si deve fare riferimento all'imposta netta determinata in base alla normativa in vigore nel 2002, 2004 e 2006.

4.1 NORMATIVA DEL 2002 PIÙ FAVOREVOLE

Se l'importo dell'imposta netta indicato nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2002) è minore sia di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" (normativa 2006), che di quello riportato nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2004), riportare nel **rigo RN18** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2007 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti dati:

- in **colonna 1, 2002** (anno);
- in **colonna 2**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa del 2002 ed indicato nella colonna 1 del rigo RN6 del presente schema;
- in **colonna 3**, l'imposta lorda determinata con la normativa del 2002 ed indicata alla colonna 1 del rigo RN7 del presente schema;
- in **colonna 4**, la somma delle detrazioni per coniuge e familiari a carico determinata con la normativa del 2002 indicate nelle colonne 1 dei rigi RNA e RNB del presente schema;
- in **colonna 5**, l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo e/o impresa, determinato con la normativa del 2002 ed indicato nella colonna 1 del rigo RNC7 del presente schema;
- in **colonna 6**, il totale delle detrazioni per oneri, dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione determinati con la normativa del 2002. A tal fine riportare il risultato della seguente operazione:

$$\text{RN8} + \text{RN9} + \text{RN10} + \text{RN11} + \text{RN16} \text{ (colonna 1 dei rigi dello schema)}$$

- in **colonna 7**, l'imposta netta determinata con la normativa del 2002 ed indicata nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema.

4.2 NORMATIVA DEL 2004 PIÙ FAVOREVOLE

Se l'importo dell'imposta netta indicato nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2004) è minore sia di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" (normativa 2006), che di quello riportato nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2002), riportare nel **rigo RN18** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2007 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti dati:

- in **colonna 1, 2004** (anno);
- in **colonna 2**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa del 2004 ed indicato nella colonna 2 del rigo RN6 del presente schema;
- in **colonna 3**, l'imposta lorda determinata con la normativa del 2004 ed indicata alla colonna 2 del rigo RN7 del presente schema;
- in **colonna 4**, la somma delle detrazioni per coniuge e familiari a carico determinata con la normativa del 2004 indicate nelle colonne 2 dei rigi RNA e RNB del presente schema;
- in **colonna 5**, l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo e/o impresa, determinato con la normativa del 2004 ed indicato nella colonna 2 del rigo RNC7 del presente schema;
- in **colonna 6**, il totale delle detrazioni per oneri, dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione determinati con la normativa del 2004. A tal fine riportare il risultato della seguente operazione:

$$\text{RN8} + \text{RN9} + \text{RN10} + \text{RN11} + \text{RN16} \text{ (colonna 2 dei rigi dello schema)}$$

- in **colonna 7**, l'imposta netta determinata con la normativa del 2004 ed indicata nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema.

4.3 NORMATIVA DEL 2006 PIÙ FAVOREVOLE

Se invece gli importi dell'imposta netta indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RN17 del presente schema risultano entrambi maggiori o uguali a quello indicato nel rigo RN17 del quadro RN, il rigo RN18 non va compilato (la clausola di salvaguardia non ha trovato applicazione).

4.4 CASI PARTICOLARI NELLA VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui avete compilato il rigo RN14 e/o il rigo RN15 in quanto avete crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa o per l'incremento dell'occupazione, il rigo RN18 dovrà essere comunque compilato qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- l'importo dell'imposta netta indicata nel rigo RN17 del quadro RN è uguale a zero ed è uguale a zero almeno uno degli importi relativi all'imposta netta determinata con riferimento alle precedenti normative (colonne 1 e 2 del rigo RN17 del presente schema);
- l'importo residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione (da riportare nel rigo RN31 colonna 2 e colonna 3), riferito alla normativa precedente per la quale l'imposta netta è pari a zero, risulta maggiore di quello riferito all'imposta determinata con la normativa vigente (2006).

E

**SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF
CON RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE**

	Normativa 2002	Normativa 2004
RN1 col.2 REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
RN1 col.1 Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG, RH	,00	,00
RN2 Detrazione per abitazione principale	,00	,00
RN3 Oneri deducibili	,00	,00
RN4 Detrazione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR)		,00
RN6 REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
RN7 IMPOSTA LORDA	,00	,00
RNA Detrazione per il coniuge a carico	,00	,00
RNB Detrazione per familiari a carico	,00	,00
RNC1 Detrazione lavoro dipendente e/o pensione	,00	
RNC2 Detrazione lavoro dipendente		,00
RNC3 Detrazione pensione		,00
RNC4 Ulteriore detrazione lav. dip. di durata inferiore all'anno	,00	
RNC5 Ulteriore detrazione pensione	,00	
RNC6 Detrazione lavoro autonomo e/o impresa	,00	,00
RNC7 Totale detrazione righe RNC	,00	,00
RN8 Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP	,00	,00
RN9 Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP	,00	,00
RN10 Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP	,00	,00
RN11 Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	,00
RN12 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA	,00	,00
RN13 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie	,00	,00
RN14 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
RN15 Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
RN16 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00
RN17 IMPOSTA NETTA (indicare zero se il risultato è negativo)	,00	,00

COPIA TRATTA DA

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDITIONALE COMUNALE PER L'ANNO 2006

AVVERTENZA A norma dell'art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; conseguentemente continuano ad applicarsi le aliquote stabilite per l'anno 2002. Si precisa che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 14 febbraio 2007, non hanno comunicato la deliberazione sull'addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell'apposito sito Internet: www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm, prevista dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l'asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A001	ABANO TERME	PD	0,4	A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,5	A252	AMANDOLA	AP	0,2
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0*	A126	ALBAGIARA	OR	0*	A253	AMANTEA	CS	0,2
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,4	A127	ALBAIRATE	MI	0,3	A254	AMARO	UD	0*
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,3	A128	ALBANELLA	SA	0,5	A255	AMARONI	CZ	0,4
A007	ABBASANTA	OR	0*	A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,5	A256	AMASENO	FR	0,5
A008	ABBATEGGIO	PE	0,5	A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,5	A257	AMATO	CZ	0,2
A010	ABBIADEGRASSO	MI	0,1	A129	ALBANO SAINT'ALESSANDRO	BG	0,1	A258	AMATRICE	RI	0,4
A012	ABETONE	PT	0,2	A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0*	A259	AMBIVERE	BG	0,4
A013	ABRICOLA	PZ	0*	A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0*	A260	AMBLAR	TN	0*
A014	ACATE	RG	0*	A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,5	A261	AMEGLIA	SP	0,4
A015	ACCADIA	FG	0,5	A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0*	A262	AMELIA	TR	0,4
A016	ACCEGLIO	CN	0,1	A138	ALBARETO	PR	0,4	A263	AMENDOLARA	CS	0*
A017	ACCELTURA	MT	0,4	A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,2	A264	AMENO	NO	0*
A018	ACCIANO	AQ	0,2	A143	ALBAVILLA	CO	0,3	A265	AMOROSI	BN	0,1
A019	ACCUMOLI	RI	0,2	A145	ALBENGA	SV	0,5	A267	AMPEZZO	UD	0,2
A020	ACERENZA	PZ	0,2	A146	ALBERA LIGURE	AI	0,5	A268	ANACAPRI	NA	0,4
A023	ACERNO	SA	0,2	A149	ALBEROELLO	BA	0*	A269	ANAGNI	FR	0,2
A024	ACERRA	NA	0*	A150	ALBERONA	FG	0*	A270	ANCARANO	TE	0,2
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,3	A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0,4	A271	ANCONA	AN	0,5
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2	A154	ALBETTONI	VI	0,1	A272	ANDALI	CZ	0*
A027	ACI CATENA	CT	0,1	A155	ALBI	CZ	0,3	A274	ANDALO	TN	0*
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0*	A158	ALBIANO	TN	0*	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0*
A028	ACIREALE	CT	0,5	A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,5	A275	ANDEZENO	TO	0,4
A031	ACQUACANINA	MC	0*	A159	ALBIATE	MI	0,5	A278	ANDORA	SV	0*
A032	ACQUAFONDATA	FR	0,1	A160	ALBIDONA	CS	0,2	A280	ANDORNO MICCA	BI	0,5
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,5	A161	ALBIGNASEGO	PD	0,5	A281	ANDRANO	LE	0,5
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,35	A162	ALBINEA	RE	0,4	A282	ANDRATE	TO	0,5
A035	ACQUALAGNA	PU	0,5	A163	ALBINO	BG	0,4	A283	ANDREIS	PN	0*
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0,2	A164	ALBIOLO	CO	0,1	A284	ANDRETTA	AV	0,5
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2	A165	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,5	A285	ANDRIA	BA	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,4	A166	ALBISSOLA MARINA	SV	0,5	A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ	0*
A041	ACQUAPPESA	CS	0,5	A167	ALBIZZATE	VA	0,1	A287	ANELA	SS	0*
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,5	A171	ALBONESE	PV	0*	A288	ANFO	BS	0*
A043	ACQUARO	VV	0*	A172	ALBOSAGGIA	SO	0*	A290	ANGERA	VA	0,2
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,5	A173	ALBUGNANO	AT	0,2	A291	ANGHIARI	AR	0*
A045	ACQUASPARTA	TR	0,5	A175	ALBUZZANO	PV	0,4	A292	ANGIARI	VR	0,3
A046	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2	A176	ALCAMO	TP	0,2	A293	ANGULO TERME	BS	0,4
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4	A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,5	A294	ANGRI	SA	0,3
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0*	A178	ALDENO	TN	0*	A295	ANGROGNA	TO	0,4
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,5	A179	ALDINO - ALDEIN.	BZ	0*	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,5
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0*	A180	ALES	OR	0*	A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,3
M211	ACQUEDOLCI	ME	0*	A182	ALESSANDRIA	AL	0,5	A299	ANNICCO	CR	0,2
A052	ACQUI TERME	AL	0,5	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0*	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0,2
A053	ACRI	FR	0,2	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0*	A302	ANNONE VENETO	VE	0,4
A054	ACUTO	FR	0,2	A184	ALESSANO	LE	0,4	A303	ANOIA	RC	0,3
A055	ADELFA	BA	0,5	A185	ALEZIO	LE	0*	A304	ANTEGNATE	BG	0,2
A056	ADRANO	CT	0,2	A186	ALFANO	SA	0*	A306	ANTERIVO - ALTREI	BZ	0*
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0,5	A187	ALFEDENA	AQ	0*	A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0*
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,5	A188	ALFIANELLO	BS	0*	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0,2
A059	ADRIA	RO	0,5	A189	ALFANO MATTA	AI	0,2	A312	ANTIGNANO	AT	0,2
A060	ADRO	BS	0,2	A191	ALFONSINE	RA	0,2	A313	ANTILIO	ME	0,5
A061	AFFI	VR	0,2	A192	ALGHERO	SS	0,4	A314	ANTONIMINA	RC	0,4
A062	AFFILE	RM	0,2	A193	ALGUA	BG	0,5	A315	ANTRODOCCO	RI	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,5	A194	ALI'	ME	0,5	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0*
A065	AFRICO	RC	0,4	A201	ALI' TERME	ME	0,5	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
A067	AGAZZANO	PC	0,2	A195	ALIA	PA	0,5	A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0,2
A068	AGEROLA	NA	0,4	A196	ALIANO	MT	0,2	A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0*
A069	AGGIUS	SS	0*	A197	ALICE BEL COLLE	AG	0*	A321	ANZI	PZ	0,4
A070	AGIRA	EN	0*	A198	ALICE CASTELLO	VC	0*	A323	ANZIO	RM	0,5
A071	AGLIANA	PT	0,2	A199	ALICE SUPERIORE	TO	0,4	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0*
A072	AGLIANO TERME	AT	0,4	A200	ALIFE	CE	0,1	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0*
A074	AGLIE'	TO	0,5	A202	ALIMENA	PA	0*	A326	AOSTA	AO	0*
H848	AGLIENTU	SS	0*	A203	ALMINUSA	PA	0*	A327	APECCHIO	PU	0,2
A075	AGNANO	PD	0,5	A204	ALLAI	OR	0*	A328	APICE	BN	0*
A076	AGNADELLO	CR	0*	A206	ALLEGHE	BL	0,5	A329	APIRO	MC	0,5
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,4	A205	ALLEN	AO	0*	A330	APOLLOSA	BN	0,4
A080	AGNONE	IS	0,1	A207	ALLERONA	TR	0,5	A333	APPIANO GENTILE	CO	0*
A082	AGNOSINE	BS	0*	A208	ALLUSTE	LE	0,2	A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO		
A083	AGORDO	BL	0,4	A210	ALLUMIERE	RM	0,4		EPPAN AN DER.	BZ	0,2
A084	AGOSTA	RM	0*	A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0,2	A334	APPIGNANO	MC	0,5
A085	AGRA	VA	0	A214	ALME'	BG	0,2	A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,5
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0*	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,5	A337	APRICA	SO	0,2
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,4	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0*	A338	APRICALE	IM	0,4
A089	AGRIGENTO	AG	0,4	A218	ALMESE	TO	0,5	A339	APRICENA	FG	0,5
A091	AGROPOLI	SA	0,2	A220	ALONTE	VI	0*	A340	APRIGLIANO	CS	0,5
A092	AGUGLIANO	AN	0,45	A221	ALPETTE	TO	0,1	A341	APRILIA	LT	0,4
A093	AGUGLIARO	VI	0,2	A222	ALPIGNANO	TO	0,35	A343	AQUARA	SA	0,4
A096	AGURZO	MI	0*	A223	ALSENO	PC	0,2	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,4
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0*	A224	ALSERIO	CO	0,5	A346	AQUILEIA	UD	0*
A098	AIDONE	EN	0*	A225	ALTAMURA	BA	0*	A347	AQUILONIA	AV	0*
A100	AIELLI	AQ	0,2	A226	ALTARE	SV	0,5	A348	AQUINO	FR	0*
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,5	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0*	A350	ARADEO	LE	0,5
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0*	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,5	A351	ARAGONA	AG	0*
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,5	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,3	A352	ARMIENGO	AT	0,2
A105	AIETA	CS	0*	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0,1	A354	ARBA	PN	0*
A106	AILANO	CE	0,4	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0*	A357	ARBOREA	OR	0*
A107	AILOCHE	BI	0,2	A233	ALTIDONA	AP	0,5	A358	ARBORIO	VC	0,1
A109	AIRASCA	TO	0,3	A234	ALTILIA	CS	0,5	A359	ARBUS	CA	0,1
A110	AIROLA	BN	0,5	A235	ALTINO	CH	0,5	A360	ARCADE	TV	0,2
A111	AIROLE	IM	0*	A236	ALTISSIMO	VI	0,4	A363	ARCE	FR	0,1
A112	AIRUNO	LC	0,1	A237	ALTIVOLE	TV	0,2	A356	ARCIENE	BS	0,5
A113	AISONO	CN	0,2	A238	ALTO	CN	0*	A366	ARCEVIA	AN	0,4
A116	ALA	TN	0,35	A239	ALTOFONTE	PA	0*	A367	ARCHI	CH	0,5
A115	ALA DEI SARDI	SS	0*	A240	ALTOMONTE	CS	0,5	A369	ARCIDOSSO	GR	0,5
A117	ALA DI STURA	TO	0*	A241	ALTOPASCIO	LU	0,2	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0*
A118	ALAGNA	PV	0,2	A242	ALVIANO	TR	0,2	A371	ARCISATE	VA	0*
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0,1	A243	ALVIGNANO	CE	0,5	A372	ARCO	TN	0*
A120	ALANNO	PE	0,5	A244	ALVITO	FR	0,5	A373	ARCONATE	SF	0,4
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,4	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0,2	A374	ARCOLE	VR	0,2
A122	ALASSIO	SV	0,5	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0,2	A375	ARCONATE	MI	0,2
A123	ALATRI	FR	0,5	A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,2	A376	ARCORE	MI	0,1
A124	ALBA	CN	0,3	A251	AMALFI	SA	0,5	A377	ARCUGNANO	VI	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A379	ARDARA	SS	0*	A523	AVOLASCA	AL	0,2	A674	BARONISSI	SA	0,5
A380	ARDAU	OR	0*	A094	AYAS	AO	0*	A676	BARRAFRANCA	EN	0*
M213	ARDEA	RM	0,2	A108	AYMAYILLES	AO	0*	A677	BARRALI	CA	0,2
A382	ARDENNO	SO	0*	A525	AZEGLIO	TO	0,5	A678	BARREA	AQ	0*
A383	ARDESIO	BG	0,4	A526	AZZANELLO	CR	0,1	A681	BARUMINI	CA	0*
A385	ARDORE	RC	0,5	A527	AZZANO D'ASTI	AT	0,2	A683	BARZAGO	LC	0,2
A386	ARENA	VV	0*	A530	AZZANO DECIMO	PN	0*	A684	BARZANA	BG	0,4
A387	ARENA PO	PV	0,5	A529	AZZANO MELLA	BS	0	A686	BARZANO'	LC	0*
A388	ARENZANO	GE	0,2	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,5	A687	BARZIO	LC	0*
A389	ARESE	MI	0,4	A531	AZZATE	VA	0,5	A689	BASALUZZO	AL	0,3
A390	AREZZO	AR	0,2	A532	AZZO	VA	0,1	A690	BASCARÉ	PV	0,4
A391	ARREGNO	CO	0,4	A533	AZZONE	BG	0,3	A691	BASCHI	TR	0,4
A392	ARGELATO	BO	0,4	A534	BACENO	VB	0*	A692	BASSANO	TE	0,5
A393	ARGENTA	FE	0,4	A535	BADOLIO	NA	0,4	A694	BASILGA DI PINE'	TN	0*
A394	ARGENTERA	CN	0,2	A536	BADALUCCO	IM	0,5	A696	BASELCE	BN	0,2
A396	ARGUELLO	CN	0,2	M214	BADESI	SS	0*	A697	BASIANO	MI	0,5
A397	ARGUSTO	CZ	0*	A537	BADIA - ABTEI.	BZ	0*	A698	BASICO'	ME	0,5
A398	ARI	CH	0,5	A540	BADIA CALAVENA	VR	0,4	A699	BASIGLIO	MI	0*
A399	ARIANO IRPINO	AV	0,4	A538	BADIA PAVESE	PV	0,2	A700	BASILIANO	UD	0,4
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	0,5	A539	BADIA POLESINE	RO	0,5	A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0*
A401	ARICCIA	RM	0*	A541	BADIA TEDALDA	AR	0*	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,4
A402	ARIELLI	CH	0*	A542	BADOLATO	CZ	0,5	A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0,4
A403	ARIENZO	CE	0,5	A544	BAGALADI	RC	0,4	A704	BASSANO ROMANO	VT	0,2
A405	ARIGNANO	TO	0,1	A546	BAGHERIA	PA	0,3	A707	BASSIANO	LT	0,5
A407	ARITZO	NU	0,2	A547	BAGNACAVALLO	RA	0,2	A708	BASSIGNANA	AL	0,4
A409	ARIZZANO	VB	0,1	A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,3	A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0*
A412	ARLENA DI CASTRO	VT	0,2	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	FC	0,2	A710	BASTIA UMBRA	PG	0,4
A413	ARLUNO	MI	0,2	A550	BAGNARIA	PV	0,2	A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,4
A414	ARMENO	NO	0,2	A553	BAGNARIA ARSA	UD	0,2	A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0*
A415	ARMENTO	PZ	0*	A555	BAGNASCO	CN	0,3	A713	BASTIGLIA	MO	0,1
A418	ARMO	IM	0,5	A557	BAGNATICA	BG	0*	A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,4
A419	ARMUNGLIA	CA	0*	A560	BAGNI DI LUCCA	LU	0,1	A716	BATTIFOLLO	CN	0*
A424	ARNAD	AO	0*	A564	BAGNO A RIPOLI	FI	0,4	A717	BATTIPAGLIA	SA	0*
A421	ARNATIA	FR	0,4	A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	0,2	A718	BATTUDA	PV	0,1
A422	ARNASCO	SV	0,5	A567	BAGNOI DEL TRIGNO	IS	0,4	A719	BAUCINA	PA	0,4
A425	ARNESANO	LE	0,4	A568	BAGNOI DI SOPRA	PD	0,2	A721	BAULADU	OR	0*
A427	AROLA	VB	0*	A566	BAGNOI IRPINO	AV	0,5	A722	BAUNEI	NU	0*
A429	ARONA	NO	0,2	A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	0,1	A725	BAVENO	VB	0,3
A430	AROSIO	CO	0,4	A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	0,9	A726	BAZZANO	BO	0,2
A431	ARPAIA	BN	0,4	A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,5	A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0*
A432	ARPAISE	BN	0,5	A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	0,2	A729	BEDIZOLE	BS	0*
A433	ARPINO	FR	0,5	A569	BAGNOLO MELLA	BS	0*	A730	BEDOLLO	TN	0*
A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,4	A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0*	A731	BEDONIA	PR	0,4
A435	ARQUA' POLESINE	RO	0,2	A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	0*	A732	BEDUITA	BG	0,2
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,5	A576	BAGNONE	MS	0,1	A733	BEE	VB	0,5
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,5	A577	BAGNOREGIO	VT	0,4	A734	BEINASCIO	TO	0,333
A438	ARRE	PD	0,5	A578	BAGOLINO	BS	0,4	A735	BEINETTE	CN	0,1
A439	ARRONE	TR	0,4	A579	BAIA FLATINA	CE	0*	A736	BELCASTRO	CZ	0*
A441	ARSAGO SEPRIO	VA	0,2	A580	BAIANO	AV	0,2	A737	BELFIORE	VR	0,2
A443	ARSIE'	BL	0,5	A581	BAIARDO	IM	0,2	A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,5
A444	ARSIERO	VI	0,3	A584	BAIRO	TO	0,4	A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2
A445	ARSITA	TE	0,1	A586	BAISO	RE	0*	A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	0*
A446	ARSOLI	RM	0,1	A587	BALANGERO	TO	0,5	A741	BELGIOIOSO	PV	0,5
A447	ARTA TERME	UD	0,4	A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,5	A742	BELGIRATE	VB	0,2
A448	ARTEGNA	UD	0,2	A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0,1	A743	BELLA	PZ	0,1
A449	ARTENA	RM	0,4	A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,3	A744	BELLAGIO	CO	0*
A451	ARTOGNE	BS	0	A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,4	A745	BELLANO	LC	0,5
A452	ARVIER	AO	0*	A592	BALESTRATE	PA	0*	A746	BELLANTE	TE	0,4
A453	ARZACHENA	SS	0*	A593	BALESTRINO	SV	0,2	A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	0*
A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,4	A594	BALLABIO	LC	0,2	A749	BELLEGRA	RM	0*
A454	ARZANA	NU	0,4	A597	BALLAJO	CA	0*	A750	BELLUNO	CN	0*
A455	ARZANO	NA	0,3	A599	BALME	TO	0*	A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0,4
A456	ARZENE	PN	0*	A600	BALMUCCIA	VC	0*	A752	BELLINZAGO NOVARSE	NO	0,5
A458	ARZERGRANDE	PD	0,5	A601	BALOGCO	VC	0*	M294	BELLIZZI	SA	0,2
A459	ARZIGNANO	VI	0,5	A603	BALSORANO	AQ	0,2	A755	BELLONA	CE	0,1
A460	ASCEA	SA	0,4	A604	BALVANO	PZ	0,5	A756	BELLOSUARDO	SA	0,2
A461	ASCIANO	SI	0,2	A605	BALZOLA	AL	0,5	A757	BELLUNO	BL	0,2
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,5	A606	BANABI	SS	0*	A759	BELLUSCO	MI	0,2
A463	ASCOLI SATRIANO	FG	0,5	A607	BANCHETTE	TO	0,4	A762	BELMONTE CALABRO	CS	0*
A464	ASCREA	RI	0,2	A610	BANNIO ANZINO	VB	0,4	A763	BELMONTE CASTELLO	FR	0*
A465	ASIAGO	VI	0,5	A612	BANZI	PZ	0*	A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	0*
A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0*	A613	BAONE	PD	0,5	A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,4
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0,1	A614	BARADILI	OR	0*	A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	0*
A470	ASOLA	MN	0,2	A615	BARAGLIANO	PZ	0,5	A760	BELMONTE PICENO	AP	0*
A471	ASOLO	TV	0,4	A616	BARANELLO	CB	0*	A766	BELPASSO	CT	0*
A473	ASSAGO	MI	0*	A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0*	A768	BELSITO	CS	0,1
A474	ASSEMINE	CA	0,4	A618	BARANZATE	MI	0,2	A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0*
A475	ASSISI	PG	0*	A619	BARASSO	VA	0,15	A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,5
A476	ASSO	CO	0*	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	0*	A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0,2
A477	ASSOLO	OR	0,5	A625	BARBANIA	TO	0,4	A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,2
A478	ASSORDO	EN	0,5	A626	BARBARA	AN	0,4	A770	BELVEGLIO	AT	0,5
A479	ASTI	AT	0,4	A628	BARBARANO ROMANO	VI	0,2	A776	BELVI	NU	0*
A480	ASUNI	OR	0*	A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0,2	A777	BEMA	SO	0*
A481	ATELETA	AQ	0,2	A629	BARBARESCO	CN	0,4	A778	BENE LARIO	CO	0*
A482	ATELLA	SA	0,4	A630	BARBARIGA	BS	0,2	A779	BENE VAGIENNA	CN	0,4
A484	ATENA LUCANA	SA	0,4	A631	BARBATA	BG	0,4	A780	BENESTARE	RC	0,5
A485	ATESSA	CH	0*	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,5	A781	BENETUTTI	SS	0*
A486	ATINA	FR	0,5	A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0*	A782	BENEVELLO	CN	0,2
A487	ATRANI	SA	0,5	A634	BARBIANELLO	PV	0*	A783	BENEVENTO	BN	0,5
A488	ATRI	TE	0,4	A635	BARBIANO - BARBIAN.	BZ	0*	A784	BENNA	BI	0,5
A489	ATRIPALDA	AV	0,5	A637	BARBONA	PD	0,5	A785	BENTIVOGLIO	BO	0,4
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,5	A786	BERBENNO	BG	0,4
A491	ATTIMIS	UD	0,1	A639	BARCHI	PU	0,5	A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0*
A492	ATZARA	NU	0*	A640	BARCIS	PN	0*	A788	BERCETO	FR	0,4
A493	AUDITORE	PU	0,4	A643	BARO	AO	0*	A789	BERCHIDDA	SS	0*
A494	AUGUSTA	SR	0*	A645	BARDELLO	VA	0,2	A791	BEREGUARDO CON FIGLIARO	CO	0*
A495	AULETTA	SA	0,5	A646	BARDI	PR	0,4	A792	BEREGUARDO	PV	0,5
A496	AULLA	MS	0,5	A647	BARDINETO	SV	0*	A793	BERGAMASCO	AL	0,2
A497	AURANO	VB	0*	A650	BARDOLENE	VR	0,2	A794	BERGAMO	BG	0,5
A499	AURIGO	IM	0,5	A651	BARDOLENECCHIA	TO	0*	A795	BERGANTINO	RO	0,1
A501	AURONZO DI CADORE	BL	0,1	A652	BAREGGIO	MI	0,5	A796	BERGEGGI	SV	0*
A502	AUSONIA	FR	0,5	A653	BARENGO	NO	0,2	A798	BERGOLO	CN	0,5
A503	AUSTIS	NU	0,5	A655	BARESSA	OR	0*	A799	BERLINGO	BS	0,2
A506	AVEGNO	GE	0,25	A656	BARETE	AQ	0*	A801	BERNALDA	MT	0,4
A507	AVELENGO - HAFLING.	BZ	0*	A657	BARGA	LU	0,4	A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A508	AVELLA	AV	0,4	A658	BARGAGLI	GE	0,35	A804	BERNATE TICINO	MI	0,2
A509	AVELLINO	AV	0,5	A660	BARGE	CS	0,4	A805	BERNEZZO	CN	0*
A511	AVERRA	BG	0,5	A661	BARGHE	BS	0,4	A806	BERNINO	FE	0,4
A512	AVERSA	CE	0,5	A662	BARI	BA	0,5	A808	BERSONE	TN	0*
A514	AVETRANA	TA	0,5	A663	BARI SARDO	NU	0,5	A809	BERTINORO	FC	0,2
A515	AVEZZANO	AQ	0,2	A664	BARIANO	BG	0,5	A810	BERTIOLLO	UD	0,3
A516	AVIANO	PN	0*	A665	BARICELLA	BO	0,4	A811	BERTONICO	LO	0,1
A517	AVIATICO	BG	0,5	A666	BARILE	PZ	0,5	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0*
A518*	AVIGLIANA	TO	0,4	A667	BARISCIANO	AQ	0*	A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0,1
A519	AVIGLIANO	PZ	0,5	A668	BARZASSANO	MI	0,2	A816	BERZO DEMO	BS	0,2
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,4	A669	BARLETTA	BA	0*	A817	BERZO INFERIORE	BS	0*
A520	AVIO	TN	0*	A670	BARNI	CO	0,2	A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,5
A521	AVISE	AO	0*	A671	BAROLO	CN	0,5	A818	BESANA IN BRIANZA	MI	0,5
A522	AVOLA	SR	0*	A673	BARONE CANAVESE	TO	0,5	A819	BESANO	VA	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A820	BESATE	MI	0,2	A986	BORDOLANO	CR	0*	B145	BRENNERO - BRENNER	BZ	0*
A821	BESANELLO	TN	0*	A987	BORE	PR	0,1	B149	BRENO	BS	0*
A823	BESENZONE	PC	0,2	A988	BORETTO	RE	0,2	B150	BRENTA	VA	0,2
A825	BESNATE	VA	0,2	A989	BORGARELLO	PV	0,1	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,5
A826	BESOZZO	VA	0,1	A990	BORGARO TORINESE	TO	0*	B153	BRENTONICO	TN	0*
A827	BESSUDE	SS	0*	A991	BORGETTO	PA	0,2	B154	BRENZONE	VR	0*
A831	BETTOLO	PC	0,4	A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	0,4	B156	BRESCELLO	RE	0,3
A832	BETTONA	PG	0,4	A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,5	B157	BRESCIA	BS	0*
A834	BEURA-CARDEZZA	VB	0,5	A992	BORGHETTO DI VARA	SP	0*	B158	BRESSIMO	TN	0*
A835	BEVAGNA	FG	0,4	A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,5	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,3
A836	BEVERINO	SP	0,5	A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0,4	B160	BRESSANONE - BRIXEN	BZ	0,2
A837	BEVILACQUA	VR	0,4	B001	BORGHI	FC	0*	B161	BRESSANVIDO	VI	0,2
A839	BEZZECA	TN	0*	B002	BORGIA	PV	0,4	B173	BRIENZA	MI	0,5
A841	BIANCAVILLA	CT	0*	B003	BORGIALLO	CT	0,2	B162	BRESSO	MI	0,5
A842	BIANCHI	CS	0,4	B005	BORGIO VEREZZI	SV	0,1	B165	BREZ	TN	0*
A843	BIANCO	RC	0,4	B007	BORGO A MOZZANO	LU	0,2	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	0*
A844	BIANDRATE	NO	0*	B009	BORGO D'ALE	VC	0,4	B167	BRIAGLIA	CN	0*
A845	BIANDRONNO	VA	0,5	B010	BORGO DI TERZO	BG	0*	B169	BRIATICO	VV	0,2
A846	BIANZANO	BG	0,1	B026	BORGO PACE	PU	0,5	B171	BRICHERASIO	TO	0,35
A847	BIANZE'	VC	0,4	B028	BORGO PRIGLO	PC	0,2	B172	BRIENNO	CO	0,4
A848	BIANZONE	SO	0*	B033	BORGO SAN DALMAZZO	PV	0,4	B173	BRIENNO	PZ	0,1
A849	BIASSONO	MI	0*	B035	BORGO SAN GIACOMO	CN	0,1	B175	BRIGATA ALTA	CN	0,1
A850	BIBBIANO	RE	0,5	B037	BORGO SAN MARTINO	BS	0,4	B176	BRIGA NOVAESE	NO	0,1
A851	BIBBIENA	AR	0,1	B036	BORGO SAN LORENZO	LO	0,3	B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	0,5
A852	BIBBONA	LI	0*	B037	BORGO SAN MARTINO	FI	0,35	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	0*
A853	BIBIANA	TO	0,2	B038	BORGO SAN SIRO	AL	0,5	B180	BRINDISI	BR	0,5
A854	BICCARI	FG	0*	B043	BORGO TICINO	PV	0,5	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	0,1
A855	BICINICO	UD	0,1	B044	BORGO TOSSIGNANO	VA	0,4	B182	BRINZANO	VA	0,4
A856	BIDONI'	OR	0*	B042	BORGO VAL DI TARO	BO	0,2	B183	BRIONA	NO	0,4
A859	BIELLA	BI	0,5	B046	BORGO VERCELLI	PR	0,5	B184	BRIONE	BS	0,4
A861	BIENNO	BS	0*	A996	BORGO VALSUGANA	TN	0*	B185	BRIONE	TN	0*
A863	BIENO	TN	0*	B046	BORGO VERCELLI	RI	0,3	B187	BRIOSCO	MI	0,1
A864	BIENTINA	PI	0*	B011	BORGOFORTE	VC	0,4	B188	BRISIGHELLA	RA	0,5
A866	BIGLIARELLO	MN	0,2	B021	BORGOFRANCO D'IVREA	MN	0,5	B191	BRISAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,5
A870	BINAGO	CO	0,4	B013	BORGOFRANCO SUL PO	TO	0,5	B192	BRISOGNONE	AO	0*
A872	BINASCIO	MI	0,3	B016	BORGOLAVEZZARO	MN	0,2	B193	BRITTOLO	PC	0,5
A874	BINETTO	BA	0,2	B018	BORGOMALE	NO	0,25	B194	BRIVIO	LC	0*
A876	BIOGLIO	BI	0,5	B019	BORGOMANERO	CN	0,2	B195	BROCCOSTELLA	FR	0,4
A877	BIONAZ	AO	0*	B020	BORGOMARCO	NO	0,1	B196	BROGLIANO	VI	0,5
A878	BIONE	BS	0,2	B021	BORGOMASINO	IM	0,5	B197	BROGNATURO	VV	0,2
A880	BIRORI	NU	0*	B024	BORGONE SUSA	TO	0,35	B198	BROGLIO	ME	0*
A881	BISACCIA	AV	0,4	B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2	B200	BRONDELLO	CN	0,4
A882	BISACQUINO	PA	0,5	B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,5	B201	BRONI	PV	0,3
A883	BISCEGLIE	BA	0,5	B030	BORGORATTO MORMOLOLO	AL	0,5	B202	BRONTE	CT	0*
A884	BISEGNA	AQ	0*	B031	BORGORICCO	PV	0*	B203	BRONZOLO - BRANZOLL	BZ	0,2
A885	BISENTI	TE	0,1	B008	BORGOROSE	PD	0,2	B204	BROSSASCO	CN	0,5
A887	BISIGNANO	CS	0,5	B040	BORGOSATOLLO	RI	0,4	B205	BROSSO	TO	0*
A889	BISTAGNO	AL	0,15	B041	BORGOSIESIA	BS	0,2	B207	BROVELO-CARPUGNINO	VB	0*
A891	BISUSCHIO	VA	0*	B048	BORMIDA	VC	0,15	B209	BRUZZOLO	TO	0,2
A892	BITETTO	BA	0,4	B049	BORMIO	SV	0,5	B212	BRUGHERIO	MI	0,2
A893	BITONTO	BA	0,4	B051	BORNASCO	SO	0,5	B213	BRUGINE	PD	0,4
A894	BITRITTO	BA	0,5	B054	BORNO	PV	0,4	B214	BRUGNATO	SP	0*
A895	BITTI	NU	0*	B055	BORONEDDU	BS	0,5	B215	BRUGNERA	PN	0*
A896	BIVONA	AG	0*	B056	BORORE	OR	0*	B216	BRUINO	TO	0,2
A897	BIVONGI	RC	0,5	B057	BORRELO	NU	0*	B217	BRUMANO	BG	0*
A898	BIZZARONE	CO	0,4	B058	BORRIANA	CH	0*	B218	BRUNATE	CO	0,1
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	0*	B061	BORSO DEL GRAPPA	BI	0,5	B219	BRUNELLO	VA	0*
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	0*	B062	BORTIGALLI	TV	0,4	B220	BRUNICO - BRUNECK	BZ	0*
A903	BLELLO	BG	0*	B063	BORTIGIADAS	NU	0*	B221	BRUNO	AT	0,4
A907	BLERA	VT	0,5	B064	BORUTTA	SS	0*	B223	BRUSAPORTO	BG	0*
A904	BLESSAGNO	CO	0,4	B067	BORZONASCA	SS	0*	B225	BRUSSASCO	TO	0,4
A905	BLEVIO	CO	0,4	B068	BOSA	BO	0,1	B227	BRUSCIANO	NA	0,5
M268	BLUFI	PA	0*	B069	BOSARO'	NU	0,5	B228	BRUSIMPIANO	VA	0*
A906	BOARA PISANI	PD	0,2	B070	BOSCHI SANTI ANNA	RO	0,2	B229	BRUSNENGO	BI	0,3
A909	BOBBIO	PC	0,1	B073	BOSCO GHESANUOVA	VR	0,2	B230	BRUSSON	AO	0*
A910	BOBBIO PELLICE	TO	0,1	B071	BOSCO MARENGO	VR	0,4	B232	BRUZZOLO	TO	0,25
A911	BOCCA	NO	0*	B075	BOSCONERO	AL	0,3	B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	0*
A912	BOCCALONE	CS	0,1	B076	BOSCORALE	TO	0,2	B235	BUBBIANO	MI	0,4
A914	BOCCIOLETO	VC	0,4	B077	BOSCOTRECASE	NA	0,5	B236	BURBIO	AT	0,3
A916	BOCENAGO	TN	0*	B078	BOSENTINO	NA	0,1	B237	BUCCHERI	SR	0*
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,5	B079	BOSIO	TN	0*	B238	BUCCHIANICO	CH	0,5
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,5	B080	BOSIO	CN	0,3	B239	BUCCIANO	BN	0*
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	0,38	B081	BOSISIO PARINI	AL	0,2	B240	BUCCHINASSO	MI	0*
A922	BOGLIASCO	GE	0,5	B082	BOSNASCO	LC	0,2	B242	BUCCONO	SA	0*
A925	BOGNANICO	VB	0,5	B083	BOSSICO	PV	0,2	B243	BUCCHINO	AR	0,1
A929	BOGOGNO	NO	0,4	B084	BOSSOLASCO	BG	0,4	B246	BUDDUSO'	SS	0*
A930	BOIANO	CB	0,4	B085	BOTRICELLO	CN	0,5	B247	BUDOIA	PN	0*
A931	BOISSANO	SV	0,2	B086	BOTRUGNO	CZ	0,5	B248	BUDONI	NU	0,2
A932	BOLANO	SP	0,2	B088	BOTTANUCO	LE	0,5	B249	BUDRIO	BO	0,2
A933	BOLBENO	TN	0*	B091	BOTTICINO	BG	0*	B250	BUGGERRU	CA	0,5
A937	BOLGARE	BG	0*	B094	BOTTIDDA	BS	0*	B251	BUGGIANO	PT	0,2
A940	BOLLATE	MI	0,2	B097	BOVA	SS	0*	B252	BUGLIO IN MONTE	SO	0*
A941	BOLLENGO	TO	0,5	B099	BOVA MARINA	RC	0*	B254	BUGNARA	AQ	0*
A944	BOLOGNA	BO	0,4	B098	BOVALINO	RC	0,5	B258	BUGUGGIATE	VA	0,5
A945	BOLOGNANO	PE	0,4	B100	BOVEGNO	BS	0*	B259	BUJA	UD	0*
A946	BOLOGNETTA	PA	0,2	B101	BOVES	BS	0*	B261	BULCIAGO	LC	0,4
A947	BOLOGNOLA	MC	0*	B102	BOVEZZO	CN	0,4	B262	BULGAROGROSSO	CO	0,18
A948	BOLZANO	NU	0*	A720	BOVILLE ERNICA	BS	0,2	B264	BULTEI	SS	0*
A949	BOLSENA	VT	0,2	B104	BOVINO	FR	0,2	B265	BULZI	SS	0*
A950	BOLTIERE	BG	0,2	B105	BOVISIO-MASCIAGO	FG	0,4	B266	BUONABITACOLO	SA	0,3
A952	BOLZANO - BOZEN.	BZ	0,2	B106	BOVOLENTA	MI	0,4	B267	BUONALBERGO	BN	0*
A953	BOLZANO NOVAESE	NO	0*	B107	BOVOLONE	PD	0,4	B269	BUONCONVENTO	SI	0,2
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	0*	B109	BOZZOLE	VR	0,5	B270	BUONVICINO	CS	0,5
A955	BOMARZO	VT	0,4	B110	BOZZOLO	AL	0,5	B272	BURAGO DI MOLGORA	MI	0,2
A956	BOMBA	CH	0,5	B111	BRA	MN	0,2	B274	BURCEI	CA	0,5
A957	BOMPENSIERE	CL	0,5	B112	BRACCA	CN	0,35	B275	BURGIO	AG	0*
A958	BOMPIETRO	PA	0*	B114	BRACCANO	BG	0,4	B276	BURGOS	SS	0*
A959	BOMPOTTO	MO	0,1	B115	BRACCIANO	RM	0,5	B278	BURIASCO	TO	0,2
A960	BONARCAIO	OR	0*	B116	BRAIES - PRAGS	SA	0,2	B279	BURLO	TO	0,2
A961	BONASSOLA	SP	0*	B117	BRALLO DI PREGOLA	BZ	0*	B280	BURONZO	VC	0*
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2	B118	BRANCALEONE	PV	0,2	B281	BUSACHI	OR	0*
A962	BONATE SOTTO	BG	0,5	B120	BRANDICO	RC	0,3	B282	BUSALLA	GE	0,4
A964	BONAVIGO	VR	0,5	B121	BRANDIZZO	BS	0*	B283	BUSANA	RE	0*
A965	BONDENO	FE	0,4	B123	BRANZIO	TO	0,5	B284	BUSANO	TO	0,2
A967	BONDO	TN	0*	B124	BRAONE	BG	0*	B285	BUSCA	CN	0,4
A968	BONDONE	TN	0*	B126	BREBBIA	BS	0*	B286	BUSCATE	MI	0,2
A970	BONEA	BN	0,5	B128	BREDA DI PIAVE	VA	0,5	B287	BUSCEMI	SR	0,5
A971	BONERIO	CB	0,3	B131	BREGANO	TV	0,4	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,5
A972	BONEMERSE	CR	0,3	B132	BREGANZE	VI	0,3	B289	BUSNAGO	MI	0,4
A973	BONIFATI	CS	0,5	B134	BREGNANO	VI	0,3	B292	BUSSERO	MI	0,2
A975	BONITO	AV	0,5	B135	BREGNANO	CO	0,4	B293	BUSSETO	PR	0,4
A976	BONNANARO	SS	0*	B136	BREIA	TN	0*	B294	BUSSETO	PE	0,1
A977	BONO	SS	0*	B137	BREMBATE	VC	0,2	B295	BUSSO	CB	0*
A978	BONORVA	SS	0*	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,4	B296	BUSSOLENGO	VR	0,5
A979	BONVICINO	CN	0*	B140	BREMBILLA	BG	0,5	B297	BUSSOLENO	TO	0,5
A981	BORBONA	RI	0,4	B141	BREMBIO	BO	0,3	B300	BUSTO ARSIZIO	VA	0*
A982	BORCA DI CADORE	BL	0*	B142	BREME	LO	0,2	B301	BUSTO GAROLFO	MI	0,2
A983	BORDANO	UD	0,2	B143	BRENDOLA	PV	0,4	B302	BUTERA	CL	0,25
A984	BORDIGHERA	IM	0,2	B144	BRENNA	VI	0,3	B303	BUTI	PI	0,2
						CO	0,5	B304	BUTTAPIETRA	VR	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B305	BUTTIQUERA ALTA	TO	0,4	B474	CAMERINO	MC	0,4	C669	CANOSSA	RE	0,2
B306	BUTTIQUERA D'ASTI	UD	0*	B476	CAMEROTA	SA	0,5	B624	CANSANO	AG	0*
B309	BUTTRIO	AT	0*	B477	CAMIGLIANO	CE	0,4	B626	CANTAGALLO	PO	0,5
B320	CA' D'ANDREA	CR	0,2	B479	CAMINATA	PC	0*	B627	CANTALUCE	RI	0,4
B311	CABELLA IIGURE	AL	0*	B481	CAMINI	RC	0*	B628	CANTALUPA	TO	0,4
B313	CABIATE	CO	0,2	B482	CAMINO	AL	0,5	B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	0,4
B314	CABRAS	OR	0*	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	0*	B629	CANTALUPO IIGURE	AL	0,45
B315	CACCAMO	PA	0,5	B484	CAMISANO	CR	0,1	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,5
B319	CACCURI	KR	0*	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2	B633	CANTARANA	AT	0,5
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	0*	B486	CAMMARATA	AG	0,5	B634	CANTELO	VA	0,2
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	0,4	B489	CAMO	CN	0,5	B635	CANTERANO	RM	0*
B332	CADEO	PC	0,4	B490	CAMOGGI	GE	0*	B636	CANTIANO	PU	0,5
B335	CADERZONE	TN	0*	B492	CAMPAGNA	SA	0,2	B637	CANTOIRA	CA	0,2
B345	CADONEGHE	PD	0,5	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,4	B639	CANTU'	CO	0*
B346	CADORAGO	CO	0,3	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,3	B640	CANZANO	TE	0,4
B347	CADREZZATE	VA	0,4	B497	CAMPAGNATICO	GR	0	B641	CANZO	CO	0,2
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	0,1	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	0*	B642	CAORLE	VE	0,5
B350	CAFASSE	TO	0*	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	0*	B643	CAORSO	PA	0*
B351	CAGGIANO	SA	0,5	B500	CAMPANIA	CS	0*	B644	CAPACCIO	SC	0*
B352	CAGLI	FU	0,4	B501	CAMPARADA	MI	0,1	B645	CAPACI	PA	0,5
B353	CAGLIARI	CA	0,5	B502	CAMPFEGINE	RE	0,2	B646	CAPALIBO	GR	0*
B355	CAGLIO	CO	0*	B504	CAMPELLO SUL CUTUNNO	PG	0,2	B647	CAPANNOI	PI	0,4
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	0*	B505	CAMPERTOGLIO	VC	0,5	B648	CAPANNOI	LU	0,2
B357	CAGNANO VARANO	FG	0*	B507	CAMPI BISENZIO	FI	0,4	B649	CAPENA	RM	0,5
B359	CAGNO	CO	0,1	B506	CAMPI SALENTINA	LE	0,5	B650	CAPERGANICA	CR	0*
B360	CAGNO	TN	0*	B508	CAMPAGLIA CERVO	BI	0,2	B651	CAPESTRANO	AG	0*
B361	CAIANELLO	CE	0,5	B519	CAMPARADA	VI	0,1	B653	CAPO D'INTIMIANO	CO	0,2
B362	CAIAZZO	CE	0,3	B509	CAMPAGLIA MARITTIMA	IJ	0,4	B652	CAPISTRANO	VV	0,1
B364	CAINES - KUENS	BZ	0*	B512	CAMPIONE FENILE	TO	0,2	B656	CAPISTRELO	AQ	0*
B365	CAINO	BS	0*	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	0*	B658	CAPITIGNANO	AQ	0*
B366	CAIOLO	SO	0,2	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	0*	B660	CAPIZZI	ME	0*
B367	CAIRANO	AV	0*	B515	CAMPLI	TE	0,4	B661	CAPIZZONE	BG	0*
B368	CAIRATE	VA	0*	B516	CAMPO CALABRO	RC	0,4	B664	CAPO DI PONTE	BS	0,2
B369	CAIRATE MONTENOTTE	SV	0,5	B528	CAMPO DI GIOVE	AQ	0*	B665	CAPO D'ORLANDO	ME	0,5
B371	CAIVANO	NA	0,4	B529	CAMPO DI TREN'S - FREIENFELD	BZ	0*	B663	CAPODIMONTE	VT	0,1
B374	CALABRITTO	AV	0,4	B538	CAMPO IIGURE	GE	0,2	B667	CAPODRISE	CE	0,2
B375	CALALZO DI CADORE	BL	0,4	B553	CAMPO NELL'ELBA	IJ	0*	B669	CAPOIVERI	IJ	0,4
B376	CALAMANDRANA	AT	0,3	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	0,4	B670	CAPOLONA	AR	0,5
B377	CALAMONACI	AG	0,2	B570	CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS	BZ	0*	B671	CAPONAGO	MI	0*
B378	CALANGIANUS	SS	0*	B519	CAMPOLASSO	CB	0,4	B672	CAPORCICIANO	AG	0*
B379	CALANGIANUS	RC	0,2	B520	CAMPOLIBELLO DI LICATA	CA	0,4	B674	CAPOSILE	AV	0,1
B380	CALASCA-CASTIGUONE	VB	0,4	B521	CAMPOLIBELLO DI MAZARA	TP	0,5	B675	CAPOSTERRA	CA	0,4
B381	CALASCIBETTA	EN	0*	B522	CAMPOCHIARO	CB	0*	B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B382	CALASCIO	AQ	0*	B524	CAMPODARSEGO	PD	0,4	B677	CAPPADOCIA	AQ	0*
B383	CALASETTA	CA	0,2	B525	CAMPODENNO	TN	0*	B679	CAPPELLA CANTONE	CR	0*
B384	CALATABIANO	CT	0,2	B527	CAMPODIMELE	LI	0,4	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	0,1
B385	CALATARIMI	TP	0,5	B528	CAMPODIPETRA	CB	0,2	B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2
B386	CALAVINO	TN	0*	B530	CAMPODOLCINO	SO	0*	B681	CAPPELLA SUL TAVO	PE	0,5
B388	CALCATA	VT	0,5	B531	CAMPODORO	PD	0,2	B682	CAPRACOTTA	IS	0*
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	0*	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	0,2	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	0,2
B390	CALCI	PI	0,5	B532	CAMPOFELICE DI ROCCCELLA	PA	0,2	B685	CAPRAIA ISOLA	IJ	0,2
B391	CALCIANO	MT	0*	B534	CAMPOFILONE	AP	0,5	B686	CAPRALBA	CR	0,2
B392	CALCINAIA	PI	0,4	B535	CAMPOFIORITO	PA	0*	B688	CAPRANICA	VT	0,2
B393	CALCINATE	BG	0*	B536	CAMPOFORMIDO	UD	0*	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	0*
B394	CALCINATO	BS	0,2	B537	CAMPOFRANCO	CL	0*	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,4
B395	CALCIO	BG	0,5	B539	CAMPOGALLIANO	MO	0,2	B691	CAPRAROLA	VT	0,5
B396	CALCO	LC	0*	B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2	B692	CAPRAUNA	CN	0*
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO			B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,3	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	0,1
B398	KALTERN AN DE	BZ	0*	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,5	B694	CAPREZZO	VB	0*
B399	CALDAROLA	MC	0,2	B544	CAMPOLIELE	CB	0,2	B696	CAPRI	NA	0,3
B400	CALDERARA DI RENO	BO	0,1	B545	CAMPOLONGO AL TORRE	BO	0,1	B695	CAPRI LEONE	RM	0*
B401	CALDES	TN	0*	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,45	B697	CAPRIANA	TN	0*
B402	CALDIERO	VR	0,4	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	0*	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	0*
B403	CALDOGNO	VI	0,3	B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	0,5	B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	0,4
B404	CALDONAZZO	TN	0*	B550	CAMPOMARINO	CB	0,4	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	0,4
B405	CALENDASCO	PC	0,1	B551	CAMPOMORONE	GE	0,5	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	0,2
B406	CALENZANO	FI	0*	B554	CAMPOMOGGARA	VE	0,5	B705	CAPRIATA	TO	0,1
B408	CALESTANO	FR	0,4	B555	CAMPOMONTE	SA	0*	B706	CARRIGLIA IRPINA	AV	0*
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	0*	B556	CAMPOPREALE	PA	0*	B707	CAPRIGLIO	AT	0,4
B409	CALICE IIGURE	SV	0,4	B557	CAMPORGIANO	LU	0,5	B708	CAPRILE	BI	0,4
B413	CALIMERA	LE	0,3	B559	CAMPOROSSO	IM	0,2	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	0,4
B415	CALITRI	AV	0,2	B562	CAMPOROTONDO DI FIATRONE	MC	0,2	B709	CAPRINO VERONESE	VR	0,5
B416	CALIZZANO	SV	0*	B561	CAMPOROTONDO ETEO	CT	0,4	B711	CAPRILO	BS	0*
B417	CALLABIANA	BI	0,5	B563	CAMPOROTONDO ETEO	PD	0,4	B712	CAPRIVA DEL FRUOLI	GO	0,1
B418	CALLIANO	AT	0,2	B565	CAMPOROSARIO	NA	0,5	B715	CAPUA	CE	0,5
B419	CALLIANO	TN	0*	B566	CAMPPOSANTO	MO	0,2	B716	CAPURSO	BA	0*
B423	CALOLZIOCORTE	LC	0,2	B567	CAMPOSPINOSO	PV	0*	B718	CARAFFA DEL BIANCO	CR	0*
B424	CALOPEZZATI	CS	0*	B569	CAMPOTOSTO	AQ	0*	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,4
B425	CALOSSO	AT	0,5	B572	CAMUGNANO	BO	0,4	B719	CARAGLIO	CN	0,1
B426	CALOVETO	CS	0*	B577	CANAL SAN BOVO	TN	0*	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	0,2
B427	CALZANOVATE	AG	0,1	B573	CANALE	CH	0,4	B722	CARAMIGNO TERME	PE	0,2
B428	CALTAGIRONE	CT	0*	B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,5	B723	CARANO	TN	0*
B429	CALTANISSETTA	CL	0,1	B576	CANALE MONTERANO	RM	0	B724	CARAPELLE	FG	0,5
B430	CALTAVUTURO	PA	0,4	B578	CANARO	RO	0,4	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0*
B431	CALTIGNAGA	NO	0,4	B579	CANAZEI	TN	0*	B726	CARASCO	GE	0*
B432	CALTO	RO	0,2	B580	CANCELLARA	PZ	0,1	B727	CARASSAI	AP	0,5
B433	CALTRANO	VI	0,2	B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	0,1	B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,5	B582	CANDA	RO	0,2	B730	CARATE URIO	CO	0*
B435	CALUSO	TO	0,5	B584	CANDELA	FG	0,4	B731	CARAVAGGIO	BG	0,5
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	0,2	B586	CANDELO	BI	0,5	B732	CARAVATE	VA	0,2
B437	CALVANICO	SA	0,2	B588	CANDIA CANAVESE	TO	0,5	B733	CARAVINO	TO	0,4
B439	CALVATONE	CR	0,2	B587	CANDIA LOMELLINA	PV	0,35	B734	CARAVONICA	IM	0,5
B440	CALVELLO	PZ	0*	B589	CANDIANA	PD	0,4	B735	CARBONAGNO	VT	0,4
B441	CALVENE	VI	0,2	B590	CANDIDA	AV	0,5	B741	CARBONARA AL TICINO	PV	0,2
B442	CALVENZANO	BG	0,3	B591	CANDINO	RC	0,5	B740	CARBONARA DI NOIA	NA	0,2
B443	CALVERA	PZ	0,2	B592	CANDIOLIO	TO	0,3	B739	CARBONARA DI PO	MN	0,2
B444	CALVI	BN	0,2	B593	CANEGRATE	MI	0,1	B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	0*
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	0,4	B594	CANELLI	AT	0,4	B742	CARBONATE	CO	0*
B445	CALVI RISORTA	CE	0,2	B597	CANEPIA	VT	0*	B743	CARBONE	PZ	0,2
B447	CALVIGNANO	PV	0*	B598	CANEVA	PN	0*	B744	CARBONERA	TV	0,4
B448	CALVINASSO	MI	0,2	B599	CANEVINO	PV	0,2	B745	CARBONIA	CA	0,2
B450	CALVISANO	BS	0,5	B602	CANICATTI'	AG	0,4	B748	CARCARE	SV	0,5
B452	CALVIZZANO	NA	0,4	B603	CANICATTI BAGNI	SR	0,4	B749	CARCERI	PD	0,5
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,5	B604	CANINO	VT	0,4	B752	CARCOFORO	VC	0*
B455	CAMAIORE	LU	0,2	B605	CANISCHIO	TO	0*	B754	CARDANO AL CAMPO	VA	0*
B456	CAMAIRO	LO	0,4	B606	CANISTRO	AQ	0,2	B755	CARDE'	CN	0,5
B457	CAMANDONA	BI	0,5	B607	CANNA	CS	0*	M285	CARDEDU	NU	0*
B460	CAMASTRO	AG	0,4	B608	CANALONGA	SA	0*	B756	CARDETO	RC	0*
B461	CAMBIAGO	MI	0*	B609	CANNARA	PG	0,2	B758	CARDINALE	CZ	0*
B462	CAMBIANO	TO	0*	B610	CANNERO RIVIERA	VB	0*	B759	CARDITO	NA	0,4
B463	CAMBIASCA	VB	0,2	B613	CANNETO PAVESE	PV	0,2	B760	CAREGGINE	LU	0,4
B465	CAMBURZANO	BI	0,5	B612	CANNETO SULL'OGGIO	MN	0,4	B762	CAREMA	TO	0,2
B467	CAMERANA	CN	0,4	B615	CANNOBIO	VB	0	B763	CARENNO	LC	0,2
B468	CAMERANO	AN	0,5	B616	CANNOLE	LE	0*	B765	CARENTINO	AL	0*
B469	CAMERANO CASASCO	AT	0*	B617	CANNOLI	RC	0,2	B766	CARETO	RC	0,2
B471	CAMERATA CORNELLO	BG	0*	B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,4	B767	CARESANA	VC	0,4
B472	CAMERATA NUOVA	RM	0,5	B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,4	B768	CARESANABLOT	VC	0*
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,4	B620	CANOSA SANNITA	CH	0,5	B769	CAREZZANO	AL	0*
B473	CAMERI	NO	0,2	B621	CANOSIO	CN	0*	B771	CARFIZZI	KR	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B772	CARGEHE	SS	0*	B921	CASALZUIGNO	VA	0,4	C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2
B774	CARIATI	CS	0,4	B922	CASAMARCIANO	NA	0,2	C204	CASTEL MAGGIORE	BO	0,1
B776	CARIFE	AV	0,2	B923	CASAMASSIMA	BA	0*	C208	CASTEL MELLA	BS	0*
B777	CARIGNANO	TO	0,5	B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0*	C211	CASTEL MORRONE	CE	0,4
B778	CARIMATE	CO	0,2	B925	CASANDRINO	NA	0,4	C252	CASTEL RITALDI	PG	0,5
B779	CARINARO	CE	0,4	B928	CASANOVA ELVO	VC	0*	C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
B780	CARINI	PA	0,2	B927	CASANOVA LERNONE	SV	0,5	C255	CASTEL ROZZONE	BG	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2	B929	CASANOVA LONATI	PV	0*	C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	0,4
B782	CARISIO	VC	0*	B932	CASAPE	RM	0*	C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	0,2
B783	CARISOLO	TN	0*	M260	CASAPESENNA	CE	0,1	C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0*
B784	CARLANTINO	FG	0,2	B933	CASAPINTA	BI	0,3	C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,2
B785	CARLAZZO	CO	0*	B934	CASAPROTA	RI	0,1	C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0,2
B787	CARLENTINI	SR	0,5	B935	CASAPULLA	CO	0,2	C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0,2
B788	CARLINO	UD	0,2	B936	CASARANO	CE	0,1	C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0*
B789	CARLOFORTE	CA	0,2	B937	CASARGO	LC	0*	C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,5
B790	CARLOPOLI	CZ	0,1	B938	CASARILE	MI	0,4	C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0*
B791	CARMAGNOLA	TO	0,4	B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0*	C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,4
B792	CARMIANO	LE	0,4	B939	CASARZA LIGURE	GE	0,4	C110	CASTEL VITTORIO	IM	0*
B794	CARMIGNANO	PO	0,2	B941	CASASCO	AL	0,4	C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,4
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0*	B942	CASASCO D'INTELVI	CO	0,2	C057	CASTELBAIDO	FR	0,4
B796	CARNAGO	VA	0,4	B943	CASATENOVO	LC	0,35	C059	CASTELBELFORTE	MN	0,4
B798	CARNATE	MI	0,5	B945	CASATISMA	PV	0,2	C060	CASTELBELLINO	AN	0,25
B801	CAROBBO DEGLI ANGELI	BG	0,4	B946	CASAVATORE	NA	0,5	C062	CASTELBELLO CIARDES		
B802	CAROLEI	CS	0,2	B947	CASAZZA	BG	0,5		CASTELBELL TSHARS	BZ	0*
B803	CARONIA	BG	0*	B948	CASCIA	PG	0*	C063	CASTELBIANCO	SV	0,2
B804	CARONIA	ME	0,2	B949	CASCIAGO	VA	0,5	C066	CASTELBOTTAICCO	CB	0*
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2	A559	CASCIANA TERME	FI	0,4	C067	CASTELBUONO	PA	0,2
B807	CARONNO VARESIINO	VA	0,1	B950	CASCINA	PI	0,4	C068	CASTELCIVITA'	SA	0,2
B808	CAROSINO	TA	0,5	B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,5	C072	CASTELCOVATI	BS	0*
B809	CAROVIGNO	BR	0,5	B954	CASEI GEROLA	PV	0*	C073	CASTELCUCCO	TV	0,1
B810	CAROVILLI	IS	0,2	B955	CASELETTE	TO	0*	C074	CASTELDACCIA	PA	0*
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0*	B956	CASELLA	GE	0,3	C080	CASTELDELCI	PV	0,4
B813	CARPANZANO	CS	0,5	B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0,2	C081	CASTELDEFINO	CN	0*
B814	CARPI	IM	0*	B960	CASALE	LO	0,1	C089	CASTELDIDONE	CR	0,4
B816	CARPEGNA	PU	0,4	B958	CASELLE LURANI	LO	0,1	C100	CASTELFIDARDO	AN	0,47
B817	CARPENEDOLO	BS	0*	B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2	C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,3
B818	CARPENETO	AL	0,4	B963	CASERTA	CE	0,4	C103	CASTELFONDO	TN	0*
B819	CARPI	MO	0,2	B965	CASIER	TV	0,1	C104	CASTELFORTE	IT	0,2
B820	CARPINANO	MI	0*	B966	CASIGNANA	RC	0,5	C105	CASTELFRANCI	AV	0,1
B822	CARPINIANO SALENTINO	LE	0*	B967	CASIGNA	BG	0,3	C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	NA	0,2
B823	CARPINIANO SESIA	NO	0,2	B971	CASIRATE D'ADDA	BS	0,3	C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	
B825	CARPINETI	RE	0*	B974	CASLINO D'ERBA	CO	0,2	C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0,4
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	0,2	B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0,2	C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0*
B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,5	B978	CASNIGO	BG	0*	C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0*
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,4	B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0,4	C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,5
B829	CARPINO	FG	0,5	B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	0,5	C120	CASTELGRANDE	PZ	0*
B830	CARPINONE	IS	0,1	B982	CASOLA VALSENIIO	RA	0,5	C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,4
B832	CARRARA	MS	0,1	B983	CASOLE BRUZIO	CS	0*	C123	CASTELGUIDONE	CH	0*
B835	CARRE'	VI	0,2	B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,5	C125	CASTELLABATE	SA	0,2
B836	CARREGA LIGURE	AL	0*	B985	CASOLI	CH	0,5	C126	CASTELLAFIUME	AQ	0,4
B838	CARRO	SP	0*	B988	CASORATE PRIMO	PV	0,4	C127	CASTELL'ALFERO	AT	0,1
B839	CARRODANO	SP	0*	B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4	C128	CASTELLALTO	TE	0,2
B840	CARROSIO	AL	0*	B989	CASOREZZO	MI	0,2	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,15
B841	CARRU'	CN	0*	B990	CASORIA	NA	0,5	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,2
B842	CARSOLI	AQ	0,2	B991	CASORZO	AT	0,1	C133	CASTELLAMONTE	TO	0,1
B844	CARTIGLIANO	VI	0,2	A472	CASPERIA	RI	0,4	C134	CASTELLANA GROTTA	BA	0,4
B845	CARTIGNANO	CN	0,3	B993	CASPOGGIO	SO	0*	C135	CASTELLANA SICULA	PA	0*
B846	CARTOCETO	PU	0,5	B994	CASSACCO	UD	0,2	C136	CASTELLANETA	TA	0,5
B847	CARTOSIO	AL	0*	B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,5	C137	CASTELLANIA	AL	0,1
B848	CARTURA	PD	0*	C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0*	C139	CASTELLANZA	VA	0,3
B850	CARUGATE	MI	0,4	B997	CASSANO D'ADDA	BS	0,3	C140	CASTELLANZA	AL	0,2
B851	CARUGO	CO	0,2	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,5	C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0*
B853	CARUNCHIO	CH	0*	B997	CASSANO IIRPINO	AV	0,5	C141	CASTELLARANO	RE	0,1
B854	CARVICO	BG	0,2	C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0,1	C143	CASTELLARO	IM	0,2
B856	CARZANO	TN	0*	C005	CASSANO SPINOLA	AL	0,2	C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0,2
B857	CASABONIA	KR	0,5	B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0*	C146	CASTELLAVAZZO	BL	0,4
B858	CASACALENDA	CB	0,5	C006	CASSARO'	SR	0*	C147	CASTELLAZZARA	GR	0,4
B859	CASACANDITELLA	CH	0,5	B007	CASSIGLIO	BS	0,4	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
B860	CASAGIOVE	CE	0,2	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,5	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4
B870	CASAL CERMELLI	AL	0*	C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2	C153	CASTELLEONE	CR	0,3
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,5	C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0*	C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,4
B895	CASAL VELINO	SA	0,4	C022	CASSINASCIO	AT	0,5	C154	CASTELLERO	AT	0,2
B861	CASALANGUIDA	CH	0,1	C027	CASSINE	AL	0,4	C155	CASTELLETO CERVO	BI	0*
B862	CASALATE	FR	0,2	C088	CASSINELLE	MI	0,3	C156	CASTELLETO D'ERRO	AL	0,4
B864	CASALBELTRAME	NO	0,5	C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2	C157	CASTELLETO DI BRANDUZZO	PV	0,2
B865	CASALBORDINO	CH	0,5	C034	CASSINO	FR	0,5	C158	CASTELLETO D'ORBA	AL	0,5
B866	CASALBORE	AV	0,4	C037	CASSOLA	VI	0*	C160	CASTELLETO MERU	AL	0,2
B867	CASALBORGONE	TO	0,4	C038	CASSOLINOVO	PV	0,2	C161	CASTELLETO MOLINA	AT	0*
B868	CASALBUONO	SA	0*	C041	CASTAGNARO	VR	0,4	C162	CASTELLETO MONFERRATO	AL	0,5
B869	CASALBUZZANO ED UNITI	CR	0,5	C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,2	C166	CASTELLETO SOPRA TICINO	NO	0,35
B871	CASALPIRANO	CR	0,5	C045	CASTAGNETO PO	TO	0,5	C165	CASTELLETO STURA	CN	0,2
B873	CASALPINO	BN	0,3	C046	CASTAGNETO	CN	0,2	C167	CASTELLETO UZZONE	CN	0,2
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,5	C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,4	C169	CASTELLI	TE	0,4
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	0,3	C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2	C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0,2
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2	C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	0,3	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,5
B875	CASALE LITTA	VA	0,4	C050	CASTANA	PV	0,1	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0,4
B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,4	C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4	C173	CASTELLINALDO	CN	0,5
B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,4	C053	CASTEGGIO	PV	0,2	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0*
B879	CASALE SUL SILE	TV	0,2	C055	CASTEGNATO	BS	0*	C176	CASTELLINO TANARO	CN	0,1
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0,1	C056	CASTEGNERO	VI	0,2	C177	CASTELLURI	FR	0,4
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0*	C058	CASTEL BARONIA	AV	0,1	B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2	C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,4	C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,5
B886	CASALEONE	VR	0,1	C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0,2	C185	CASTELLO D'ARIGLE	BO	0,4
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2	B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,5
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0*	C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0,4	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,4
B887	CASALETTO IODIGIANO	LO	0,2	C071	CASTEL COLONNIA	AN	0*	A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	0,2
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0*	C183	CASTEL CONDINO	TN	0*	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0*
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0,1	C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,4	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,5
B892	CASALFUMANESE	BO	0,2	C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,3	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0,2
B893	CASALGRANDE	RE	0,1	C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2	C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,2
B894	CASALGRASSO	CN	0,4	C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0*	C194	CASTELLO TESINO	TN	0*
B896	CASALINCONTRADA	CH	0,2	C083	CASTEL MONTI	AQ	0*	C189	CASTELLO MOLINA DI FIEMME	TN	0*
B897	CASALINO	NO	0*	C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0,2	C195	CASTELLUCCHIO	MN	0,4
B898	CASALMAGGIORE	CR	0	C086	CASTEL DEL RIO	BO	0,2	C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	0,2
B899	CASALMAIOCCO	LO	0,2	B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,5	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0,1
B900	CASALMORANO	CR	0,1	C090	CASTEL DI IERI	AQ	0*	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	0*
B901	CASALMORO	MN	0,1	C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0*	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	0,2
B902	CASALNOVO	AL	0,2	C092	CASTEL DI LAMA	AP	0,5	C051	CASTELMARTINO	ME	0,5
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,5	C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0*	C205	CASTELMATEO	CN	0,2
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	0,3	C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,2	C206	CASTELMARTE	CO	0*
B907	CASALOLDO	MN	0,2	C097	CASTEL DI SASSO	CE	0,1	C207	CASTELMASSA	RO	0,5
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	0,2	C098	CASTEL DI TORA	RI	0,4	C197	CASTELMAURO	CB	0,1
B911	CASALROMANO	MN	0,5	C102	CASTEL FOCOIGNANO	AR	0,3	C209	CASTELMEZZANO	PZ	0*
B912	CASALSERUGO	PD	0,5	C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,4	C210	CASTELMOLA	ME	0,5
B916	CASALVICCE	CE	0,5	C115	CASTEL GABRIANO	AP	0,5	C211	CASTELNETTO	ME	0,5
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2	C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,5	C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0,1
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,5	C117	CASTEL GIORGIO	TR	0,4	C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	0*
B919	CASALVIERI	FR	0,1	C118	CASTEL GOFFREDO	MN	0,4	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2
B920	CASALVOLONE	NO	0*	C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	0*	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C216	CASTELNUOVO	TN	0*	C374	CAVALLASCA	CO	0,2	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0*
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,3	C375	CAVALLERLEONE	CN	0,4	C507	CERRETO GRUE	AL	0
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,5	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,3	C529	CERRETO GUIDI	FI	0,4
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,2	C377	CAVALLINO	LE	0,5	C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,5
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,5	M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0*	C525	CERRETO SANNITA	BN	0,4
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2	C378	CAVALLIRO	NO	0,2	C530	CERRETTO DELLE LANGHE	CN	0,1
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	0,2	C380	CAVARENO	TN	0*	C531	CERRINA	AL	0,4
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2	C381	CAVARGNA	CO	0*	C532	CERRIONE	BI	0,2
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,3	C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0,2
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	0*	C383	CAWARZERE	VE	0,5	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0,1
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,4	C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,4	C537	CERRO MAGGIORE	MI	0*
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	0*	C385	CAVASO NUOVO	PN	0*	C533	CERRO TANARO	AT	0*
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,5	C387	CAVATORE	AL	0,5	C538	CERRO VERONESE	VR	0,5
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,2	C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0*	C539	CERSOSSIMO	PZ	0*
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	0,5	C390	CAVE	RM	0,45	C540	CERTALDO	FI	0,4
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,4	C392	CAVEDAGO	TN	0*	C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0,2
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,4	C393	CAVEDINE	TN	0*	C542	CERVA	CZ	0,4
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	0,2	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0,2	C543	CERVARA DI ROMA	RM	0,2
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0,4	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,5	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,2
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0,2	C396	CAVERNAGO	BS	0,5	C545	CERVARO	FR	0,5
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0,2	C398	CAVEZZO	MO	0,5	C547	CERVASCA	CN	0*
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	0*	C400	CAVIZZANA	TN	0*	C548	CERVATTO	VC	0*
C245	CASTELPAGANO	BN	0,4	C404	CAVOUR	TO	0,4	C549	CERVENO	BS	0*
C246	CASTELPETROSO	IS	0,1	C405	CAVRIAGO	RE	0*	C550	CERVERE	CN	0,5
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2	C406	CAVRIANA	MN	0,4	C551	CERVESINA	PV	0,4
C248	CASTELPLANIO	AN	0,3	C407	CAVRIGLIA	AR	0,3	C552	CERVETERI	RM	0,4
C250	CASTELPOTO	BN	0,4	C409	CAZZAGO BRABIA	VA	0,1	C553	CERVIA	RA	0,2
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0,1	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	0*	C554	CERVICATI	CS	0,5
C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH	BZ	0*	C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,5	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,2
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0,2	C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0*	C556	CERVIGNANO DEL FRUIU	UD	0*
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,5	C413	CECCANO	FR	0,4	C557	CERVINARA	AV	0,2
C272	CASTELSARDO	SS	0,2	C414	CECIMA	PV	0,2	C558	CERVINO	CE	0,2
C273	CASTELSEPRIO	VA	0*	C415	CECINA	LI	0,4	C559	CERVO	IM	0,4
B968	CASTELSESTO	KR	0*	C417	CEDEGOLIO	BS	0,2	C560	CERZETO	CS	0*
C274	CASTELSPINA	AL	0,1	C418	CEDRASCO	SO	0*	C561	CESA	CE	0*
C275	CASTELTERMINI	AG	0,2	C420	CEFFAL' DIANA	PA	0*	C563	CESANA BRIANZA	LC	0*
C181	CASTELVECCANA	VA	0,2	C421	CEFFAL'	PA	0,2	C564	CESANA TORINESE	TO	0*
C278	CASTELVECCIO CALVISIO	AQ	0*	C422	CEGGIA	VE	0,5	C565	CESANO BOSCONI	MI	0,4
C276	CASTELVECCIO DI ROCCA BARBENA	SV	0*	C424	CEGLIE MESSAPICO	BR	0,2	C566	CESANO MADERNO	MI	0,5
C279	CASTELVECCIO SUBEGUO	AQ	0,2	C426	CELANO	AG	0,5	C567	CESARA	MB	0,2
C280	CASTELVERERE	BN	0,2	C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0,2	C568	CESARO	ME	0,4
B129	CASTELVERDE	CR	0,4	C429	CELENZA VALFOTORE	FG	0*	C569	CESATE	MI	0,4
C200	CASTELVERRINO	IS	0,4	C430	CELICO	CS	0*	C573	CESENA	FC	0,2
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2	C435	CELLA DATI	CR	0,1	C574	CESENATICO	FC	0,2
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,4	C432	CELLA MONTE	AL	0,5	C576	CESINALI	AV	0,5
C286	CASTELVETRANO	TP	0*	C436	CELLAMARE	BA	0,2	C578	CESIO	IM	0,5
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0,2	C437	CELLARA	CS	0*	C577	CESIMAGGIORE	BL	0,2
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,3	C438	CELLERENGO	AT	0,2	C580	CESSALTO	TV	0,4
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,2	C439	CELLATICA	BS	0*	C581	CESSANITI	VV	0,1
C292	CASTENASO	BO	0,1	C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0*	C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2
C293	CASTENEDOLO	BS	0,2	C441	CELLE DI MACRA	CN	0,5	C583	CESSOLE	AT	0,2
M288	CASTIADAS	CA	0*	C440	CELLE ENOMONDO	AT	0,1	C584	CETARA	SA	0,5
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,5	C443	CELLE LIGURE	SV	0,5	C585	CETO	BS	0*
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,4	C442	CELLE SAN VITO	FG	0*	C587	CETONA	SI	0,2
C308	CASTIGLIONE A CASALURIA	PE	0,2	C446	CELLENO	VT	0,2	C588	CETRARO	CS	0,2
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,4	C447	CELLERE	VT	0,4	C589	CEVA	CN	0,4
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0,2	C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,5	C591	CEVO	BS	0,4
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,2	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELM	AO	0*
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0,2	C450	CELLIO	VC	0,5	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	0*
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,3	M262	CELIOLE	CE	0*	C595	CHAMBAVE	AO	0*
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,5	C452	CENABIA	BN	0,5	C491	CHAMPAGNE	AO	0*
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0*	C453	CENADI	CZ	0*	C596	CHAMPPEPRAZ	AO	0*
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,5	C456	CENATE SOPRA	BG	0,4	B540	CHAMPORCHER	AO	0*
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,5	C457	CENATE SOTTO	BG	0,5	C598	CHARVENSDOR	AO	0*
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0*	C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4	C294	CHATILLON	AO	0*
C299	CASTIGLIONE D'INTELI	CO	0,1	C459	CENE	BG	0*	C599	CHERASSCO	CN	0,2
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,4	C461	CENESOLI	RO	0,4	C600	CHIEREMULE	SS	0*
C314	CASTIGLIONE FALETTO	GN	0,1	C463	CENIGLIA	SV	0,5	C604	CHIARAMBERTO	TO	0,1
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0*	C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0*	C605	CHIAMPÒ	VI	0,5
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0*	C466	CENTALLO	CN	0,5	C606	CHIANGHE	AV	0*
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	0,2	C469	CENTO	FE	0,2	C608	CHIANCIANO TERME	SI	0,1
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,5	C470	CENTOLA	SA	0,5	C609	CHIANNI	PI	0,5
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,5	C472	CENTRACHE	CZ	0*	C610	CHIANOCCHO	TO	0,5
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,5	C471	CENTURIFE	EN	0,4	C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0*
C321	CASTIGNANO	AP	0,5	C474	CEPAGATTI	PE	0,4	C613	CHIARAMONTI	SS	0*
C322	CASTILENTI	TE	0,5	G476	CEPPALONI	BN	0,2	C614	CHIARANO	TV	0,5
C323	CASTINO	CN	0*	C478	CEPPO MORELLI	VB	0*	C615	CHIARAVALLE	AN	0,4
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0*	C479	CEPRANO	FR	0,2	C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0*
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0*	C480	CERAMI	EN	0*	C618	CHIARI	BS	0*
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	0,2	C481	CERANESI	GE	0,5	C619	CHIAROMONTE	PZ	0,1
C329	CASTRANGA VIDARDO	LO	0,5	C483	CERANO	NO	0,4	C620	CHIALCI	IS	0*
C330	CASTO	BS	0*	C482	CERANO D'INTELI	CO	0,2	C621	CHIAVARI	GE	0*
C331	CASTORANO	AP	0,5	C484	CERANOVA	PV	0,5	C623	CHIAVENNA	SO	0,4
C332	CASTREZZATO	BS	0*	C485	CERASO	SA	0,2	C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0*	C486	CERCEMAGGIORE	CB	0,1	C625	CHIEENS - KIENS	BZ	0*
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	TE	0*	C487	CERCENASCO	TO	0,5	C627	CHIERI	TO	0,4
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0*	C488	CERCERICCOLA	CB	0*	C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,5
C337	CASTRO	BG	0,2	C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,3	C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0,1
M261	CASTRO	LE	0*	C492	CERCHIO	AQ	0,2	C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4	C493	CERCINO	SO	0*	C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0,2
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0*	C494	CERCIVENTO	UD	0*	C632	CHIETI	CH	0,4
C340	CASTROCIELO	FR	0,5	C495	CERCOLA	NA	0,4	C633	CHIEUTI	FG	0,4
C341	CASTROFILIPPO	AG	0*	C496	CERDA	PA	0*	C634	CHIEVE	CR	0,35
C108	CASTROLIBERO	CS	0,4	C498	CEREA	VR	0,2	C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2
C343	CASTRONOVO	VA	0,2	C500	CEREGNANO	SO	0,25	C637	CHIGNOLO PO	PV	0,4
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	0,1	C501	CERENZIA	KR	0*	C638	CHIOGGIA	VE	0*
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0*	C497	CERES	TO	0,2	C639	CHIOMONTE	TO	0,4
C346	CASTROPIGNANO	CB	0*	C502	CERESARA	MN	0*	C640	CHIONS	PN	0*
C347	CASTROREALE	ME	0,2	C503	CERSETO	AL	0,5	C641	CHIOPRIS VISCONI	UD	0*
C348	CASTROREGGIO	CS	0*	C504	CERESOLE ALBA	CN	0*	C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C349	CASTRORIVIERA	CS	0*	C505	CERESOLE REALE	TO	0*	C649	CHIUDUNO	BG	0*
C351	CATANIA	CT	0,2	C506	CERETE	BG	0,4	C650	CHIUPPANO	VI	0,2
C352	CATANZARO	CZ	0,5	C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2	C651	CHIURO	SO	0,5
C353	CATENANUOVA	EN	0,5	C509	CERGNAGO	PV	0*	C652	CHUIA - KLAUSEN	BZ	0*
C354	CATIGNANO	PE	0,2	C510	CERIALLE	SV	0*	C653	CHUIA DI PESIO	CN	0,2
C357	CATTOLICA ERACLEA	RN	0,2	C511	CERIANNA	IM	0,2	C655	CHUIA DI SAN MICHELE	TO	0,2
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0*	C512	CERIANO LAGHETTO	MI	0,2	C654	CHUIA SCLAFANI	PA	0,3
C285	CAULONIA	RC	0,3	C514	CERIGNALE	CH	0,5	C656	CHUISAFORTE	UD	0*
C359	CAUTANO	BN	0*	C513	CERIGNOLA	FG	0,5	C657	CHUSANICO	MI	0,5
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,4	C515	CERISANO	CS	0*	C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0*
C360	CAVA MANARA	PV	0,2	C516	CERIMENATE	CO	0,2	C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,4
C362	CAVACURTA	LO	0*	A022	CERMES - TSCHERMS	BZ	0*	C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,5
C363	CAVAGLIA	BI	0,5	C517	CERMIGNANO	TE	0,5	C661	CHIUSDUNO	SI	0,3
C364	CAVAGLIETTO	NO	0,2	C520	CERNOLLE	CO	0,3	C662	CHIUSI	SI	0,3
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NC	0,2	C521	CERNUSCO LOMBARDO	LC	0,2	C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,4
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0*	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4	C665	CHIVASSO	TO	0,5
C369	CAVAGNOLIO	TO	0,5	C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,5	M272	CIAMPINO	RM	0,5
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,4	C528	CERRETO D'ASTI	AT	0,2	C668	CIANCIANA	AG	0*
C372	CAVALESE	TN	0*	C524	CERRETO D'ESI	AN	0,5	C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C673	CICAGNA	GE	0,5	C824	COGGOLIO DEL CENGIO	VI	0,1	C986	CORBETTA	MI	0,35
C674	CICALA	CZ	0,4	C826	COGORNO	GE	0,4	C987	CORBOLA	RO	0,4
C675	CICCIANO	NA	0,5	C829	COLAZZA	NO	0*	C988	CORCHIANO	VT	0,5
C676	CICERALE	SA	0,2	C830	COLBORDOLO	PU	0,5	C990	CORCIANO	PG	0,2
C677	CICILIANO	RM	0,5	C835	COLERE	BG	0*	C991	CORDENONS	PN	0,2
C678	CICOGNOLO	CR	0,2	C836	COLFELICE	FR	0*	C992	CORDIGNANO	TV	0,4
C679	CICONIO	TO	0,4	C838	COLLI	PC	0,4	C993	CORDOVADO	PN	0*
C680	CIGLIANO	VC	0,3	C839	COLICO	LC	0,2	C994	COREDO	TN	0*
C681	CIGLIE'	CN	0*	C840	COLLAGNA	RE	0*	C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	0*
C684	CIGOGNOLA	PV	0*	C841	COLLATO SABINO	RI	0,4	C995	COREGLIA LIGURE	GE	0,5
C685	CIGOLE	BS	0*	C844	COLLARMELE	AQ	0,4	C998	CORENO AUSONIO	FR	0,4
C686	CILAVEGNA	PV	0,2	C845	COLLAZZONE	PG	0,2	C999	CORFINO	AQ	0*
C689	CIMADOLMO	TV	0,5	C851	COLLE BRANZA	TV	0,4	D003	CORLETO	IT	0,4
C691	CIMBERGO	BS	0*	C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,2	D004	CORIANO	RM	0*
C694	CIMEGO	TN	0*	C857	COLLE DI TORA	RI	0,5	D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,5
C695	CIMINA'	RC	0,2	C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	0,5	D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	0*
C696	CIMINNA	PA	0*	C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,3	D007	CORINALDO	AN	0,35
C697	CIMITILE	NA	0,4	C846	COLLE SANNITA	BN	0,2	D008	CORIO	TO	0,5
C699	CIMOLAIS	PN	0*	C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,5	D009	CORLEONE	PA	0*
C700	CIMONE	TN	0*	C848	COLLE UMBERTO	TV	0,4	D011	CORLETO ACONFORTE	SA	0*
C701	CINAGLIO	AT	0*	C850	COLLEBEATO	BS	0,2	D010	CORLETO PERTICARA	PZ	0*
C702	CINETO ROMANO	RM	0*	C852	COLLECCHIO	PR	0,2	D013	CORMANO	MI	0,4
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	0,2	C853	COLLECORVINO	PE	0,5	D014	CORMONS	GO	0,1
C704	CINGOLI	MC	0,5	C311	COLLEDARA	TE	0,4	D015	CORNA-IMAGNA	BG	0*
C705	CINGIGIANO	GR	0,4	C855	COLLEDIMACINE	CH	0,2	D016	CORNALBA	BG	0,4
C707	CINISSELLO BALSAMO	MI	0,5	C856	COLLEDIMEZZO	RM	0*	D017	CORNALE	PV	0,4
C708	CINISIO	PA	0,4	C858	COLLEFERRO	RM	0,2	D018	CORNAREDO	MI	0,5
C709	CINO	SO	0*	C859	COLLEGIOVE	RI	0,5	D019	CORNATE D'ADDA	MI	0*
C710	CINGUEFRONDI	RC	0,2	C860	COLLEGGIO	TO	0,4	B799	CORNEDO ALL'ISARCO - KARNEID	BZ	0*
C711	CINTANO	TO	0,2	C862	COLLELONGO	AQ	0,4	D020	CORNEDO VICENTINO	VI	0,4
C712	CINTE TESINO	TN	0*	C864	COLLEPARDO	FR	0,2	D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,4
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,5	C865	COLLEPASSO	LE	0,4	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	0,25
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,4	C866	COLLEPIETRO	AQ	0*	D026	CORNIGLIO	FR	0,5
C715	CINZANO	TO	0,5	C867	COLLETO CASTELNUOVO	TO	0,2	D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	0*
C716	CIORLANO	CE	0,2	C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	0,2	D028	CORNO GIOVINE	LO	0,4
C718	CIPRESSA	IM	0,2	C869	COLLESALVETTI	LI	0,4	D029	CORNOVECCHIO	LO	0,3
C719	CIRCELLO	BN	0,5	C871	COLLESANO	PA	0,2	D030	CORNUDA	TV	0,5
C722	CIRIE'	TO	0,5	C875	COLLETORTO	CB	0*	D037	CORREGGIO	RE	0*
C723	CIRIGLIANO	MT	0,2	C876	COLLEVECCHIO	RI	0,2	D038	CORREZZANA	MI	0*
C724	CIRIMIDO	CO	0*	C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2	D040	CORREZZOLA	PD	0,4
C725	CIRÒ	KR	0,4	C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,5	D041	CORRIDO	CO	0*
C726	CIRÒ' MARINA	KR	0*	C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,4	D042	CORRIDONIA	MC	0,1
C727	CIS	TN	0*	C879	COLLIANO	SA	0*	D043	CORROPOLI	TE	0,4
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0	C882	COLLINAS	CA	0*	D044	CORSANO	LE	0,2
C729	CISANO SUL NEVA	SV	0,5	C883	COLLIO	BS	0,1	D045	CORSICO	MI	0*
C730	CISERANO	BG	0,4	C884	COLLOBIANO	VC	0*	D046	CORSIONE	AT	0*
C732	CISLAGO	VA	0,1	C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	0,2	D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO	KT	0*
C733	CISLIANO	MI	0,2	C886	COLMURANO	MC	0,45	D049	KURTATSCHE A	BZ	0*
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	0*	C888	COLOBRARO	MT	0,3	D049	CORTALE	CZ	0*
C735	CISON DI VALMARINO	TV	0,5	C890	COLOGNA VENETA	VR	0,5	D050	CORTANDONE	AT	0,2
C738	CISSONE	CN	0*	C893	COLOGNE	BS	0,2	D051	CORTIANZE	AT	0*
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2	C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2	D052	CORTAZZONE	AT	0*
C740	CISTERNA DI LATINA	IT	0,5	C895	COLOGNO MONZESE	MI	0,5	D054	CORTE BRUGHNATELLA	PC	0,2
C741	CISTERNINO	BR	0,5	C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	0,2	D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	0*
C742	CITERNA	PG	0,2	C900	COLONNA	RM	0,5	D057	CORTE DE' FRATI	CR	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,5	C901	COLONNELLA	TE	0,2	D058	CORTE FRANCA	BS	0*
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,4	C902	COLONNO	CO	0,4	D068	CORTE PALASIO	LO	0*
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	0,5	C903	COLORINA	SO	0,2	D061	CORTEMAGGIORE	PC	0
C743	CITTADELLA	PD	0*	C904	COLORNO	PR	0,2	D062	CORTEMILIA	CN	0,3
C746	CITTA'DUCALE	RI	0*	C905	COLOSIMI	CS	0,2	D064	CORTENO GOLGI	BS	0*
C747	CITTA'NOVA	RC	0,5	C906	COLTURANO	MI	0,1	D065	CORTONA	CR	0*
C749	CITTA'REALE	RI	0*	C910	COLZATE	BG	0,5	D066	CORTENUOVA	BG	0*
C751	CITTIGLIO	VA	0,2	C911	COMABBIO	VA	0,2	D067	CORTEOLONA	PV	0*
C752	CIVATE	LC	0,2	C912	COMACCHIO	FE	0,1	D072	CORTIGIONE	AT	0,5
C754	CIVENNA	CO	0*	C914	COMANO	MS	0,5	A266	CORTINA D'AMPEZZO	BZ	0*
C755	CIVEZZA	IM	0,5	C917	COMAZZO	LO	0,2	D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO	BL	0*
C756	CIVEZZANO	TN	0*	C918	COMEGLIANS	UD	0*	D076	KURTINIG AN D	TE	0,2
C757	CIVIGLIANO	VC	0,1	C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,5	D077	CORTINA	TE	0,2
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	0,2	C922	COMERIO	VA	0,2	D077	CORTONA	AR	0,4
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,3	C925	COMIZZANO-CIZZAGO	BS	0,4	D078	CORVARA	PE	0,5
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	0*	C926	COMIGNAGO	NO	0*	D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA	BZ	0*
C763	CIVITA	CS	0,5	C927	GOMISO	RG	0*	D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	0,4
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	0,2	C928	COMITINI	AG	0,5	D082	CORZANO	BS	0*
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,4	C929	COMIZIANO	NA	0*	D085	COSANO	UD	0*
C767	CIVITACAMPOMARANO	CB	0,2	C930	COMMESSAGGIO	MN	0,2	D086	COSENZA	CS	0,5
C768	CIVITALUPARELLA	CH	0*	G931	COMMEZZADURA	TN	0*	D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	0,1
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	0*	C933	COMO	CO	0,2	D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,5
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	0,4	C934	COMPIANO	PR	0,5	D089	COSOLETO	RC	0,4
C771	CIVITATAQUANA	PE	0,4	C937	COMUN NUOVO	BG	0,5	D093	COSSANO BELBO	CN	0,2
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,3	C935	COMUNIANZA	AP	0,2	D092	COSSANO CANAVESE	TO	0,2
C778	CIVITAVECCHIA ALFEDENA	AQ	0,4	C938	CONA	VR	0,4	D094	COSTATO	BI	0,5
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	0,2	C941	CONCA CASALE	IS	0,5	D095	COSSERIA	SV	0,5
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	0,4	C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,3	D096	COSSIGNANO	AP	0,5
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,5	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	0*	D099	COSSOGNO	VB	0*
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	0,4	C943	CONCAMARISE	VR	0,5	D100	COSSOINE	SS	0*
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	0,2	C944	CONCEI	TN	0*	D101	COSSOMBRATO	AT	0*
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	0,4	C946	CONCERVIANO	RI	0,5	D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0*
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	0*	C948	CONCESIO	BS	0*	D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	0*	C949	CONCO	VI	0,5	D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,5
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	0,3	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	0,5	D112	COSTA MASNAGA	LC	0*
C785	CIVO	SO	0,1	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	0,4	D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	0*
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	0*	C952	CONCOREZZO	MI	0,2	D102	COSTA VESCOVATO	AL	0*
C790	CLAUT	PN	0*	C953	CONDINO	TN	0*	D117	COSTA VOLPINO	PG	0,35
C791	CLAUZETTO	PN	0*	C954	CONDOPOLI	RC	0,4	D107	COSTABISSARA	VI	0,2
C792	CLAVESANA	CN	0*	C955	CONDOVE	TO	0*	D108	COSTACCIARO	BG	0,29
C793	CLAVIERE	TO	0*	C956	CONDRO'	ME	0,5	D113	COSTANZANA	VC	0,1
C794	CLES	TN	0*	C957	CONEGLIANO	TV	0,5	D114	COSTARAINERA	IM	0,5
C795	CLETO	CS	0*	C958	CONFIENZA	PV	0*	D111	COSTASERINA	BG	0,4
C796	CLIVIO	VA	0*	C959	CONFIGNI	RI	0*	D118	COSTERMANO	VR	0,4
C797	CLOZ	TN	0*	C960	CONFLENTI	CZ	0*	D119	COSTIGLIONE D'ASTI	AT	0,4
C800	CLUSONE	BG	0,1	C962	CONIOLO	AL	0,1	D120	COSTIGLIONE SALUZZO	CN	0,1
C801	COASSOLO TORINESE	TO	0,1	C963	CONSELICE	RA	0,2	D121	COTIGNOLA	RA	0,4
C803	COAZZE	TO	0,2	C964	CONSELVE	PD	0,5	D123	COTRONI	KR	0*
C804	COAZZOLO	AT	0,4	C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	0,2	D124	COTTANELLO	RI	0*
C806	COCCAGLIO	BS	0,3	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4	D012	COURMAYEUR	AO	0*
C807	COCCONATO	AT	0*	C969	CONTIGLIANO	RI	0,4	D126	COVO	BG	0,4
C810	COCCO M. TREVISAGO	VA	0*	C971	CONTRADA	AV	0,4	D127	COZZO	PV	0,4
C811	COGLIOLO	AQ	0*	C972	CONTROGGIERA	TR	0,1	D128	COZZO	MT	0*
C812	CODEVIGO	PD	0,13	C973	CONTRONE	SA	0*	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,1
C813	CODEVILLA	PV	0,1	C974	CONTURSI TERME	SA	0,2	D132	CRAVAGLIANA	VC	0*
C814	CODIGORO	FE	0,2	C975	CONVERSANO	BA	0,4	D133	CRAVANZANA	CN	0,1
C815	CODOGNE'	TV	0,5	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	0,1	D134	CRAVEGGIA	VB	0*
C816	CODOGNO	LO	0,4	C977	CONZANO	AL	0,5	D136	CREAZZO	VI	0,2
C817	CODROPO	UD	0,1	C978	COPEPTINO	LE	0,3	D137	CRECCHIO	CH	0,4
C819	CODRONGIANOS	SS	0*	C979	COPPARO	PV	0,2	D139	CREMONA	BG	0,2
C819	COGGIOLA	BI	0,5	C980	COPPARO	FE	0,4	D141	CREDERA RUBBIANO	CR	0*
C820	COGLIATE	MI	0*	C982	CORANA	PV	0,2	D142	CREMA	CR	0,2
C821	COGNE	AO	0*	C983	CORATO	BA	0,5	D143	CREMELLA	LC	0,4
C823	COGOLETO	GE	0,5	C984	CORBARA	SA	0,2	D144	CREMENAGA	VA	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D145	CREMENO	LC	0*	D303	DINAMI	VV	0,1	D462	FAGGETO LARIO	CO	0,2
D147	CREMIA	CO	0*	D304	DIPIGNANO	CS	0,5	D463	FAGGIANO	TA	0,2
D149	CREMOLINO	AL	0,5	D305	DISO	LE	0,2	D465	FAGNANO ALTO	AQ	0*
D150	CREMONA	CR	0,15	D309	DIVIGNANO	NO	0,5	D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,5
D151	CREMOSANO	CR	0,2	D310	DIZZASCO	CO	0,2	D467	FAGNANO OLONA	VA	0,5
D154	CRESSENTINO	VC	0,25	D311	DOBBIACO - TOBIACH	BZ	0*	D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	0*
D156	CRESPIADORO	VI	0,5	D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	0*	D469	FAICCHIO	BN	0,5
D157	CRESPIANO DEL GRAPPA	TV	0,1	D314	DOGLIANI	CN	0	D470	FALCADE	BL	0,4
D158	CRESPELLANO	BO	0*	D315	DOGLIOIA	CH	0,5	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	0,3
D159	CRESPIATICA	LO	0,4	D316	DOGNA	UD	0*	D473	FALCONARA ALBANESE	CS	0*
D160	CRESPIANA	PI	0,4	D317	DOLCE'	VR	0,2	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,5
D161	CRESPINO	RO	0,4	D318	DOLCEACQUA	IM	0,2	D474	FALCONE	ME	0,4
D162	CRESSA	NO	0,5	D319	DOLCEDO	IM	0,4	D475	FALERIA	VT	0*
D165	CREVALCUORE	BI	0,4	D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	0*	D476	FALERNA	CZ	0,4
D166	CREVALCORE	BO	0,4	D323	DOLIANOVA	CA	0,4	D477	FALERONE	AP	0,5
D168	CREVIADOSSOLA	VB	0*	D325	DOLO	VE	0,5	D480	FALLO	CH	0,2
D170	CRISPANO	NA	0,2	D327	DOLZAGO	LC	0,2	D481	FALMENTA	VB	0,2
D171	CRISPANO	TA	0,5	D328	DOMANICO	CS	0,2	D482	FALOPPIO	CO	0,2
D172	CRISSOLO	CN	0,2	D329	DOMASO	CO	0,2	D483	FALVATERA	FR	0,45
D175	CROCEFIESCHI	GE	0*	D330	DOMEGGIE DI CADORE	BL	0,5	D484	FALZES - FALZEN	BZ	0*
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	0,4	D331	DOMICELLA	AV	0*	D485	FANANO	MO	0,2
D177	CRODO	VB	0*	D332	DOMODOSSOLA	VB	0,1	D487	FANNA	PN	0*
D179	CROGNALETO	TE	0,2	D333	DOMUS DE MARIA	CA	0*	D488	FANO	PU	0,5
D180	CROPALATI	CS	0*	D334	DOMUSNOVAS	CA	0*	D489	FANO ADRIANO	TE	0,5
D181	CROPANI	CZ	0,1	D336	DON	TN	0*	D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0*
D182	CROSA	BI	0,5	D339	DONATO	BI	0,5	D490	FARA GERA D'ADDA	BG	0,3
D184	CROSA	CS	0,1	D341	DORNO	CO	0,5	D493	FARA IN SABINA	RI	0,2
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	0,1	D338	DONNAS	AO	0*	D492	FARA NOVARESE	NO	0,2
D122	CROTONE	KR	0,3	D344	DONORI	CA	0,2	D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	0,2
D186	CROTTA D'ADDA	CR	0*	D345	DORGALI	NU	0*	D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,5
D187	CROVA	VC	0*	D346	DORIO	LC	0,2	D496	FARA VICENTINO	VI	0,5
D188	CROVIANA	TN	0*	D347	DORMELLETO	NO	0*	D497	FARDELLA	PZ	0,1
D189	CRUCOLI	KR	0*	D348	DORNO	PV	0,2	D499	FARIGLIANO	CN	0,2
D192	CUASINO AL MONTE	VA	0,1	D349	DORSINO	TN	0*	D501	FARINOLA	PE	0,2
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,5	D350	DORZANO	BI	0,5	D502	FARINI	PC	0,5
D195	CUCCARO VETERE	SA	0,4	D351	DOSELO	MN	0,2	D503	FARNESE	VT	0*
D196	CUCCIAGO	CO	0*	D352	DOSSENA	BG	0,4	D506	FARRA D'ALPAGO	BL	0*
D197	CUCEGLIO	TO	0,4	D355	DOSSO DEL LIRO	CO	0*	D505	FARRA DI SOLIGO	TV	0,1
D198	CUGGIONO	MI	0,5	D356	DOUES	AO	0*	D504	FARRA D'ISONZO	GO	0,1
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA	0*	D357	DOVADOLA	FC	0,2	D508	FASANO	BR	0*
D200	CUGLIARI	OR	0*	D358	DOVERA	CR	0*	D509	FASCIA	GE	0,5
D201	CUGNOU	PE	0,5	D360	DOZZA	BO	0,2	D510	FAUGLIA	PI	0,4
D202	CUMIANA	TO	0,32	D361	DRAGONI	CE	0*	D511	FAULE	CN	0,4
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	0*	D364	DRAPIA	VV	0,1	D512	FAVALE DI MALVARO	GE	0,5
D204	CUNARDO	VA	0*	D365	DRENA	TN	0*	D514	FAVARA	AG	0*
D205	CUNEO	CN	0,4	D366	DRENCHIA	UD	0*	D516	FAVER	TN	0*
D206	CUNEVO	TN	0*	D367	DRESANO	MI	0,2	D518	FAVIGNANA	TP	0*
D207	CUNICO	AT	0,2	D369	DREZZO	CR	0*	D520	FAVRIA	TO	0,4
D208	CUORGNE'	TO	0,35	D370	DRIZZONA	CR	0*	D523	FEISOGGIO	CN	0*
D209	CUPELLO	CH	0,5	D371	DRO	TN	0*	D524	FELETTO	TO	0,4
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,5	D372	DRONERO	CN	0,3	D526	FELINO	PR	0,4
D211	CUPRAMONTANA	AN	0,5	D373	DRUENTO	TO	0,3	D527	FELITTO	SA	0*
B824	CURA CARPIGNANO	PV	0,5	D374	DRUOGNO	VB	0*	D528	FELIZZANO	AN	0*
D214	CURCURI	CR	0*	D375	DUALCHI	NU	0*	D529	FELONICA	MN	0,5
D216	CUREGGIO	NO	0,2	D377	DUBINO	SO	0,2	D530	FELTRE	BL	0,4
D217	CURIGLIA CON MONTEVASCIO	VA	0,5	M300	DUE CARRARE	PD	0,2	D531	FENEGRO'	CO	0,1
D218	CURINGA	CZ	0,4	D379	DUEVILLE	VI	0,4	D532	FENESTRELLE	TO	0,5
D219	CURINO	BI	0,4	D380	DUGENTA	BN	0,2	D537	FENIS	AO	0*
D221	CURNO	BG	0,2	D383	DUINO-AURISINA	TS	0*	D538	FERENTILLO	TR	0,4
D222	CURON VENOSTA - GRAUN IN VINSCHGAW	BZ	0*	D384	DUMENZA	VA	0,5	D539	FERENTINO	FR	0,4
D223	CURSI	LE	0,2	D385	DUNO	VA	0*	D540	FERRARA	SR	0,5
D225	CURSIOLO - ORASSO	VB	0*	D386	DURAZZANO	BN	0,4	D541	FERMIGNANO	PU	0,5
D226	CURTAROLO	PD	0,5	C772	DURONIA	CB	0,1	D542	FERMO	AP	0,5
D227	CURTATONE	MN	0*	D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	0,4	D543	FERNO	VA	0,2
D228	CURTI	CE	0,4	D390	EBOLI	SA	0,1	D544	FEROLETO ANTICO	CZ	0*
D229	CUSAGO	MI	0,25	D391	EDOLO	BS	0*	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,5
D231	CUSANO MILANINO	MI	0,5	D392	EGNA - NEUMARKT	BZ	0*	D547	FERRANDINA	MT	0,2
D230	CUSANO MUTRI	BN	0,5	D394	ELBURGO	PE	0,2	D548	FERRARA	FE	0,2
D232	CUSINO	CO	0,2	D395	ELINI	NU	0*	D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,4
D233	CUSIO	BG	0*	D398	ELLO	LC	0,4	D550	FERRAZZANO	CB	0,1
D234	CUSTONACI	TP	0	D399	ELMAS	CA	0,4	D551	FERRERA DI VARESE	VA	0*
D235	CUTIGLIANO	PT	0,2	D401	ELVA	CN	0,3	D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	0*
D236	CUTIRO	KR	0,5	D402	EMARESE	AO	0*	D554	FERRERE	AT	0*
D237	CUTROCIANO	LE	0,5	D403	EMPOLI	FI	0,2	D555	FERRIERE	PC	0,5
D238	CUGLIANO	VA	0,5	D405	ENDINE GAIANO	BG	0,2	D557	FERRUZZANO	RC	0,5
D239	CUVIO	VA	0,2	D407	ENEGRO	VI	0,2	D560	FIAMIGNANO	RI	0,4
D243	DAIANO	TN	0*	D408	ENEMONZO	UD	0*	D562	FIANO	TO	0*
D244	DAIRAGO	MI	0,2	C342	ENNA	EN	0,1	D561	FIANO ROMANO	RM	0,2
D245	DALMINE	BG	0*	D410	ENTRACQUE	CN	0*	D564	FIASTRA	MC	0,4
D246	DAMBEL	TN	0*	D411	ENTRATICCO	BG	0,2	D565	FIAVE	TN	0*
D247	DANTIA DI CADORE	BL	0,2	D412	ENVIE	CN	0*	D567	FICARAZZI	PA	0,4
D248	DAONE	TN	0*	D414	EPISCOPIA	PZ	0*	D568	FICAROLO	RO	0,5
D250	DARE'	TN	0*	D415	ERACLEA	VE	0,5	D569	FICARRA	ME	0,3
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,5	D416	ERBA	CO	0,2	D570	FICULLE	TR	0,2
D253	DASA'	VV	0*	D419	ERBE'	VR	0,5	8034	FIDENZA	PR	0,3
D255	DAVAGNA	GE	0,5	D420	ERBEZZO	VR	0,5	D571	FIE' ALLO SCILAR - VOLS AM SCHLERN	BZ	0*
D256	DAVERIO	VA	0,2	D421	ERBUSCO	BS	0	D572	FIERA DI PRIMIERO	TN	0*
D257	DAVOLI	CZ	0,5	D422	ERCHIE	BR	0,5	D573	FIEROZZO	TN	0*
D258	DAZIO	SO	0*	H243	ERCOLANO	NA	0*	D574	FIESCO	CR	0,4
D259	DECIMOMANNU	CA	0,2	D423	ERICE	TP	0,3	D575	FIESOLE	FI	0,5
D260	DECIMOPUTZU	CA	0,4	D424	ERLI	SV	0,4	D576	FIESSE	BS	0,1
D261	DECOLLATURA	CZ	0*	D426	ERTO E CASSO	PN	0*	D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,4
D264	DEGO	SV	0,2	M292	ERULA	SS	0*	D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,5
D265	DEIVA MARINA	SP	0*	D428	ERVE	LC	0,5	D579	FIGINO SERENZA	CO	0,5
D266	DELEBIO	SO	0*	D429	ESANATOGLIA	MC	0,5	D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,5
D267	DEIA	CL	0,5	D430	ESCALAPLANO	NU	0*	D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	0,2
D268	DELIANUOVA	RC	0,5	D431	ESCOLCA	NU	0*	D586	FILACCIANO	RM	0*
D269	DELICETO	FG	0,2	D434	ESINE	BS	0,2	D587	FILADELFA	VB	0*
D270	DELLO	BS	0,2	D436	ESINO LARIO	LC	0,4	D588	FILAGO	BG	0,15
D271	DEMONTE	CN	0,2	D440	ESPERIA	FR	0,2	D589	FILANDARI	VV	0,2
D272	DENICE	AL	0,2	D441	ESPORLATU	SS	0*	D590	FILATIARA	MS	0,2
D273	DENNO	TN	0*	D442	ESTE	PD	0,2	D591	FILATTINO	FR	0,2
D277	DERNICE	AL	0*	D443	ESTERZILI	NU	0*	D592	FILETTO	CH	0,4
D278	DEROVERE	CR	0,2	D444	ETROUBLES	AO	0*	D593	FILIANO	PZ	0*
D279	DERUTA	PG	0,5	D445	EUPILIO	CO	0,2	D594	FILIGHERA	PV	0,2
D280	DERVIO	LC	0,2	D433	EXILLES	TO	0*	D595	FILIGNANO	IS	0*
D281	DESANA	VC	0,1	D447	FABBRICA CURONE	AL	0*	D596	FIOGASO	VV	0*
D282	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,5	D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,4	D597	FIORENZUOLA	AN	0,5
D286	DESKO	MI	0,4	D450	FABBRICO	RE	0,15	D599	FINALE EMILIA	MO	0,1
D287	DESULO	NU	0*	D451	FABRIANO	AN	0,4	D600	FINALE LIGURE	SV	0,3
D289	DIAMANTE	CS	0,5	D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2	D604	FINO DEL MONTE	BG	0,1
D293	DIANO ARENTINO	IM	0*	D453	FABRIZIA	VV	0,2	D605	FINO MORNASCO	CO	0,35
D296	DIANO CASTELLO	IM	0,2	D454	FABRO	TR	0,5	D606	FIORANO AL SERIO	BG	0,4
D291*	DIANO D'ALBA	CN	0,3	D455	FAEDIS	UD	0,2	D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,5
D297	DIANO MARINA	IM	0,5	D457	FAEDIS	UD	0,5	D607	FIORANO MODENESE	MO	0,1
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,5	D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,5	D609	FIORIMONTE	MC	0*
D299	DICOMANO	FI	0,5	D458	FAENZA	RA	0,2	D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,3
D300	DIGNANO	UD	0,2	D459	FAETO	FG	0*	D612	FIRENZE	FI	0,3
D302	DIMARO	TN	0*	D461	FAGAGNA	UD	0,2	D613	FIRENZUOLA	FI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D614	FIRMO	CS	0,4	D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,3	D907	GANGI	BA	0*
D615	FISCIANO	SA	0,4	D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2	D909	GARGUSO	MT	0,5
A310	FIUGGI	FR	0,2	D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0*	D910	GARBAGNA	AL	0,4
D617	FIUMALBO	MO	0*	D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,3	D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2
D619	FIUMARA	RC	0,4	D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0,2	D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,15
D621	FIUME VENETO	PN	0*	D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,5	D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0,1
D622	FIUMEDINISI	ME	0,5	D767	FRANCAVILLA	VV	0,5	D915	GARDA	VR	0,1
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	0,2	D768	FRANCOFONTE	SR	0,5	D917	GARDONE RIVIERA	BS	0*
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3	D769	FRANCOISE	CE	0,1	D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0*
D627	FIUMICELLO	UD	0*	D770	FRASCARO	AL	0,5	D920	GARESSIO	CN	0,2
M297	FIUMICINO	RM	0	D771	FRASCAROLO	PV	0*	D921	GARGALLO	NO	0,1
D628	FIUMINATA	MC	0,2	D773	FRASCATI	RM	0,2	D923	GARGAZZONE - GARGAZON	BZ	0*
D629	FIVIZZANO	MS	0,5	D774	FRASCINETO	CS	0*	D924	GARGIGNANO	BS	0*
D630	FLAIBIANO	UD	0,2	D775	FRASSILONGO	TN	0*	D925	GARLASCO	PV	0,4
D631	FLAVON	TN	0*	D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,5	D926	GARLATE	LC	0,2
D634	FLERO	BS	0*	D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,4	D927	GARLEDA	SV	0,2
D635	FLORESTA	ME	0,3	D780	FRASSINETO PO	AL	0,5	D928	GARNIGA TERME	TN	0*
D636	FLORIDIA	SR	0*	D781	FRASSINETTO	TO	0,2	D930	GARZENO	CO	0,2
D637	FLORINAS	SS	0*	D782	FRASSINO	CN	0*	D931	GARZIGLIANA	TO	0,4
D638	FLUMERI	AV	0,3	D783	FRASSINORO	MO	0,4	D932	GASPERINA	CZ	0,5
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	0,2	D785	FRASSO SABINO	R*	0*	D933	GASSINO TORINESE	TO	0,5
D640	FLUSSIO	NU	0*	D784	FRASSO TELESINO	BN	0,5	D934	GATFATICO	RE	0,2
D641	FOBELLO	VC	0,4	D788	FRATTA POLESINE	RO	0,1	D935	GATTEO	FC	0*
D643	FOGGIA	FG	0,5	D787	FRATTA TODINA	PG	0,4	D937	GATTICO	NO	0,1
D644	FOGLIANISE	BN	0,2	D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,3	D938	GATTINARA	VC	0,4
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	0,1	D790	FRATTAMINORE	NA	0,5	D940	GAVARDO	BS	0,5
D646	FOGLIZZO	TO	0,4	D791	FRATTE ROSA	PU	0,5	D941	GAVAZZANA	AL	0,2
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,5	D793	FRAZZANO	ME	0,5	D942	GAVELLO	RO	0,1
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,5	D794	FREGONA	TV	0*	D943	GAVERINA TERME	BG	0*
D651	FOLGARIA	TN	0*	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	0,5	D944	GAVI	AL	0,5
D652	FOLIGNANO	AP	0,4	D797	FRESONARA	AL	0,5	D945	GAVIGNANO	RM	0,4
D653	FOLIGNO	PG	0,3	D798	FRIGNETO	AV	0,2	D946	GAVIRATE	VA	0,4
D654	FOLLINA	TV	0,2	D799	FRIGNANO	CE	0,4	D947	GAVOCHI	NU	0,2
D655	FOLLONICA	SP	0,1	D800	FRINCO	AT	0,2	D948	GAVORRANO	GR	0,4
D656	FOLLONICA	GR	0,2	D803	FRISA	CH	0,4	D949	GAZZOLO DEGLI IPPOLITI	MN	0*
D660	FOMBIO	LO	0,2	D804	FRISANCO	PN	0*	D951	GAZZADA SCHIANO	VA	0,4
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2	D805	FRONT	TO	0,3	D952	GAZZANIGA	BG	0,1
D662	FONDI	LT	0,4	D807	FRONTINO	PU	0,5	D956	GAZZO PADOVANO	PD	0*
D663	FONDO	TN	0*	D808	FRONTONE	PU	0,5	D957	GAZZO VERONESE	VR	0,2
D665	FONNI	NU	0,5	D810	FROSINONE	FR	0,5	D958	GAZZOLA	PC	0,2
D666	FONTAINEMORE	AO	0*	D811	FROSOLONE	MN	0*	D959	GAZZUOLO	MN	0,3
D667	FONTANA LIRI	FR	0,5	D812	FROSSASCO	TO	0,1	D960	GELA	CL	0,5
D670	FONTANAFREDDA	PN	0,1	D813	FRUGAROLO	AL	0,5	D961	GEMMANO	RN	0*
D671	FONTANAROSA	AV	0,2	D814	FUBINE	AL	0,4	D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0,2
D668	FONTANELICE	BO	0,2	D815	FUCECCHIO	FI	0,3	D963	GEMONO	VA	0,2
D672	FONTANELLA	BG	0,5	D817	FUJIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0*	D964	GENAZZANO	RM	0,4
D673	FONTANELLATO	FR	0,2	D818	FUMANE	VR	0,4	D965	GENGA	AN	0,2
D674	FONTANELLE	TV	0,5	D819	FUMONE	FR	0*	D966	GENOLTA	CR	0,2
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,3	D821	FUNES - VILLNOSS	BZ	0*	D967	GENOLA	CN	0,2
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2	D823	FURCI	CH	0,2	D968	GENONI	NU	0*
D677	FONTANGORDA	GE	0,4	D824	FURCI SICULO	ME	0,5	D969	GENOVA	GE	0,47
D678	FONTANILE	AT	0,4	D825	FURNARI	ME	0,5	D970	GENURI	CA	0*
D679	FONTANIVA	PD	0*	D826	FURRORE	SA	0,5	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0*
D680	FONTE	TV	0*	D827	FURTEI	CA	0*	D972	GENZANO DI ROMA	RM	0*
M309	FONTE NUOVA	RM	0*	D828	FUSCALDO	CS	0,4	D973	GENZONE	PV	0*
D681	FONTECCHIO	AQ	0*	D829	FUSIGNANO	RA	0,4	D974	GERA LARIO	CO	0*
D682	FONTECHIARI	FR	0,1	D830	FUSINE	SO	0,5	D975	GERACE	RC	0*
D683	FONTEGRECA	CE	0,5	D832	FUTANI	SA	0,2	D977	GERACI SICULO	PA	0*
D684	FONTE	BG	0,4	D834	GABBINETA BINANUOVA	CR	0,4	D978	GERANO	RM	0,5
D685	FONTEVIVO	FR	0*	D835	GABIANO	AL	0,5	D980	GERENZAGO	PV	0*
D686	FONZASO	BL	0,4	D836	GABICE MARE	PU	0,5	D981	GERENZANO	RA	0*
D688	FOPPOLO	BG	0,4	D839	GABY	AO	0*	D982	GERGEI	NU	0*
D689	FORANO	RI	0,5	D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	0,2	D983	GERMAGNANO	TO	0,5
D691	FORCE	AP	0,4	D842	GADONI	NU	0,2	D984	GERMAGNO	VB	0,1
D693	FORCHIA	BN	0,2	D843	GAETA	LT	0,4	D986	GERMASINO	CO	0,2
D694	FORCOLA	SO	0*	D844	GAGGI	ME	0,5	D987	GERMIGNAGA	VA	0,2
D695	FORCONGHIANUS	OR	0,4	D845	GAGLIANO	MI	0,5	D988	GEROGARNE	VV	0,5
D696	FORENZA	PZ	0,5	D847	GAGGIO MONTANO	BQ	0,4	D990	GEROLA ALTA	SO	0*
D697	FORESTO SPARSO	BG	0*	D848	GAGLIANICO	BI	0,5	D991	GEROSA	BG	0,2
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0,2	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,4
D701	FORINO	AV	0,4	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0*	D994	GESICO	CA	0*
D702	FORIO	NA	0,4	D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0*	D995	GESSATE	MI	0*
D704	FORLI	FC	0,4	D852	GAGLIATO	CZ	0*	D996	GESSOPALENA	CH	0,2
D703	FORLI' DEL SANNIO	OR	0*	D853	GAGLIATE	MC	0,1	D997	GETTURI	CA	0*
D705	FORLIMPOPOLI	FC	0,2	D854	GAIARINE	TV	0,5	D998	GESUALDO	AV	0,2
D706	FORMAZZA	VB	0*	D855	GAIBA	RO	0,5	D999	GHEDI	BS	0*
D707	FORMELLO	RM	0,4	D856	GAIOLA	CN	0,2	E001	GHEMME	NO	0,375
D708	FORMIA	LT	0,2	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,5	E003	GHIFFA	VB	0*
D709	FORMICOLA	CE	0,2	D859	GAIRO	NU	0,5	E004	GHILARZA	OR	0*
D710	FORMIGARA	CR	0,2	D860	GAIS - GAIS	BZ	0*	E006	GHISALBA	BG	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2	D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,5	E007	GHISLARENGO	VC	0,1
D712	FORMIGLIANA	VC	0*	D862	GALATINA	LE	0,375	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0,1
D713	FORMIGNANA	FE	0,2	D863	GALATONE	LE	0,2	E009	GIAGNONE	TO	0,5
D714	FORNACE	TN	0*	D864	GALATRO	RC	0,5	E010	GIANICO	BS	0,4
D715	FORNELLI	IS	0,5	D865	GALBIATE	LC	0,4	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,2
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0*	D867	GALTEATA	FC	0,4	E011	GIANO VETUSTO	CE	0*
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2	D868	GALGAGNANO	LO	0,4	E013	GIARDINELLO	PA	0,5
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0*	D869	GALLARATE	VA	0,3	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,5
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,3	D870	GALLESE	VT	0,2	E015	GIAROLE	AL	0,5
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0*	D872	GALLIATE	NO	0,5	E016	GIARRATANA	RG	0,5
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0,2	D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,5	E017	GIARRE	CT	0,45
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,4	D873	GALLIAVOLA	PV	0,2	E019	GIAVE	SS	0*
D730	FORTE DEI MARMI	LU	0,2	D874	GALLICIANO	LU	0,1	E020	GIAVENO	TO	0,5
D731	FORTEZZA - FRANZENSFESTEN	BZ	0*	D875	GALLICIANO NEL LAZIO	RM	0,5	E021	GIavera DEL MONTELO	CA	0*
D732	FORTUNAGO	PV	0*	D876	GALLICCHIO	PZ	0,2	E022	GIBA	CA	0*
D733	FORZA D'AGRO'	ME	0,2	D878	GALLIERA	BO	0,2	E023	GIBELLINA	TP	0,5
D734	FOSCIANDORA	LU	0,5	D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2	E024	GIFFLENGA	BI	0,3
D735	FOSDINOVO	MS	0,4	D881	GALLINARO	FR	0*	E025	GIFFONE	RC	0*
D736	FOSSA	AQ	0*	D882	GALLIO	VI	0,4	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4
D738	FOSSACESIA	CH	0,4	D883	GALLIOLI	LE	0,4	E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,5
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,5	D884	GALLI MATESE	CE	0,5	E028	GIGNESE	VB	0*
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,5	D885	GALLODORO	ME	0,5	E029	GIGNON	AO	0*
D737	FOSSALTO	CB	0,1	D886	GALLUCCIO	CE	0,4	E030	GILDONE	CB	0*
D742	FOSSANO	CN	0,45	D888	GALTELLI	NU	0*	E031	GIMIGLIANO	CZ	0,4
D745	FOSSATO DI VICO	PG	0*	D889	GALZIGNANO TERME	PD	0,2	E033	GINESTRA	PZ	0,5
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,5	D890	GAMALERO	AL	0*	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
D748	FOSSO'	VE	0,5	D891	GAMBARA	BS	0*	E036	GINOSA	TA	0*
D749	FOSSOMBRONE	PU	0,2	D892	GAMBARANA	PV	0*	E037	GIOIA DEL COLLE	SA	0,4
D750	FOZZA'	VI	0*	D894	GAMBASCA	CN	0,2	E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0*
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,5	D895	GAMBASSI TERME	FI	0,3	E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0*
D752	FRABOSA SOTTANA	CN	0,1	D896	GAMBATESA	CB	0,5	E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,5
D559	FRACONALTO	AL	0,5	D897	GAMBELLARA	VI	0*	E041	GIOIA TAURO	RC	0*
D754	FRAGAGNANO	TA	0,4	D898	GAMBERALE	CH	0*	E044	GIOIOSA IONICA	CR	0,2
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,4	D899	GAMBETTOLA	FC	0,2	E043	GIOIOSA MAREA	ME	0*
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,5	D900	GAMBOLCO	PU	0,5	E045	GIOVINAZZO	TR	0,4
D757	FRAINNE	CH	0*	D902	GAMBUGLIANO	VI	0,5	E047	GIOVINAZZO	BA	0,5
D758	FRAMURA	SP	0*	D903	GANDELLINO	BG	0,5	E048	GIOVO	TN	0*
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,5	D905	GANDINO	BG	0,1	E049	GIRASOLE	NU	0*
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0*	D906	GANDOSSO	BG	0,2	E050	GIRIFALCO	CZ	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E051	GIRONICO	CO	0,1	E201	GROSOTTO	SO	0,2	E364	ISORELLA	BS	0,15
E052	GISSI	CH	0,5	E202	GROSOTTO	GR	0,2	E365	ISPANI	SA	0,2
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4	E203	GROSSO	TO	0,2	E366	ISPICA	RG	0,5
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2	E204	GROTAFERRATA	RM	0,4	E367	ISPRA	VA	0,4
E055	GIULIANA	PA	0,5	E205	GROTTAGLIE	TA	0,5	E368	ISSIGLIO	TO	0,5
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,5	E206	GROTAMINARDA	AV	0,1	E369	ISSIME	AO	0*
E056	GIULIANO TEATINO	CH	0,4	E207	GROTANMARE	AP	0,5	E370	ISSO	BG	0*
E058	GIULIANOVA	TE	0,5	E208	GROTIAZZOLINA	AP	0,5	E371	ISSOGNE	AO	0
E059	GIUNCUGNANO	IU	0,5	E209	GROTTE	AG	0*	E373	ISTRANA	TV	0,2
E060	GIUNGGANO	SA	0,2	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,5	E374	ITALA	ME	0,5
E061	GIURDIGNANO	LE	0,2	E212	GROTTERIA	RC	0,5	E375	ITRI	LT	0,4
E062	GIUSSAGO	PV	0,2	E213	GROTTOLE	MT	0,3	E376	ITTIREDDU	SS	0,3
E063	GIUSSANO	MI	0*	E214	GROTTOLELLA	AV	0,4	E377	ITIRRI	SS	0*
E064	GILSTENCE	SV	0,15	E215	GRUARO	VE	0,5	E378	IVANO FRACENA	TN	0*
E065	GIUSTINO	TN	0*	E216	GRUGLIASCO	TO	0,1	E379	IVREA	TO	0,5
E066	GIUSVALLA	SV	0,1	E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	0*	E380	IZANO	CR	0,2
E067	GIVOLETTO	TO	0,2	E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	0,2	E274	JACURSO	CZ	0,4
E068	GIZZERIA	CZ	0,2	E221	GRUMENTO NOVA	PZ	0,2	E381	JELSI	CB	0*
E069	GLORENZA - GLURNS	BZ	0*	E222	GRUMES	TN	0*	E382	JENNE	RM	0,2
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,4	E223	GRUNO APPULA	BA	0,2	E386	JERACONO CON GRAGO	VA	0,5
E072	GODIASCO	PV	0,1	E224	GRUNO NEVANO	NA	0,5	E387	JERZU	NU	0*
E074	GODRANO	PA	0,5	E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	0,2	E388	JESI	AN	0,3
E078	GOITO	MN	0,2	E227	GUAGNANO	LE	0,5	E388	JESOLO	VE	0,3
E079	GOLASECCA	VA	0,2	E228	GUALDO	MC	0,5	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	0,2
E081	GOLFRENZO	PV	0*	E229	GUALDO CATTANEO	PG	0,5	E389	JOPPOLO	VG	0,5
M274	GOLFO ARANCI	SS	0*	E230	GUALDO TADINO	PG	0,2	E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AV	0*
E082	GOMBITON	CR	0,5	E232	GUALTIERI	RE	0,2	E391	JOVENCAN	AO	0*
E083	GONARS	UD	0,5	E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,4	E394	LA CASSA	TO	0*
E084	GONI	CA	0*	E234	GUAMAGGIORE	CA	0,3	E423	LA LOGGIA	TO	0,35
E086	GONNESA	CA	0,5	E235	GUANZATE	CO	0*	E425	LA MADDALENA	SS	0,2
E087	GONNOSCODINA	OR	0*	E236	GUARCINO	FR	0,4	A308	LA MAGDELEINE	AO	0*
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,4	E240	GUARDA VENETA	RO	0,5	E430	LA MORRA	CN	0,5
D585	GONNOSINO	OR	0*	E237	GUARDAPOSONE	VC	0*	E498	LA SALLE	AO	0*
E094	GONZATRAMATZA	OR	0*	E238	GUARDAPAGLIO	AO	0*	E463	LA SPIZZA	SP	0,1
E089	GONZAGA	MN	0,5	E239	GUARDAVALLE	CZ	0,5	E470	LA THULLE	AO	0*
E090	GORDONA	SO	0*	E241	GUARDEA	TR	0,4	E491	LA VALLE - WENGEN	BZ	0*
E091	GORGA	RM	0,5	E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	0,2	E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,4
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,5	E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	0*	E392	LABICO	RM	0,4
E093	GORGOGNONE	MT	0,2	E242	GUARDIA PIEMONTESE	GS	0,4	E393	LABRO	RI	0,4
E094	GORGONZOLA	MI	0,2	E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	0,5	E395	LACCHIARELLA	MI	0,5
E096	GORGONO SICOLO	AQ	0,2	E243	GUARDIAGRELE	CH	0,2	E396	LACCO AMENO	NA	0*
E098	GORIZIA	GO	0,1	E244	GUARDIAFIERA	CB	0,2	E397	LACEDONIA	AV	0,4
E101	GORLA MAGGIORE	VA	0*	E248	GUARDIAREGIA	CB	0*	E398	LACES - LATSCH	BZ	0*
E102	GORLA MINORE	VA	0,2	E250	GUARDISTALLO	BI	0,2	E400	LACONI	NU	0*
E100	GORLAGO	BG	0,4	E251	GUARENE	CN	0,2	M212	LADISPOLI	RM	0,3
E103	GORLE	BG	0,1	E252	GUASILA	CA	0,2	E401	LAERRU	SS	0*
E104	GORNATE-OLONA	VA	0,2	E253	GUASTALLA	RE	0,1	E402	LAGANADI	RC	0*
E106	GORNO	BG	0,3	E255	GUAZZORA	AL	0*	E403	LAGHI	VI	0*
E107	GORO	FE	0,2	E256	GUBBIO	PG	0,4	E405	LAGLIO	CO	0,5
E109	GORRETO	GE	0,5	E258	GUDO VISCONTI	MI	0*	E406	LAGNASCO	CN	0,1
E111	GORZEGNO	CN	0,2	E259	GUGLIONESI	CB	0,5	E407	LAGO	CS	0,4
E113	GOSALDO	BL	0,4	E261	GUIDIZZOLO	MN	0,4	E409	LAGONEGRO	PZ	0,5
E114	GOSSOLENGO	PC	0,1	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	0*	E410	LAGOSANTO	FE	0,2
E115	GOTTASECCA	CN	0,4	E264	GUGLIA	MO	0*	E412	LAGUNDO - ALGUND	AO	0*
E116	GOTTIENGO	BS	0*	E266	GUILMI	CH	0,2	E414	LAUGUEGLIA	SV	0*
E118	GOVONE	CN	0,3	E269	GURRO	VB	0*	E415	LAINATE	MI	0,2
E120	GOZZANO	NO	0,4	E270	GUSPINI	CA	0,5	E416	LAINO	CO	0,5
E122	GRADARA	PU	0,5	E271	GUSSAGO	BS	0,2	E417	LAINO BORGO	CS	0,4
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	0*	E272	GUSSOLA	CR	0,4	E419	LAINO CASTELLO	CS	0*
E125	GRADO	GO	0*	E273	HONE	AO	0*	E420	LAION - LAJEN	BZ	0*
E126	GRADOLI	VT	0,2	E280	IBRO	BS	0,1	E421	LAVES - LEIFERS	BZ	0,4
E127	GRAFFIGNANA	LO	0,4	E281	IGLESIAS	CA	0,2	E413	LAJATICO	PI	0,1
E128	GRAFFIGNANO	VT	0,5	E282	IGLIANO	CN	0*	E422	LALLIO	BG	0*
E130	GRAGLIA	BI	0,5	E283	ILBONO	NU	0*	E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	0,4
E131	GRAGNANO	NA	0,2	E284	ILLASI	VR	0,5	E426	LAMA MOCOCCO	MO	0,2
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2	E285	ILLORAI	SS	0*	E428	LAMBRUGO	CO	0,4
E133	GRAMMICHELE	CT	0*	E287	IMBERSAGO	LC	0,3	M208	LAMIEZZA TERME	CZ	0,2
E134	GRANAROLO	AT	0,2	E288	IMBERI	TN	0*	E429	LAMONI	BL	0,2
E135	GRANAGLIONE	BO	0,2	E289	IMOLA	BO	0,2	E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	0,3	E290	IMPERIA	IM	0,5	E432	LAMPORCCHIO	PT	0,4
E138	GRANCONA	VI	0,2	E291	IMPRUNETA	FI	0,5	E433	LAMPORO	VC	0,2
E139	GRANDATE	CO	0*	E292	INARZO	VA	0,3	E434	LANA - LANA	BZ	0*
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	0,2	E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	0,5	E435	LANCIANO	CH	0,4
E142	GRANDI	ME	0,2	E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,3	E436	LANCIANO	NO	0,4
E143	GRANOSCO CON MONTICELLO	NO	0,2	E297	INCUDINE	BS	0*	E437	LANDRIANO	PV	0,4
E144	GRANTOLA	VA	0,5	E299	INDUNO OLONA	VA	0*	E438	LANGHIRANO	PR	0,5
E145	GRANTORTO	PD	0*	E301	INGRIA	TO	0,5	E439	LANGOSCO	PV	0,2
E146	GRANZE	PD	0,2	E304	INTRAGNA	VB	0*	E441	LANUSEI	NU	0,2
E147	GRASSANO	MT	0,2	E305	INTROBIO	LC	0,5	C767	LANUVIO	RM	0,3
E148	GRASSOBBIO	BG	0*	E306	INTROD	AO	0*	E443	LANZADA	SO	0,1
E149	GRATERIA	PA	0,5	E307	INTRODACCUA	AO	0*	E444	LANZO D'INTELVI	CO	0,4
E150	GRAJNO	TN	0*	E308	INTROZZO	LC	0,4	E445	LANZO TORINESE	TO	0,5
E151	GRAVEDONA	CO	0,2	E309	INVERIGO	CO	0,2	E447	LAPEDONA	AP	0,5
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,5	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,35	E448	LAPIO	AV	0,2
E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,4	E311	INVERSO PINASCA	TO	0,5	E450	LAPPANO	CS	0*
E154	GRAVERE	TO	0,2	E313	INVERUNO	MI	0*	A345	L'AQUILA	AQ	0,4
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,5	E314	INVORIO	NO	0*	E451	LARCIANO	PT	0,5
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	0,4	E317	INZAGO	MI	0,2	E452	LARDARO	TN	0*
E158	GRAZZANISE	CE	0,4	E321	IONADI	VV	0,5	E454	LARDIRAGO	PV	0,4
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	0*	E323	IRGOI	NU	0*	E455	LARI	PI	0,4
E160	GRECCIO	RI	0,2	E325	IRMA	BS	0*	M207	LARIANO	RM	0,3
E161	GRECI	AV	0,2	E326	IRSIANA	MT	0,1	E456	LARINO	CB	0,2
E163	GREGGIO	VC	0*	E327	ISASCA	CN	0,5	E464	LAS PLASSAS	CA	0*
E164	GREMIASCO	AL	0*	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,5	E457	LASA - LAAS	BZ	0*
E165	GRESSAN	AO	0*	E329	ISCHIA	NA	0,5	E459	LASCARI	PA	0,5
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	0*	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	0,2	E461	LASINO	TN	0*
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	0	E332	ISCHITELLA	FG	0,5	E462	LASNIGO	CO	0,4
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	0,5	E333	ISEO	BS	0,4	E465	LASTEBASSE	VI	0,1
E170	GREZZAGO	MI	0,5	E334	ISERA	TN	0*	E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,4
E171	GREZZANA	VR	0,4	E335	ISERNIA	IS	0,5	E467	LATERA	VT	0,4
E172	GRIANTE	CO	0,2	E336	ISILI	NU	0,4	E468	LATERINA	AR	0,5
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	0,2	E337	ISNELLO	PA	0,2	E469	LATERZA	TA	0,2
E177	GRIGNASCO	NO	0,2	E338	ISOLA D'ASTI	AT	0,1	E471	LATIANO	BR	0,4
E178	GRIGNO	TN	0*	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	0*	E472	LATINA	LT	0,4
E179	GRIMACCO	UD	0*	E348	ISOLA DEL GIUGLIO	GR	0*	E473	LATISANA	UD	0,3
E180	GRIMALDI	CS	0,5	E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	0*	E474	LATRONICO	PZ	0,4
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	0,4	E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,5	E475	LATTARICO	CS	0,2
E184	GRIGNANO DI ZOCCO	VI	0,2	E341	ISOLA DEL PIANO	PU	0,5	E476	LAVINIO	UD	0*
E185	GRISOLIA	CS	0*	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	0,4	E480	LAUREANA CILENTO	SA	0,1
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	0,3	E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	0,5	E479	LAUREANA DI BORRELO	RC	0,5
E188	GROGNARDO	AL	0,2	E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	0*	E481	LAUREGNO - LAUREIN	BZ	0*
E189	GROMO	BG	0	E353	ISOLA DI FONDRÀ	BG	0*	E482	LAURENZANA	PZ	0*
E191	GRONDONA	AL	0,5	E356	ISOLA DOVARESE	CR	0*	E483	LAURIA	PZ	0,5
E192	GRONIE	BG	0*	E358	ISOLA RIZZA	VR	0,4	E484	LAURIANO	TO	0,5
E193	GROGNARDO	CR	0,2	E360	ISOLA SANT'ANTONIO	RI	0,5	E485	LAURINO	SA	0,2
E195	GROPPELLO CAIROLI	PV	0,3	E354	ISOLA VICENTINA	VI	0,2	E486	LAURITO	SA	0,5
E196	GROPPARELLO	PC	0,1	E345	ISOLABELLA	TO	0*	E487	LAURO	AV	0,5
E199	GROSCAVALLO	TO	0,2	E346	ISOLABONA	IM	0*	E488	LAVAGNA	GE	0,2
E200	GROSIO	SO	0,2	E363	ISOLE TREMITI	FG	0*	E489	LAVAGNO	VR	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E492	LAVARONE	TN	0*	E649	LODINE	NU	0*	E805	MAGIONE	PG	0,5
E493	LAVELLO	PZ	0,2	E652	LODRINO	BS	0,2	E806	MAGISANO	CZ	0,2
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	0*	E654	LOGRATO	BS	0*	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,5
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	0,2	E655	LOIANO	BO	0,4	E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,4
E497	LAVENONE	BS	0,5	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,5	E811	MAGLIANO DE' MARSI	AG	0,2
E498	LAVIANO	SA	0*	E656	LOMAGNA	LC	0,4	E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,4
E500	LAVIS	TN	0*	E658	LOMASO	TN	0*	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0*
E502	LAZISE	VR	0*	E659	LOMAZZO	CO	0,2	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,5
E504	LAZZATE	MI	0*	E660	LOMBARDORE	TO	0,5	E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,5
E506	LECCE	LE	0*	E661	LOMBRIASCO	TO	0*	E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	0*	E662	LOMELLO	PV	0,2	E815	MAGLIE	LE	0,5
E507	LECCO	LC	0*	E664	LONA LASES	TN	0*	E816	MAGLIOLO	SV	0*
E509	LEFFE	BG	0*	E665	LONATE CEPPINO	VA	0,2	E817	MAGLIONE	TO	0,3
E510	LEGGIUNO	VA	0,2	E666	LONATE POZZOLO	VA	0,2	E818	MAGNACAVALLO	MN	0,5
E512	LEGNAGO	VR	0,3	E667	LONATO	BS	0,2	E819	MAGNAGO	MI	0,3
E514	LEGNANO	MI	0*	E668	LONDA	FI	0,4	E821	MAGNANO	BI	0,2
E515	LEGNARO	PD	0,2	E669	LONGANO	IS	0,2	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0*
E517	LEI	NU	0*	E671	LONGARE	VI	0,4	E825	MAGOMADAS	NU	0*
E518	LEINI	TO	0,2	E672	LONGARONE	BL	0*	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0*
E519	LEVI	GE	0,5	E673	LONGHENA	BS	0*		MARGREIB AN DE	CO	0*
E520	LEMMIE	TO	0,3	E674	LONGI	ME	0*	E830	MAGREGLIO	CO	0*
E522	LENDINARA	RO	0,5	E675	LONGIANO	FC	0*	E834	MAIDA	CZ	0,2
E523	LENI	ME	0,4	E677	LONGOBARDI	CS	0*	E835	MAIERA'	CS	0,5
E524	LENNA	BG	0*	E678	LONGOBUCCO	CS	0*	E836	MAIERATO	VV	0,2
E525	LENNO	CO	0,3	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,2	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,2
E526	LENO	BS	0*	E681	LONGONE SABINO	RI	0,2	E838	MAIOLO	PU	0,5
E527	LENOGLIA	LT	0,2	E682	LONGO	VA	0,5	E839	MAIORI	SA	0,4
E528	LENTA	VC	0,2	E683	LORANZE'	TO	0,5	E840	MAIRAGO	LO	0,4
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,3	E684	LOREGGIA	PD	0,2	E841	MAIRANO	BS	0,2
E531	LENTELLA	CH	0,5	E685	LOREGLIA	VB	0*	E842	MAISSANA	SP	0*
C562	LENTIAI	BL	0,4	E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,4	E833	MAJANO	UD	0,2
E532	LENTINI	SR	0,35	E688	LORENZANA	PI	0,4	E843	MALAGNINO	CR	0,2
E535	LEONESSA	RI	0*	E689	LOREO	RO	0,5	E844	MALBERGO	BO	0,3
E536	LEONFORTE	BN	0,5	E690	LORETO	AN	0,2	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	0*
E537	LEPORANO	TA	0,4	E691	LORETO APRUTINO	PE	0,5	E848	MALCESINE	VR	0*
E538	LEQUILE	LE	0,2	E692	LORIA	TV	0,1	E850	MALE'	TN	0*
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2	E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,5	E851	MALEGNO	BS	0*
E539	LEQUIO TANARO	CN	0*	E694	LORO PICENO	MC	0,4	E852	MALEO	LO	0,4
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0*	E695	LORSICA	GE	0,4	E853	MALESKO	VB	0*
E542	LERICI	SP	0,1	E698	LOSINE	BS	0*	E854	MALETTO	CT	0*
E543	LERMA	AL	0,2	E700	LOTZORAI	NU	0*	E855	MAIFA	ME	0,3
E544	LESA	NO	0,1	E704	LOVERE	BG	0,4	E856	MALGESSO	VA	0,4
E546	LESEGNIO	CN	0,3	E705	LOVERO	SO	0*	E858	MALGRATE	LC	0,1
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,2	E706	LOZIO	BS	0,2	E859	MALITO	CS	0,5
E549	LESINA	FG	0,2	E707	LOZZA	VA	0,4	E860	MALLARE	SV	0,5
E550	LESMO	MI	0*	E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,4	E862	MALLES VENOSTA - MALS	BZ	0*
E551	LESSOLO	TO	0,2	E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,5	E863	MALNATE	VA	0*
E552	LESSONIA	BI	0,4	E711	LOZZOLO	VC	0,4	E864	MALO	VI	0,5
E553	LESTIZZA	UD	0,5	E712	LU	AL	0,5	E865	MALONNO	BS	0,2
E554	LETINO	CE	0,1	E713	LUBRIANO	VT	0,2	E866	MALOSCO	TN	0*
E555	LETOJANNI	ME	0,5	E715	LUCCA	LU	0,5	E868	MALTIGNANO	AP	0,5
E557	LETTERE	NA	0,5	E714	LUCCA SICULA	AG	0*	E869	MALVAGNA	ME	0,5
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,3	E716	LUCCERA	FG	0,4	E870	MALVICINO	AL	0*
E559	LETTOPALENA	GH	0,4	E718	LUCIGNANO	AR	0,5	E872	MALVITO	CS	0,5
E560	LEVANTO	SP	0,2	E719	LUCINASCO	IM	0,5	E873	MAMMOLA	CR	0,5
E562	LEVATE	BG	0,2	E722	LUCITO	CB	0*	E874	MAMOIADA	NU	0*
E563	LEVERANO	LE	0*	E723	LUCO DEI MARSI	AQ	0*	E875	MANCIANO	GR	0,2
E564	LEVICE	CN	0,2	E724	LUCOLI	AQ	0*	E876	MANDANICI	ME	0,3
E565	LEVICO TERME	TN	0*	E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0,3	E877	MANDAS	CA	0,3
E566	LEVONE	TO	0,3	E727	LUGNACCO	TO	0,5	E878	MANDATORICCIO	CS	0,2
E569	LEZZENO	CO	0*	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0,2	E879	MANDA	RM	0*
E570	LIBERI	CE	0,4	E730	LUGO	RA	0,4	E879	MANDELO DEL LARIO	IC	0,2
E571	LIBRIZZI	ME	0,5	E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,5	E880	MANDELLO VITTA	NO	0*
E573	LICATA	AG	0*	E734	LUNINO	VA	0,3	E882	MANDURIA	TA	0,5
E574	LICCIANA NARDI	MS	0,2	E735	LUISAGO	CO	0,1	E883	MANERBA DEL GARDA	BS	0*
E576	LICENZA	RM	0*	E736	LUIA	NU	0*	E884	MANERBIO	BS	0,1
E578	LICODIA EUBEA	CT	0*	E737	LUMARZO	GE	0,5	E885	MANFREDONIA	FG	0,5
E581	LIERNA	LC	0,4	E738	LUMEZZANE	BS	0*	E887	MANGIO	CN	0,5
E583	LIGNANA	VC	0*	E742	LUNAMATRONA	CA	0,5	E888	MANGONE	CS	0,2
E584	LIGNANO SABBIAADORO	UD	0*	E743	LUNANO	PU	0,5	M283	MANIACE	CT	0,2
E585	LIGONCHIO	RE	0,4	B389	LUNGAVILLA	PV	0,4	E889	MANIAGO	PN	0*
E586	LIGOSULLO	UD	0*	E745	LUNGRIO	CS	0,5	E891	MANOCALZATI	AV	0,2
E587	LILLIANES	AO	0*	E746	LUGOSANO	AV	0*	E892	MANOPPELLO	PE	0,2
E588	LIMANA	BL	0,3	E747	LUGOSANTO	SS	0*	E893	MANSUE'	TV	0,5
E589	LIMATOLA	BN	0,2	E748	LUPARA	CB	0,2	E894	MANTE	CN	0,5
E590	LIMBADI	VV	0,4	E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,4	E896	MANTELLO	SO	0,1
E591	LIMBIATE	MI	0,3	E750	LURAGO MARINONE	CO	0*	E897	MANTOVA	MN	0,4
E592	LIMENA	PD	0,4	E751	LURANO	BG	0,4	E899	MANZANO	UD	0*
E593	LIMDO COMASCO	CO	0,3	E752	LURAS	SS	0*	E900	MANZIANA	RM	0,5
E594	LIMINA	ME	0,5	E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,2	E901	MAPELLO	BG	0,5
E595	LIMONE PIEMONTE	CN	0*	E754	LUSCIANO	CE	0,2	E902	MARA	SS	0*
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0*	E757	LUSERNA	TN	0*	E903	MARACALAGONIS	CA	0,4
E599	LIMOSANO	CB	0*	E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0,3	E904	MARANELLO	MO	0,2
E600	LINAROLO	PV	0,4	E759	LUSERNETTA	TO	0,2	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0*
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0*	E760	LUSEVERA	UD	0,2	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,4
E605	LIONI	AV	0,2	E761	LUSIA	RO	0,5	E908	MARANO EQUO	RM	0*
E606	LIPARI	ME	0*	E762	LUSIANA	VI	0,2	E910	MARANO LAGUNARE	UD	0*
E607	LIPOMO	CO	0,2	E763	LUSIGLIE'	TO	0,2	E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,5
E608	LIRIO	PV	0,2	E764	LUSON - LUSEN	BZ	0*	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,5
E610	LISCATE	MI	0*	E767	LUSTRA	SA	0*	E905	MARANO SUL PANARO	MO	0,4
E611	LISCIA	CH	0,5	E769	LUVINATE	VA	0,2	E907	MARANO TICINO	NO	0,4
E613	LISCIANO NICCONI	PG	0,4	E770	LIZZANA	BG	0,2	E912	MARANO VICENTINO	VI	0,2
E614	LISIGNAGO	TN	0*	E772	LIZZARA	RE	0,3	E917	MARAZZANA	AZ	0,4
E615	LISIO	CN	0,4	E773	LUZZI	CS	0,4	E919	MARATEA	PT	0,5
E617	LISSONE	MI	0,1	E775	MACCAGNO	VA	0	E921	MARCALLO CON CASONE	MI	0,2
E620	LIVERI	NA	0,4	E777	MACCASTORNA	LO	0,2	E922	MARCARIA	MN	0,5
E621	LIVIGNO	SO	0*	E778	MACCCHIA D'ISERNIA	IS	0,4	E923	MARCEDUSA	CZ	0*
E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	BL	0*	E780	MACCCHIA VALFOTORE	CB	0,2	E924	MARCELLINA	RM	0,3
E623	LIVO	CO	0*	E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2	E925	MARCELLINARA	CZ	0,2
E624	LIVO	TN	0*	E782	MACELLO	TO	0*	E927	MAR CETELLI	RI	0*
E625	LIVORNO	LI	0,4	E783	MACERATA	MC	0,4	E928	MARCHENO	BS	0,2
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,2	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4	E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E627	LIVRAGA	LO	0,3	E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,5	E930	MARCIANA	U	0*
E629	LIZZANELLO	LE	0,4	E786	MACHERIO	MI	0,1	E931	MARCIANA MARINA	U	0,2
E630	LIZZANO	TA	0,5	E787	MACLODIO	BS	0*	E932	MARCIANESE	CE	0,2
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,4	E788	MACCOMER	NU	0,2	E933	MARCIANO DELLA CHIANGA	AR	0,4
E632	LOANO	SV	0,2	E789	MACRA	CN	0,5	E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E633	LOAZZOLO	AT	0,2	E790	MACUGNAGA	VE	0,5	E936	MARCON	VE	0,5
E635	LOCANA	TO	0,4	E791	MADDALONI	CE	0,5	E938	MAREBBE - ENNEBERG	BZ	0*
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,5	E342	MADESIMO	SO	0	E939	MARENE	CN	0,2
E638	LOCATE VARESINO	CO	0,4	E793	MADIGNANO	CR	0,1	E940	MARENO DI PIAVE	TV	0,1
E640	LOCATELLO	BG	0,2	E794	MADONNE	BG	0,5	E941	MARENTINO	TO	0,1
E644	LOCERI	NU	0*	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2	E944	MARETTO	AT	0,2
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2	E798	MAENZA	LT	0,5	E945	MARGARITA	CN	0*
E646	LOCRI	RC	0,5	E799	MAFALDA	EB	0*	E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,5
E646	LOCULI	NU	0,2	E800	MAGASA	BS	0,2	E947	MARGNO	IC	0*
E647	LODE'	NU	0*	E801	MAGENTIA	MI	0,5	E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0*
E648	LODI	LO	0,2	E803	MAGGIORA	NO	0*	E951	MARIANO COMENSE	CO	0,4
E651	LODI VECCHIO	LO	0,4	E804	MAGHERNO	PV	0*	E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E953	MARIANOPOLI	CL	0*	F097	MELDOLA	FC	0,2	F248	MISSAGLIA	LC	0
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4	F098	MELE	GE	0,25	F249	MISSANELLO	PZ	0*
E955	MARIGLIANO	NA	0,2	F100	MELEGNANO	MI	0,3	F250	MISTERBIANCO	CT	0,4
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	0,4	F101	MELENDUGNO	LE	0,4	F251	MISTRETTA	ME	0,1
E957	MARINEO	PA	0*	F102	MELETI	LO	0,2	F254	MOASCA	AT	0,2
E958	MARINÒ	RM	0,4	F104	MELFI	PZ	0,2	F256	MOCONESI	GE	0,5
E959	MARLENGO - MARLING	BZ	0*	F105	MELICUCCA'	RC	0*	F257	MODENA	MO	0,2
E960	MARLIANA	PT	0,5	F106	MELICUCCO	RC	0,4	F258	MODICA	RG	0*
E961	MARMENTINO	BS	0*	F107	MELILLI	SR	0*	F259	MODIGLIANA	FC	0,1
E962	MARMIROLO	MN	0,2	F108	MELISSA	KR	0,1	F261	MODULO	NU	0*
E963	MARMORA	CN	0,3	F109	MELISSANO	LE	0,4	F262	MODUGNO	BA	0*
E965	MARNATE	VA	0,4	F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0,1	F263	MOENA	TN	0*
E967	MARONE	BS	0,5	F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2	F265	MOCGIO	LC	0,1
E968	MAROPATI	RC	0,4	F110	MELITO IRRINO	AV	0,4	F266	MOCGIO UDINESE	UD	0*
E970	MAROSTICA	VI	0,2	F113	MELIZZANO	BN	0,5	F267	MOGLIA	MN	0*
E971	MARRADI	FI	0,5	F114	MELLE	CN	0*	F268	MOGLIANO	MC	0,5
E972	MARRUBIU	OR	0,2	F115	MELLO	SO	0*	F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,5
E973	MARSAGLIA	CN	0*	F117	MELPIGNANO	LE	0*	F270	MOGORELLA	OR	0,4
E974	MARSALA	TP	0,1	F118	MELPINA - MOLTEN	BZ	0*	F272	MOGORO	OR	0,2
E975	MARSCLIANO	PG	0,5	F119	MELZO	MI	0,5	F274	MOIANO	BN	0,5
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,2	F120	MENAGGIO	CO	0,5	F275	MOIAMAICO	UD	0*
E977	MARSICOVETERE	PZ	0,2	F121	MENAROLA	SO	0*	F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,5
E978	MARTA	VT	0,2	F122	MENCONICO	PV	0,2	F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2
E979	MARTANO	LE	0,4	F123	MENDATICA	IM	0*	F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
E980	MARTELLAGO	VE	0,3	F125	MENDICINO	CS	0,4	F279	MOIOLA	CN	0,2
E981	MARTELLO - MARTELL	BZ	0*	F126	MENFI	AG	0,1	F280	MOLA DI BARI	BA	0,4
E982	MARTIGNACCO	UD	0,2	F127	MERTANA	RM	0*	F281	MOLARE	LC	0,2
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0,2	F130	MEOLO	VE	0,5	F282	MOLAZZANA	LU	0,4
E984	MARTIGNANO	LE	0,4	F131	MERANA	AL	0,2	F284	MOLFETTA	BA	0,3
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,4	F132	MERANO - MERAN	BZ	0,1	M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
E987	MARTINENGO	BG	0,5	F133	MERATE	LC	0,1	F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0*
E988	MARTINIANA PO	CN	0*	F134	MERCALLO	VA	0,2	F287	MOLINARA	BN	0*
E989	MARTINISCIURO	TE	0,5	F135	MERCATELLO SUL METAURO	PJ	0,5	F288	MOLINELLA	BO	0,1
E990	MARTIRANO	CZ	0,3	F136	MERCATINO CONCA	PU	0,5	F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0,1
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0,4	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,4	E293	MOLINO DEI TORTI	AL	0,2
E992	MARTIS	SS	0*	F139	MERCATO SARACENO	FC	0,5	F294	MOLISE	CB	0,2
E993	MARTONE	RC	0*	F140	MERCENASCO	TO	0,5	F295	MOLITERNO	PZ	0,2
E994	MARUDO	LO	0,2	F141	MERCUGLIANO	AV	0,1	F297	MOLLIA	VC	0,1
E995	MARUGGIO	TA	0,5	F144	MERETO DI TOMBA	UD	0,1	F301	MOLICHO	RC	0,2
B689	MARZABOTTO	BO	0,5	F145	MERGO	LC	0,4	F304	MOLTENO	LC	0,2
E999	MARZANO	PV	0,5	F146	MERGOZZO	VB	0,1	F305	MOLTRASIO	CO	0,4
E998	MARZANO APPIO	CE	0,2	F147	MERI'	ME	0,4	F306	MOLVENA	VI	0,2
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0,2	F148	MERLARA	PD	0,5	F307	MOLVENO	TN	0*
F001	MARZI	CS	0,2	F149	MERLINO	LO	0,3	F308	MOMBALDONE	AT	0,5
F002	MARZIO	VA	0,5	F151	MERONE	CO	0,2	F309	MOMBARCARO	CN	0,2
M270	MASAINAS	CA	0*	F152	MESAGNE	BR	0,5	F310	MOMBAROCCHIO	PU	0,5
F003	MASATE	MH	0,35	F153	MESE	SO	0,2	F311	MOMBARUZZO	AT	0,4
F004	MASCAI	CT	0,3	F154	MESENZANA	VA	0*	F312	MOMBASIGLIO	CN	0,5
F005	MASCALUCIA	CT	0,5	F155	MESERO	MI	0,2	F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0*
F006	MASCHITO	PZ	0,4	F156	MESOLA	FE	0,2	F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,5
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2	F157	MESORACA	KR	0,1	F316	MOMBERCELLI	AT	0,4
F009	MASER	TV	0,3	F158	MESSINA	ME	0,5	F317	MOMO	NO	0,2
F010	MASERA	VB	0*	F161	MESTRINO	PD	0,2	F318	MOMPANTERO	TO	0,5
F011	MASERA DI PADOVA	PD	0,4	F162	META	NA	0,5	F319	MOMPEO	RI	0,5
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,4	F164	MELUGLIANO	TO	0,5	F320	MOMPERONE	AL	0*
F013	MASI	PD	0,4	F165	MEZZAGO	MI	0,4	F322	MONACILIONI	CB	0,2
F016	MASI TORELLO	FE	0,4	F168	MEZZANA	TN	0*	F323	MONALE	AT	0*
F015	MASIO	AL	0,4	F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,3	F324	MONASTERACE	RC	0,2
F017	MASLIANICO	CO	0*	F167	MEZZANA MORTIGUENGO	BI	0,45	F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,4
F019	MASON VICENTINO	VI	0,1	F171	MEZZANA RABATTONNE	PV	0,2	F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,2
F020	MASONE	GE	0,5	F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	0,4	F328	MONASTERO DI VASCO	CN	0,5
F023	MASSA	MS	0,35	F173	MEZZANEGO	GE	0,2	F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0*
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2	F174	MEZZANI	PR	0,2	F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	0,4
M289	MASSA DI SOMMA	NA	0,3	F175	MEZZANINO	PV	0,2	F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,5
F025	MASSA E COZZILE	PT	0,2	F176	MEZZANO	TN	0*	F332	MONASTIER DI TREVISO	CA	0,2
F021	MASSA FERMANA	AP	0,35	F181	MEZZEGRA	CO	0,2	F333	MONASTIR	TV	0,4
F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,5	F182	MEZZE NILE	FE	0,2	F335	MONCALIERI	TO	0,46
F029	MASSA LOMBARDA	RA	0,4	F183	MEZZOCORONA	TN	0*	F336	MONCALVO	AT	0,5
F030	MASSA LUBRENSE	NA	0*	F184	MEZZOJUSO	PA	0,5	D553	MONCENSI	TO	0*
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,4	F186	MEZZOLO	BG	0*	F337	MONCESTINO	AL	0,5
F024	MASSA MARTANA	FG	0,2	F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0*	F338	MONCHIERO	CN	0*
F027	MASSAFRA	TA	0,4	F188	MEZZOMERICO	NO	0,4	F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,5
F028	MASSALENGO	LO	0,5	F189	MIAGLIANO	BI	0,5	F341	MONCLASSICO	TN	0*
F033	MASSANZAGO	PD	0,4	F190	MIANE	TV	0,4	F342	MONCRIVELLO	VC	0,2
F035	MASAROSA	LU	0,4	F191	MIASINO	NO	0,4	F343	MONCUCCIO TORINESE	AT	0,2
F037	MASSAZZA	BI	0,4	F192	MIAZZINA	VB	0*	F346	MONDANO	RN	0,5
F041	MASSELLO	TO	0,1	F193	MICIGLIANO	RI	0,5	F347	MONDAVIO	PU	0,5
F042	MASSERANO	BI	0,4	F194	MIGGIANO	LE	0,1	F348	MONDOLOFO	PU	0,5
F044	MASSIGNANO	AP	0,5	F196	MIGLIANICO	CH	0*	F351	MONDOVI'	CN	0,2
F045	MASSIMENO	TN	0*	F198	MIGLIARICO	FE	0,5	F352	MONDRAGONE	CE	0*
F046	MASSIMINO	SV	0,5	F199	MIGLIARO	FE	0,4	F354	MONEGUZZO	GE	0,2
F047	MASSINO VISCONTI	NO	0*	F200	MIGLIERINA	CZ	0,2	F355	MONESIGLIO	CL	0,5
F048	MASSIOLA	VB	0*	F201	MIGLONICO	MT	0,5	F356	MONFALCONE	GO	0,1
F050	MASULLAS	OR	0,5	F202	MIGNANEGO	GE	0,5	F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,4
F051	MATELICA	MC	0,5	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,4	F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,5
F052	MATERA	MF	0,3	F205	MILANO	MI	0*	F360	MONFUMO	TV	0,2
F053	MATHI	TO	0,3	F206	MILAZZO	ME	0,4	F361	MONGARDINO	AT	0,3
F054	MATINO	LE	0*	E518	MILENA	CL	0,2	F363	MONGHIDORO	BO	0,4
F055	MATRICE	CB	0*	F207	MILETO	VV	0,5	F364	MONGIANA	VV	0*
F058	MATTIE	TO	0,2	F208	MILIS	OR	0*	F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0*
F059	MATTINATA	FG	0,4	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2	F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0*
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,2	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,5	F369	MONGRANDO	BI	0,5
F063	MAZZANO	BS	0,1	F213	MILLESIMO	SV	0,5	F370	MONGRASSANO	CZ	0*
F064	MAZZANO ROMANO	RM	0,2	F214	MILÒ	CT	0*	F371	MONGUELFO - WELSBURG	BS	0*
F065	MAZZARINO	CL	0,2	F216	MILZANO	BS	0*	F372	MONGUZZO	CO	0,2
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,4	F217	MINEO	CT	0*	F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0*
M271	MAZZARRONE	CT	0,5	F218	MINERBE	VR	0,4	F374	MONLEALE	AL	0,1
F067	MAZZE'	TO	0,5	F219	MINERBIO	BO	0,4	F375	MONNO	BS	0*
F068	MAZZIN	TN	0*	F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0,1	F376	MONOPOLI	BA	0,4
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0,1	F220	MINERVINO MURGE	BA	0,5	F377	MONREALE	PA	0*
F074	MEANA DI SUSÀ	NU	0,4	F223	MINORI	SA	0,4	F378	MONRUPINO	TS	0*
F073	MEANA SARDO'	NU	0*	F224	MINTURNO	LT	0,2	F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	0,5
F078	MEDA	MI	0,1	F225	MINUCCIANO	LU	0,4	F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,5
F080	MEDE	PV	0,4	F226	MIOGLIA	SV	0,2	F381	MONSANO	AN	0,2
F081	MEDEA	GO	0*	F229	MIRA	VE	0,4	F382	MONSELICE	PD	0,2
F082	MEDESANO	PR	0,2	F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,3	F383	MONSERRATO	CA	0,3
F083	MEDICINA	BO	0,2	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0*	F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,5
F084	MEDIGLIA	MH	0,3	F232	MIRABELLO	CS	0,3	F385	MONTABATE	CN	0,2
F085	MEDOLAGO	BG	0*	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,5	F386	MONTABONE	AT	0,4
F086	MEDOLE	MN	0*	F233	MIRABELLO SANITICO	CB	0*	F387	MONTACUTO	AL	0,4
F087	MEDOLLA	MO	0,4	F238	MIRADOLE TERME	PV	0,2	F390	MONTAGIA	AT	0,2
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,5	F239	MIRANDA	IS	0*	F391	MONTAGANO	CB	0,4
F089	MEDUINO	PN	0*	F240	MIRANDOLA	MO	0,3	F392	MONTAGNA - MONTAN	BZ	0,3
F091	MELGHIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4	F241	MIRANO	VE	0,4	F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0,2
F092	MELGHIADINO SAN VITALE	PD	0,5	F242	MIRTO	ME	0,5	F394	MONTAGNANA	PD	0,2
F093	MEINA	NO	0*	F244	MISANO ADRIATICO	RN	0*	F395	MONTAGNAREALE	ME	0,2
F094	MEL	BL	0,2	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,4	F396	MONTAGNE	TN	0*
F095	MELARA	RO	0,1	F246	MISLIMERI	PA	0*	F397	MONTAGUTO	AV	0*
F096	MELAZZO	AL	0,3	F247	MISINTO	MI	0*	F398	MONTAIONE	FI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,5	F513	MONTENGABBIONE	TR	0,3	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,4
F399	MONTALBANO JONICO	MT	0,2	F514	MONTÉGALDA	VI	0*	F692	MONTORIO ROMANO	RM	0,2
F402	MONTALCINO	SI	0,4	F515	MONTÉGALDELLA	VI	0,2	F693	MONTORIO INFERIORE	AV	0,5
F403	MONTALDEO	AL	0,3	F516	MONTÉGALLO	AP	0,2	F694	MONTORIO SUPERIORE	AV	0,5
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,5	F518	MONTÉGIOCCO	AL	0,1	F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0*	F519	MONTÉGIORDANO	CS	0,2	F697	MONTOTTONE	AP	0,5
F408	MONTALDO ROERO	CN	0,2	F520	MONTÉGIORGIO	AP	0,5	F698	MONTRESTA	NU	0*
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	0,4	F522	MONTÉGRANARO	AP	0,5	F701	MONTU' BECCARIA	PV	0,2
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,5	F523	MONTÉGRIDOIFO	RN	0,35	F703	MONVALLE	VA	0,4
F410	MONTALE	PT	0,3	F526	MONTÉGRIO VALTRAVAGLIA	VA	0,4	F704	MONZA	MI	0,5
F411	MONTALENGHE	TO	0,4	F527	MONTÉGROSSO D'ASTI	AT	0,35	F705	MONZAMBANO	BN	0,5
F414	MONTALLEGRO	AG	0*	F528	MONTÉGROSSO PIAN LATTE	IM	0*	F706	MONZUNO	MO	0,2
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,5	F529	MONTÉGROTTO TERME	PD	0,2	F708	MORANO CALABRO	CS	0*
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	0*	F531	MONTÉIASI	TA	0,5	F707	MORANO SUL PO	AL	0,5
F420	MONTALTO DORA	TO	0,5	F533	MONTÉLABBATE	PU	0,2	F709	MORANSENGO	AT	0*
F406	MONTALTO IUGURE	IM	0,5	F534	MONTÉLANICO	RM	0,2	F710	MORARO	GO	0,1
F417	MONTALTO PAVESE	PV	0*	F535	MONTÉLAPIANO	CH	0*	F711	MORAZZONE	VA	0,4
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	0,2	F536	MONTÉLEONE DI FERMO	AP	0,5	F712	MORBEGNO	SO	0,5
F422	MONTANARO	TO	0,5	F538	MONTÉLEONE DI PUGLIA	FG	0*	F713	MORBELLO	AL	0*
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	0*	F540	MONTÉLEONE DI SPOLETO	PG	0*	F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	0,4
F424	MONTANERA	CN	0,2	F543	MONTÉLEONE D'ORVIETO	TR	0,4	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	0*
F426	MONTANA ANTLIA	SA	0*	F542	MONTÉLEONE ROCCA DORIA	SS	0*	F717	MORCONE	BN	0*
F427	MONTANO LUCINO	CO	0*	F541	MONTÉLEONE SABINO	RI	0,3	F718	MORDANO	BO	0,2
F428	MONTAPPONE	AP	0,5	F544	MONTÉLEPRE	PA	0,3	F720	MORENGO	BG	0,5
F429	MONTAQUILA	IS	0,5	F545	MONTÉLIBRETTI	RM	0,2	F721	MORES	SS	0*
F430	MONTASOLA	RI	0*	F546	MONTÉLLA	AV	0,4	F722	MORESCO	AP	0,4
F432	MONTAURIO	CZ	0,5	F547	MONTÉLLO	BG	0*	F723	MORETTA	CN	0,4
F433	MONTAZZOLI	CH	0,4	F548	MONTÉLONGO	CB	0*	F724	MORFASSO	PC	0,5
F437	MONTÉ ARGENTARIO	GR	0,2	F549	MONTÉLPARO	AP	0,4	F725	MORGANO	PV	0,2
F456	MONTÉ CASTELLO DI VIBIO	PG	0,5	F550	MONTÉLUPO ALBESE	CN	0,1	F726	MORGEV	AO	0*
F460	MONTÉ CAVALLO	MC	0,2	F551	MONTÉLUPO FIORENTINO	FI	0,4	F727	MORGONGIORI	OR	0*
F467	MONTÉ CERIGNONE	PU	0,4	F552	MONTÉLUPONE	MC	0,4	F728	MORI	TN	0*
F476	MONTÉ COLOMBO	RN	0*	F555	MONTÉMAGGIORE AL METAURO	PU	0,5	F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,3
F434	MONTÉ CREMASCO	CR	0,2	F553	MONTÉMAGGIORE BELSITO	PO	0,2	F730	MORIMONDO	RM	0,4
F486	MONTÉ DI MALO	VI	0,4	F556	MONTÉMAGNO	AT	0,1	F731	MORIGERATI	SA	0,2
F488	MONTÉ DI PROCIDA	NA	0*	F558	MONTÉMALE DI CUNEO	CN	0*	D033	MORIMONDO	MI	0*
F517	MONTÉ GIBERTO	AP	0,5	F559	MONTÉMARANNO	AV	0,2	F732	MORINO	AQ	0,4
F524	MONTÉ GRIMANO TERME	PU	0,5	F560	MONTÉMARCIANO	AN	0,5	F733	MORIONDO TORINESE	TO	0*
F532	MONTÉ ISOLA	BS	0,4	F562	MONTÉMARZINO	AL	0,2	F734	MORLUPO	RM	0,4
F561	MONTÉ MARZENÒ	LC	0,5	F563	MONTÉMESOLA	TA	0,1	F735	MORMANNO	CS	0,2
F589	MONTÉ PORZIO	PU	0,5	F564	MONTÉMEZZO	CO	0,1	F736	MORNAGO	VA	0,3
F590	MONTÉ PORZIO CATONE	RM	0,3	F565	MONTÉMIGNANO	AR	0*	F737	MORNESE	AL	0,4
F599	MONTÉ RINALDO	AP	0,3	F566	MONTÉMILLETTO	AV	0,4	F738	MORNICO AL SERIO	BG	0*
F600	MONTÉ ROBERTO	AN	0,2	F568	MONTÉMILONE	PZ	0,5	F739	MORNICO LOSANA	PV	0,2
F603	MONTÉ ROMANO	VT	0,1	F569	MONTÉMITRO	CB	0,2	F740	MOROLO	FR	0,4
F616	MONTÉ SAN BIAGIO	IT	0,5	F570	MONTÉMONACO	AP	0,4	F743	MOROZZO	CN	0,1
F618	MONTÉ SAN GIACOMO	SA	0*	F572	MONTÉMURLO	PO	0,4	F744	MORZA DE SANCTIS	AV	0*
F520	MONTÉ SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	0*	F573	MONTÉMURRO	PZ	0*	F745	MORRO D'ALBA	AN	0,5
F619	MONTÉ SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1	F574	MONTENARS	UD	0*	F747	MORRO D'ORO	TE	0,5
F621	MONTÉ SAN GIUSTO	MC	0,5	F576	MONTÉNERO DI BISACCIA	CB	0,5	F746	MORRO REATINO	RI	0,5
F622	MONTÉ SAN MARTINO	MC	0,4	F579	MONTÉNERO SABINO	RI	0*	F748	MORRONO DEL SANNIO	CB	0*
F626	MONTÉ SAN PIETRANGELI	AP	0,2	F580	MONTÉNERO VAL COCCHIARA	IS	0*	F749	MORROVALLE	MC	0,4
F627	MONTÉ SAN PIETRO	BO	0,4	F578	MONTÉNERODOMO	CH	0,2	F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
F628	MONTÉ SAN SAVINO	AR	0,2	F582	MONTÉORISIO	CH	0,4	F751	MORSASCO	AL	0,4
F634	MONTÉ SAN VITO	AN	0,5	F586	MONTÉPAONE	CZ	0,5	F754	MORTARA	PV	0*
F629	MONTÉ SANTA MARIA TIBERINA	PG	0,5	F587	MONTÉPARANO	TA	0,2	F756	MORTEGLIANO	UD	0,5
F631	MONTÉ SANT'ANGELO	FG	0	F591	MONTÉPRANDONE	AP	0,5	F758	MORTERONE	LC	0*
F653	MONTÉ URANO	AP	0,4	F592	MONTÉPULCIANO	SI	0,5	F760	MORUZZO	UD	0,4
F664	MONTÉ VIDON COMBATTE	AP	0,5	F593	MONTÉPULCIANO	AN	0*	F761	MOSCAZZANO	CR	0,1
F665	MONTÉ VIDON CORRADO	AP	0,1	F594	MONTÉPULCIANO	AR	0,2	F762	MOSCHIANO	AV	0,5
F440	MONTÉBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	0*	F595	MONTÉPULCIANO	AG	0,5	F764	MORSANO SANT'ANGELO	CT	0,5
F441	MONTÉBELLO DI BERTONIA	PE	0,4	F596	MONTÉREALE VALCELLINA	PN	0*	F765	MOSCUFO	PE	0,4
D746	MONTÉBELLO IONICO	RC	0,2	F597	MONTÉRENZIO	BO	0,4	F766	MOSSO IN PASSIRIA - MOOS IN PASSEIER	BZ	0*
B268	MONTÉBELLO SUL SANGRO	CH	0*	F598	MONTÉRIGGIONI	SI	0,4	F767	MOSSA	GO	0,2
F442	MONTÉBELLO VICENTINO	VI	0*	F601	MONTÉRODUNI	IS	0,2	F768	MOSSANO	VI	0,4
F443	MONTÉBELLUNA	TV	0,5	F605	MONTÉRONI D'ARBIA	SI	0*	M304	MOSSO	BI	0,1
F445	MONTÉBRUNO	GE	0,5	F604	MONTÉRONI DI LECCE	LE	0,5	F771	MOTTA BALUFFI	CR	0,1
F446	MONTÉBRUNO	RI	0,1	F606	MONTÉROSA	VT	0,1	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,5
F450	MONTÉCALVO IN FOGLIA	PU	0,2	F609	MONTÉROSSO AL MARE	SP	0*	F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	0*
F448	MONTÉCALVO IRPINO	AV	0,2	F610	MONTÉROSSO ALMO	RG	0,5	F774	MOTTA DE' CONTI	VC	0,4
F449	MONTÉCALVO VERSIGGIA	PV	0*	F607	MONTÉROSSO CALABRO	VV	0,4	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,5
F452	MONTÉCARLO	LU	0,2	F608	MONTÉROSSO GRANA	CN	0,4	F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,4
F453	MONTÉCAROTTO	AN	0,2	F611	MONTÉROTONDO	RM	0,5	F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0,4
F454	MONTÉCASSIANO	MC	0,4	F612	MONTÉROTONDO MARITTIMO	AR	0*	F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	0*
F455	MONTÉCASTELLO	AL	0,3	F614	MONTÉRUBBIANO	AP	0,2	F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	0,5
F457	MONTÉCASTRILLI	TR	0,4	F623	MONTÉSANO SALENTINO	LE	0,1	F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4
A561	MONTÉCATINI TERME	PT	0,2	F625	MONTÉSANO SULLA MARCELLANA	SA	0,2	F775	MOTTAFALONE	CS	0,3
F458	MONTÉCATINI VAL DI CECINA	PI	0,2	F636	MONTÉSARCHIO	BN	0,4	F776	MOTTALCIATA	BI	0,4
F461	MONTÉCCHIA DI CROSARA	VR	0,5	F637	MONTÉSCAGLIOSO	MT	0,5	B012	MOTTEGLIANA	MN	0,35
F462	MONTÉCCHIO	TR	0,5	F638	MONTÉSCANNO	PV	0*	F784	MOTTOIA	TA	0,5
F463	MONTÉCCHIO EMILIA	RE	0,1	F639	MONTÉSCENCO	VB	0*	F785	MOZZAGROGNA	CH	0,5
F464	MONTÉCCHIO MAGGIORE	VI	0,5	F640	MONTÉSCUDAIÒ	PI	0*	F786	MOZZANICA	BG	0,5
F465	MONTÉCCHIO PRECALCINO	VI	0*	F641	MONTÉSCUDO	RN	0*	F788	MOZZATE	CO	0,3
F469	MONTÉCHIARO D'ACQUI	AL	0,3	F642	MONTÉSE	MO	0,2	F789	MOZZECANE	VR	0,4
F468	MONTÉCHIARO D'ASTI	AT	0,1	F644	MONTÉSEGALÉ	PV	0,2	F791	MOZZO	BG	0,2
F473	MONTÉCHIARUGOLO	PR	0,3	F646	MONTÉSILVANO	PE	0,4	F793	MUCCIA	MC	0,1
F474	MONTÉCICCARDO	PU	0,5	F648	MONTÉSPERTOLI	FI	0,4	F795	MUGGIA	TS	0*
F475	MONTÉCILFONE	CB	0,5	F651	MONTÉU DA PO	TO	0,4	F797	MUGGIO'	MI	0,2
F477	MONTÉCOMPATRI	RM	0,5	F654	MONTÉU ROERO	CN	0,5	F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	0,5
F478	MONTÉCOPIOLO	PU	0,2	F655	MONTÉVAGO	AG	0,5	F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,2
F479	MONTÉCORICE	SA	0,1	F656	MONTÉVARCHI	AR	0,5	F801	MULAZZANO	LO	0,3
F480	MONTÉCORVINO PUGLIANO	SA	0,4	F657	MONTÉVECCHIA	LC	0,1	F802	MULAZZO	MS	0,2
F481	MONTÉCORVINO ROVELLA	SA	0,2	F659	MONTÉVEGLIO	BO	0,2	F806	MURA	BS	0*
F482	MONTÉCROSARO	MC	0,4	F660	MONTÉVERDE	AV	0,2	F808	MURAVERA	CA	0,1
F483	MONTÉCRESTESE	VB	0*	F661	MONTÉVERDI MARITTIMO	PI	0*	F809	MURAZZANO	CN	0,5
F484	MONTÉCRETO	MO	0,1	F662	MONTÉVIALE	VI	0,2	F811	MURIELLO	CN	0,45
F487	MONTÉDINOVE	AP	0,5	F666	MONTÉZEMOLO	CN	0,4	F813	MURIALDO	SV	0,5
F489	MONTÉDORO	CL	0,4	F667	MONTÉ	SS	0,5	F814	MURISENGO	AL	0,2
F491	MONTÉFALCIONE	AV	0,2	F668	MONTÉIANO	FC	0,2	F815	MURIO	SI	0,4
F492	MONTÉFALCO	PG	0,5	F672	MONTÉICELLI BRUSATI	BS	0,1	F816	MURO LECCESE	LE	0,5
F493	MONTÉFALCONE D'APPENNINO	AP	0,1	F671	MONTÉICELLI D'ONGINA	PC	0,3	F817	MURO LUCANO	PZ	0,4
F494	MONTÉFALCONE DI VAL FORTORE	BN	0*	F670	MONTÉICELLI PAVESE	PV	0,2	F818	MURÓS	SS	0*
F495	MONTÉFALCONE NEL SANNIO	CB	0,2	F674	MONTÉICELLO BRIANZA	LC	0,4	F820	MUSCOLINE	BS	0*
F496	MONTÉFANO	MC	0,5	F675	MONTÉICELLO CONTE OTTO	VI	0,2	F822	MUSEI	CA	0,1
F497	MONTÉFELCINO	PU	0,4	F669	MONTÉICELLO D'ALBA	CN	0,4	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,5
F498	MONTÉFERRANTE	CH	0*	F471	MONTÉICHIARI	BS	0*	F828	MUSSO	CO	0,2
F499	MONTÉFRASCONE	VT	0,4	F676	MONTÉICIANO	SI	0,4	F829	MUSSOLENTI	VI	0*
F500	MONTÉFRONTO	TE	0,5	F677	MONTÉINTER	GR	0*	F830	MUSUMELI	CL	0,1
F502	MONTÉFIORE CONCA	RN	0,2	M302	MONTÉIGLIO MONFERRATO	AT	0*	F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	0,2
F501	MONTÉFIORE DELL'ASO	AP	0,4	F679	MONTÉIGNOSO	MS	0*	F833	MUZZANO	BI	0,4
F503	MONTÉFIORINO	MO	0*	F680	MONTÉIRONE	BS	0,4	F835	NAGO-TORBOLE	TN	0*
F504	MONTÉFLAVIO	RM	0,4	F367	MONTÉJOVET	AO	0*	F836	NALLES - NALS	BZ	0*
F507	MONTÉFORTE CILENTO	SA	0*	F681	MONTÉJODINE	CR	0*	F837	NANNO	TN	0*
F508	MONTÉFORTE D'ALPONE	VR	0,2	F682	MONTÉOGGIO	GE	0,3	F838	NANTO	VI	0,3
F506	MONTÉFORTE IRPINO	AV	0,2	F685	MONTÉPAGNO	CS	0,4	F839	NARDANO	NA	0,5
F509	MONTÉFORTINO	AP	0,5	F687	MONTÉPOLI DI SABINA	RI	0,1	F840	NARBOLIA	OR	0*
F510	MONTÉFRANCO	TR	0,5	F686	MONTÉPOLI IN VAL D'ARNO	PI	0,2	F841	NARCAO	CA	0,2
F511	MONTÉFREDANE	AV	0,5	F688	MONTÉRFANO	CO	0,2	F842	NARDO'	LE	0,5
F512	MONTÉFUSCO	AV	0*	F690	MONTÉTORIO AL VOMANO	TE	0,5	F843	NARDODIPACE	VV	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F844	NARNI	TR	0,4	F990	NUVOLERA	BS	0*	G144	ORTOVERO	SV	0,3
F845	NARO	AG	0*	F991	NUXIS	CA	0*	G145	ORTUCCHIO	AG	0,4
F846	NARZOLE	CN	0,3	F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,5	G146	ORTURI	NU	0,4
F847	NASINO	SV	0,5	F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,5	G147	ORUNE	NU	0*
F848	NASO	ME	0,5	F994	OCCHIOBELLO	RO	0,5	G148	ORVIETO	TR	0,5
F849	NATURNO - NATURNS	BZ	0*	F995	OCCIMIANO	AL	0,5	B595	ORVINIO	RI	0,3
F851	NAVE	BS	0,1	F996	OCRE	AQ	0,2	G149	ORZINUOVI	BS	0,5
F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0*	F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4	G150	ORZIVECCHI	BS	0,5
F852	NAVELLI	AQ	0*	F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,5	G151	OSASCIO	TO	0,2
F856	NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS	BZ	0*	F999	ODERZO	TV	0,2	G152	OSASIO	TO	0,5
F857	NAZZANO	RM	0*	G001	ODOLO	BS	0*	G153	OSCHIRI	SS	0*
F858	NE	GE	0*	G002	OFENA	AQ	0*	G154	OSSIDA	NU	0*
F859	NEBUINO	NO	0*	G003	OFFAGNA	AN	0,2	G155	OSIGLIA	SV	0,5
F861	NEGRAR	VR	0,5	G004	OFFANENGO	CR	0,4	G156	OSILO	SS	0,4
F862	NEIRONE	GE	0,5	G005	OFFIDA	AP	0,5	G157	OSIMO	AN	0,4
F863	NEIVE	CN	0,4	G006	OFFLAGA	BS	0,3	G158	OSINI	NU	0*
F864	NEMBRO	BG	0	G007	OGGEBBIO	VB	0*	G159	OSIO SOPRA	BG	0,2
F865	NEMI	RM	0,5	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0*	G160	OSIO SOTTO	BG	0,5
F866	NEMOLI	PZ	0,4	G009	OGGIONO	LC	0,3	E529	OSMATE	VA	0,2
F867	NEOIANNI	OR	0*	G010	OGLIANICO	TO	0,2	G161	OSNAGO	LC	0,1
F868	NEPI	VT	0,2	G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,4	G163	OSOPPO	UD	0*
F870	NERETO	TE	0,2	G015	OLBIA	SS	0,4	G164	OSPEDALETTI	IM	0,2
F871	NEROLA	RM	0,5	G016	OLCENENGO	VC	0*	G168	OSPEDALETTO	TN	0*
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0*	G018	OLDENICO	VC	0,4	G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,5
F874	NERVIANO	MI	0,4	G019	OLEGGIO	NO	0,4	G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,3
F876	NESPOLO	RI	0,5	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1	G166	OSPEDALETTO IODIGIANO	LO	0,2
F877	NESSO	CO	0,2	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0,4	G169	OSPITALE DI CADORE	BL	0,2
F878	NETRO	BI	0,5	G022	OLEVANO ROMANO	RM	0,1	G170	OSPITALETTO	BS	0*
F880	NETTUNO	RM	0,1	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,4	G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,5
F881	NEVIANO	LE	0,2	G025	OLGIATE COMASCO	CO	0*	G173	OSSANA	TN	0*
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,4	G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,4	G178	OSSI	SS	0*
F883	NEVIGLIE	CN	0*	G028	OLGIATE OLONA	VA	0,4	G179	OSSIMO	BS	0,4
F884	NIARDO	BS	0*	G030	OLGINATE	LC	0,2	G181	OSSONA	MI	0,4
F885	NIBBIANO	PC	0,3	G031	OLIGNA	NU	0*	G182	OSTIA LUCIO	CO	0,4
F886	NIBBIOLA	NO	0*	G032	OLIVA GESSI	PV	0,3	G183	OSTANA	CN	0,2
F887	NIBIONNO	LC	0,4	G034	OLVADI	CZ	0*	G184	OSTELLATO	FE	0,4
F889	NICHELUINO	TO	0,5	G036	OLVERI	ME	0,5	G185	OSTIANO	CR	0,2
F890	NICOLOSI	CT	0,5	G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2	G186	OSTIGLIA	MN	0,2
F891	NICORVO	PV	0,4	G040	OLIVETO LARIO	LC	0*	F401	OSTRA	AN	0,4
F892	NICOSIA	EN	0*	G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4	F581	OSTRA VETERE	AN	0,2
F893	NICOTERA	VV	0,5	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0*	G187	OSTUNI	BR	0,2
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2	G042	OLIVOLA	AL	0,2	G188	OTRANTO	LE	0*
F895	NIELLA TANARO	CN	0,4	G043	OLLASTRA	OR	0,2	G189	OTTRICOLI	TR	0,5
F898	NIMIS	UD	0*	G044	OLLOLAI	NU	0,2	G191	OTTIANA	NU	0*
F899	NISCEMI	CL	0,1	G045	OLLOMONT	AO	0*	G192	OTTIATI	SA	0*
F900	NISSORIA	EN	0*	G046	OLMEDO	SS	0*	G190	OTTAVIANO	NA	0,3
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,5	G047	OLMENETA	CR	0,5	G193	OTTIGLIO	AL	0,2
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,5	G049	OLMO AL BREMBO	BG	0*	G194	OTTOBIANO	PV	0*
F904	NOALE	VE	0,3	G048	OLMO GENTILE	AT	0*	G195	OTTONE	PC	0,2
F906	NOASCA	TO	0*	G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,5	G196	OULX	TO	0*
F907	NOCCARA	CS	0*	G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	0,1	G197	OVADA	AL	0,5
F908	NOCCIANO	PE	0,3	G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0*	G198	OVARO	UD	0,1
F912	NOCCERA INFERIORE	SA	0,4	G058	OLZAI	NU	0*	G199	OVIGLIO	AL	0,4
F913	NOCCERA SUPERIORE	SA	0,4	G061	OME	BS	0*	G200	OVINDOLI	AG	0*
F910	NOCCERA TERNESE	CZ	0,2	G062	OMEGNA	VB	0,2	G201	OVODDA	NU	0*
F911	NOCCERA UMBRA	PG	0,2	G063	OMIGNANO	SA	0,4	G012	OYACE	AO	0*
F914	NOCETO	PR	0,2	G064	ONANI	NU	0*	G202	OZEGNA	TO	0,4
F915	NOCI	BA	0,2	G065	ONANO	VT	0,4	G203	OZIERI	SS	0,5
F916	NOCIGLIA	LE	0,4	G066	ONCINO	CN	0*	G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0,4
F917	NOCEPIU	PZ	0*	G068	ONETA	BG	0,3	G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,5
F918	NOGARA	VR	0,5	G070	ONIFALI	NR	0*	G206	OZZERO	MI	0,3
F920	NOGAREDO	TN	0*	G071	ONIFERI	NU	0*	G207	PABILLONIS	CA	0,2
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,5	G074	ONO SAN PIETRO	BS	0*	G209	PACE DEL MELA	ME	0,4
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,5	G075	ONORE	BG	0*	G208	PACECO	TP	0,4
F923	NOICATTARO	BA	0*	G076	ONZO	SV	0,5	G210	PACENTRO	AQ	0*
F924	NOLA	NA	0,2	G078	OPERA	MI	0,4	G211	PACHINO	SR	0,5
F925	NOLÉ	TO	0,4	G079	OPERANO	AQ	0*	G212	PACIANO	PG	0,5
F926	NOLI	SV	0,5	G080	OPPEANO	VR	0,2	G213	PADERNIGHE SUL GARDA	BS	0*
F927	NOMAGLIO	TO	0,2	G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0*	G214	PADERGNONE	TN	0*
F929	NOMI	TN	0*	G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,4	G215	PADERNA	AL	0*
F930	NONANTOLA	MO	0,4	G083	ORA - AUER	BZ	0,2	G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,2
F931	NONIE	TO	0*	G084	ORANI	NU	0*	G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,5
F932	NONIO	VB	0*	G086	ORATINO	CB	0,2	G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
F933	NOVACUGUME	NU	0*	G087	ORBASSANO	TO	0,3	G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0*
F934	NOBBELO	OR	0*	G088	ORBETTELLO	GR	0,2	G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0,1
F935	NORCIA	PG	0,2	G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,5	G224	PADOVA	PD	0,4
F937	NORMA	LT	0,5	G090	ORCIANO PISANO	PI	0,5	G225	PADRIA	SS	0*
F939	NOSATE	MI	0*	D522	ORCO FEGLIANO	SV	0,2	M301	PADRU	SS	0*
F942	NOTARESCO	TE	0,5	M266	ORDONA	FG	0,5	G226	PADULA	SA	0,2
F943	NOTO	SR	0,4	G093	ORERO	GE	0,5	G227	PADULI	BN	0,1
F949	NOVA EVANTE - WELSCHNOFEN	BZ	0*	G095	ORCIANO	VI	0,2	G228	PADRANO	CN	0,5
F944	NOVA MILANESE	MI	0,1	G097	ORGOSOLO	NU	0*	G229	PAESE	TV	0,2
F950	NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN	BZ	0*	G098	ORIA	BR	0,4	G230	PAGANI	SA	0,4
A942	NOVA SIRI	MT	0,1	G102	ORICOLA	AQ	0,2	G232	PAGANICO SABINO	RI	0,3
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,5	G103	ORIGGIO	VA	0,5	G233	PAGAZZANO	BG	0,5
F947	NOVALEDO	TN	0*	G105	ORINO	VA	0,1	G234	PAGLIARA	ME	0,5
F948	NOVALESÀ	TO	0,1	G108	ORIO AL SERIO	BG	0*	G237	PAGLIETA	CH	0,5
F952	NOVARA	NO	0,5	G109	ORIO CANAVESE	TO	0,2	G238	PAGNANICO	UD	0,2
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,5	G107	ORIO LITTA	LO	0,2	G240	PAGNO	CN	0*
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0*	G110	ORIOLO	CS	0*	G241	PAGNONA	LC	0*
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,4	G111	ORIOLO ROMANO	VT	0,2	G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,5
F957	NOVE	VI	0,4	G113	ORISTANO	OR	0,4	G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
F958	NOVEDRATE	CO	0*	G114	ORMEA	CN	0,2	G247	PAISCO LOVENO	BS	0,2
F960	NOVELLARA	RE	0,2	G115	ORMELLE	TV	0,5	G248	PALTONÈ	BZ	0,1
F961	NOVELLO	CN	0,3	G116	ORNAGO	MI	0,4	G249	PALADINA	BG	0,3
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,4	G117	ORNAVASSO	VB	0,2	G250	PALAGANO	MO	0,2
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2	G118	ORNICA	BG	0*	G251	PALAGIANELLO	TA	0,5
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,4	G119	OROSEI	NU	0,4	G252	PALAGIANO	TA	0*
F966	NOVI DI MODENA	MO	0,1	G120	OROTELLI	NU	0*	G253	PALAGONIA	CT	0*
F965	NOVI LIGURE	AL	0,5	G121	ORRIA	SA	0,2	G254	PALAJA	PI	0,3
F967	NOVI VELLA	SA	0,5	G122	ORROLI	NU	0,2	G255	PALANZANO	PR	0,4
F968	NOVIGLIO	MI	0,4	G123	ORSAGO	TV	0,5	G257	PALAJA	CB	0,5
F970	NOVOI	LE	0,2	G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,5	G258	PALAU	SS	0*
F972	NUCETTO	CN	0,5	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0,2	G259	PALAZZAGO	BG	0,1
F975	NUGHEDU SAN NICOLÒ	SS	0*	G126	ORSENIGO	CO	0*	G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0*
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	0*	G128	ORSOGNA	CH	0,5	G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0*
F976	NULE	SS	0*	G129	ORSOMARSO	CS	0,4	G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0*
F977	NURCI	SS	0*	G130	ORTA DI ATELLA	CB	0,5	G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0,1
F978	NURKANA	AN	0,5	G131	ORTA NOVA	FG	0,2	G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,5
F979	NURORO	NU	0,4	G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0,4	G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0*
F980	NURACHI	OR	0*	G133	ORTACESUS	CA	0*	G264	PALAZZOLO SULLEGGIO	BS	0*
F981	NURAGUS	NU	0*	G135	ORTE	VT	0,1	G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,5
F982	NURALLAO	NU	0,4	G136	ORTELLE	LE	0,5	G270	PALAZZOLO SUL SENIO	FI	0,5
F983	NURAMINIS	CA	0*	G137	ORTEZZANO	AP	0,3	G271	PALENA	CH	0,4
F985	NURCI	OR	0*	G139	ORTIGLIANO RAGGIOLO	AR	0,2	G272	PALERMITI	CZ	0*
F986	NURRI	NU	0,3	G140	ORTISEI - ST ULRICH	BZ	0*	G273	PALERMO	PA	0,2
F987	NUS	AO	0*	G141	ORTONA	CH	0,5	G274	PALESTRINA	RM	0,5
F988	NUSCO	AV	0,5	G142	ORTONA DEI MARSI	AQ	0,2	G275	PALESTRO	PV	0,2
F989	NUVOLENTO	BS	0*	G143	ORTONOVO	SP	0,2	G276	PALIANO	FR	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G277	PALIZZI	RC	0,2	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,4	G579	PIAZZA BREMBANA	BG	0*
G278	PALLAGORIO	KR	0*	G433	PENNABILI	PU	0,5	G583	PIAZZATTORE	BG	0*
G280	PALLANZENO	VB	0*	G434	PENNADOMO	CH	0,5	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,5
G281	PALLARE	SV	0,5	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	0*	G588	PIAZZOLO	BG	0,2
G283	PALMA CAMPANIA	NA	0,2	G438	PENNE	PE	0,4	G589	PICCIANO	PE	0,4
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	0*	G439	PENTONE	CZ	0,1	G590	PICERNO	PZ	0,5
G284	PALMANOVA	UD	0*	G441	PERANO	CH	0,1	G591	PICINISCO	FR	0,5
G285	PALMARIGGI	LE	0*	G442	PERAROLO DI CADORE	BL	0,3	G592	PICO	FR	0,1
G286	PALMAS ARBOREA	OR	0*	G443	PERCA - PERCHA	BZ	0*	G593	PIEA	AT	0*
G288	PALMI	RC	0,5	G444	PERCILE	RM	0*	G594	PIEDICAVALLO	BI	0,3
G289	PALMIANO	AP	0,2	G445	PERDASDEFOGU	NU	0*	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,5
G290	PALMOLI	CH	0*	G446	PERDAXIUS	CA	0*	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,5
G291	PALO DEL COLLE	BA	0*	G447	PERDIFUMO	SA	0*	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,5
G292	PALOMBARA SABINA	RM	0,2	G448	PEREGO	LC	0,2	G600	PIEDIMULERA	VB	0*
G294	PALOMBARO	CH	0,1	G449	PERETO	AQ	0*	G601	PIEGARO	PG	0,5
G292	PALOMONTE	SA	0,2	G450	PERFUGAS	SS	0*	G602	PIENZA	SI	0,2
G295	PALOSCO	BG	0,2	G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,4	G603	PIERANICA	CR	0*
G297	PALLU'	VR	0*	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	0*	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	0,2
G296	PALLU' DEL FERSINA	TN	0*	G453	PERGOLA	PU	0,5	G605	PIETRA LIGURE	SV	0,1
G298	PALUBI	CS	0*	G454	PERINALDO	IM	0,5	G619	PIETRA MARAZZI	AL	0,2
G300	PALUZZA	UD	0*	G455	PERITO	SA	0,4	G606	PIETRABONDIANTE	IS	0,5
G302	PAMPARATO	CN	0*	G456	PERLEDO	LC	0*	G607	PIETRABRUNA	IM	0,5
G303	PANCAUERI	TO	0,5	G457	PERLETTO	CN	0,2	G608	PIETRA CAMIELA	TE	0*
G304	PANCARANA	PV	0*	G458	PERO	CN	0,5	G609	PIETRA CATELLA	CB	0*
G305	PANCHIA'	TN	0*	G459	PERLOZ	AO	0*	G610	PIETRA CUPA	CB	0*
G306	PANDINO	CR	0*	G461	PERNUMIA	PD	0,4	G611	PIETRADEFUSI	AV	0,1
G307	PANETTERI	CS	0*	G463	PERO	MI	0,5	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,4
G308	PANICALE	PG	0,5	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,5	G615	PIERAFITTA	CS	0,2
G311	PANNARANO	BN	0,4	G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,5	G616	PIETRAGALLA	PZ	0,1
G312	PANNI	FG	0,4	G465	PERRERO	TO	0,4	G618	PIETRALLUNGA	PG	0,2
G315	PANTELLERIA	TP	0,1	G469	PERISCO DOSIMO	CR	0,2	G620	PIETRAMELARA	CE	0,1
G316	PANTIGLIATE	MI	0,2	G471	PERTENGO	VC	0*	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,5
G317	PAOLA	CS	0,5	G474	PERTICA ALTA	BS	0*	G621	PIETRANICO	PE	0,5
G318	PACUIBI	BN	0,5	G475	PERTICA BASSA	CS	0,4	G622	PIETRAFALCATA	CS	0,5
G320	PAPASIDERO	CS	0,4	G476	PERTOSA	SA	0,2	G623	PIETRAFERTOSA	PZ	0,5
G323	PAPOZZE	RO	0,5	G477	PERTUSIO	TO	0,5	G624	PIETRAPERZIA	EN	0,2
G324	PARABIAGO	MI	0,2	G478	PERUGIA	PG	0,1	G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
G325	PARABITA	LE	0,4	G479	PESARO	PU	0,3	G626	PIETRARJO	BN	0,5
G327	PARATICO	BS	0*	G480	PESCAGLIA	LU	0,5	G627	PIETRARUBBIA	PU	0,4
G328	PARCINES - PARTSCHINS	BZ	0*	G481	PESCAINTINA	VR	0,4	G628	PIETRASANTA	LU	0,4
G329	FARE'	CO	0,1	G482	PESCARA	PE	0,1	G629	PIETRASTORNINA	AV	0,2
G330	PAELLA	TO	0,4	G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	0,2	G630	PIETRAVAIRANO	CE	0,2
G331	PARENTI	CS	0,2	G484	PESCASSEROLI	AQ	0,2	G631	PIETRELCINA	BN	0*
G333	PARETE	CE	0*	G485	PESCATO	LC	0,5	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	0,4
G334	PARETO	AL	0,2	G486	PESCHE	IS	0,2	G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2	G487	PESCHICI	FG	0,5	G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	0,1
G336	PARLASCO	LC	0,2	G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	0,5	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2
G337	PARMA	PR	0,2	G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0*	G641	PIEVE DI BONON	TN	0*
G338	PARODI LIGURE	AL	0,2	G491	PESCIA	PT	0,2	G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G339	PAROLDO	CN	0*	G492	PESCINA	AQ	0,4	G643	PIEVE DI CENTO	BO	0,2
G340	PAROLISE	AV	0,5	G494	PESCO SANNITA	BN	0,2	G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,4
G342	PARONA	PV	0*	G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4	G644	PIEVE DI LEDRO	TN	0*
G344	PARRANO	TR	0,2	G495	PESCOLANCIANO	IS	0,4	G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,5
G346	PARRI	BG	0,3	G496	PESCOPAGANO	PZ	0,5	G632	PIEVE DI TESCO	IM	0,5
G347	PARTANNA	TP	0,5	G497	PESCOPEGNATARO	IS	0,1	G647	PIEVE D'OLMI	CR	0,225
G348	PARTINICO	PA	0*	G498	PESCOCROCCHIANO	RI	0,4	G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G349	PARUZZARO	NO	0*	G499	PESCOSANSONESE	PE	0,2	G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	0*
G350	PARZANICA	BG	0,2	G500	PESCOSOLIDO	FR	0,3	G648	PIEVE FOSCIANA	LU	0,2
G352	PASIANI DI PRATO	UD	0,4	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,5	G646	PIEVE LIGURE	GE	0,5
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	0,4	G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2	G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	0,5
G354	PASPARDO	BS	0*	G505	PESSETTO	TO	0,5	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,5
G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,4	G506	PETACCIATO	CB	0,2	G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0*
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	0,5	G508	PETILIA POLICASTRO	KR	0*	G656	PIEVE TESINO	TN	0*
G361	PASSIRANO	BS	0,2	G509	PETINA	SA	0*	G657	PIEVE TORINA	MC	0,2
G362	PASTENA	FR	0,3	G510	PETRALIA SOPRANA	PA	0*	G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,3
G364	PASTORANO	CE	0,2	G511	PETRALIA SOTTANA	PA	0*	G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	0,2
G365	PASTRENGO	VR	0,5	G513	PETRELLA SAILO	RI	0,5	G649	PIEVEPELAGO	MO	0,1
G367	PASTURANA	AL	0,2	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	0*	G659	PILUGO	FR	0,5
G368	PASTURO	LC	0,3	G514	PETRIANO	PU	0,5	G660	PIGNA	IM	0,5
M269	PATERNO	PZ	0,2	G515	PETRIOLO	MC	0,4	G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,2
G371	PATERNO'	CT	0*	G516	PETRITOLI	AP	0,5	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,4
G372	PATERNO CALABRO	CS	0,1	G517	PETRIZZI	CZ	0,4	G663	PIGNOLA	PZ	0,5
G370	PATERNOPOPI	AV	0,5	G518	PETRONA'	CZ	0,2	G664	PIGNONE	SP	0,1
G374	PATRICA	FR	0,4	M281	PETROSINO	TP	0,5	G665	PIGRA	CO	0,4
G375	PATTADA	SS	0*	G519	PETRURRO IIRPINO	AV	0,4	G666	PILSA	VC	0*
G377	PATTI	ME	0,2	G520	PETTENASCO	NO	0,5	G669	PIMENTEL	CA	0*
G378	PATU'	LE	0,2	G521	PETTINENGO	BI	0,4	G670	PIMONTE	NA	0,4
G379	PAU	OR	0*	G522	PETTINEO	ME	0*	G671	PINAROLE PO	PV	0*
G381	PAULARO	UD	0*	G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	0*	G672	PINASCAR	TO	0,4
G382	PAULI ARBAREI	CA	0*	G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	0,2	G673	PINCARA	RO	0,5
G384	PAULINIANO	CR	0,5	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	0,2	G674	PINERIVOLLO	TO	0,3
G385	PAULILO	MI	0,4	G526	PEVERAGNO	CN	0,4	F831	PINETO	TE	0,3
G386	PAUPISI	BN	0*	G528	PEZZANA	VC	0,4	G676	PINO D'ASTI	AT	0,2
G387	PAVAROLO	TO	0,2	G529	PEZZAZE	BS	0,4	G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	0*
G388	PAVIA	PV	0,4	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	0,5	G678	PINO TORINESE	TO	0*
G389	PAVIA DI UDINE	UD	0,1	G535	PIACENZA	PC	0,1	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	0,2
G392	PAVONE CANAVESE	TO	0,5	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,45	G681	PINZOLO	TN	0*
G391	PAVONE DEL MELLA	BS	0*	G536	PIADENA	CR	0*	G682	PIOBIBICO	PU	0,2
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	0,2	G537	PIAGGE	PU	0,5	G683	PIOBESI D'ALBA	CN	0,5
G394	PAZZANO	RC	0,4	G538	PIAGGINE	SA	0,2	G684	PIOBESI TORINESE	TO	0,2
G395	PECCIOI	PI	0*	G546	PIAN CAMUNO	BS	0,5	G685	PIODE	VC	0,2
G396	PECCO	TO	0,2	G552	PIAN DI SCO	AR	0,5	G686	PIOLTELLO	MI	0,2
G397	PECETTO DI VALENZA	AL	0,2	G542	PIANA CRIXIA	SV	0,4	G687	PIOMBINO	LI	0,5
G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2	G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	0*	G688	PIOMBINO DESE	MC	0*
G399	PECORARA	PC	0,2	G541	PIANA DI MONTE VERNIA	CE	0,3	G690	PIORACO	MO	0,2
G400	PEDACE	CS	0*	G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,4	G691	PIOSSASCO	TO	0,3
G402	PEDARA	CT	0,3	G549	PIANCOGNO	BS	0,3	G692	PIOVA' MASSAIA	AT	0,2
G403	PEDASO	AP	0,3	G551	PIANDIMELETO	PU	0,5	G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,4
G404	PEDAVENA	BL	0,5	G553	PIANE CRATI	CS	0,1	G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	0,2
G406	PEDEMONTE	VI	0*	G555	PIANELLA	PE	0,4	G695	PIOVERA	AL	0*
G408	PEDERBBA	TV	0,4	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	0*	G696	PIOZZANO	PC	0,5
G410	PEDESINA	SO	0*	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	0,4	G697	PIRANO	CN	0,2
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,4	G558	PIANENGO	CR	0,4	G699	PIRAINO	ME	0,5
G412	PEDRENGO	BG	0,3	G559	PIANEZZA	TO	0,1	G702	PISA	PI	0,2
G415	PEGLIO	CO	0*	G560	PIANEZZE	VI	0,4	G703	PISANO	NO	0*
G416	PEGLIO	PU	0,5	G561	PIANFEI	CN	0*	G705	PISCINA	TO	0,4
G417	PEGOGNAGA	MN	0,5	G564	PIANICO	BG	0,3	M291	PISCINAS	CA	0*
G418	PEIA	BG	0,5	G565	PIANIGA	VE	0,4	G707	PISTOIA	SA	0,2
G419	PEJO	TN	0*	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,3	G710	PISOGNE	BS	0,4
G420	PELAGO	FI	0,4	D546	PIANOPOLI	CZ	0,4	G704	PISONIANO	RM	0,5
G421	PELLA	NO	0*	G570	PIANORO	BO	0,3	G712	PISTICCI	MT	0,5
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,5	G571	PIANSANO	VT	0*	G713	PISTOIA	PT	0,3
G426	PELLEZZANO	SA	0,4	G572	PIANTEDO	SO	0*	G715	PITEGLIO	PT	0,4
G427	PELLU' INTELVI	CO	0,1	G574	PIARIC	BG	0*	G716	PITIGLIANO	GR	0,2
G428	PELLUZZANO	TN	0*	G575	PIASCO	GR	0,4	G717	PIZZANO	MN	0,2
G429	PELLUGO	TN	0*	G576	PIATEDA	SO	0,2	G718	PIURO	SO	0*
G430	PENANGO	AT	0,4	G577	PIATTO	BI	0,5	G719	PIVERONE	TO	0,5
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,3	G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	0,5	G720	PIZZALE	PV	0,4
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,5	G580	PIAZZA ARMERINA	EN	0*	G721	PIZZIGHETTONE	CR	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G722	PIZZO	VV	0,35	G859	PONTEVICO	BS	0*	H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2
G724	PIZZOFERRATO	CH	0,2	G860	PONTEY	AO	0*	H010	PRAVISDOMINI	PN	0*
G726	PIZZOLI	AQ	0*	G861	PONTI	AL	0,5	G974	PRAY	BI	0,5
G727	PIZZONE	IS	0*	G862	PONTI SUL MINCIO	MN	0*	H011	PRAZZO	CN	0*
G728	PIZZONI	VV	0,2	G864	PONTIDA	BG	0,4	H014	PRECENICCO	UD	0,2
G729	PLACANICA	RC	0,5	G865	PONTINIA	LT	0,2	H015	PREC	PG	0,1
G733	PLATACI	CS	0,5	G866	PONTINUREA	SV	0,5	H017	PREDAPPIO	FC	0,35
G734	PLATANIA	CZ	0*	G867	PONTIROLO NUOVO	BG	0*	H018	PREDAZZO	TN	0*
G735	PLATI	RC	0*	G869	PONTOGGIO	BS	0,2	H019	PREDOI - PRETTAU	BZ	0*
G299	PLAUS - PLAUS	BZ	0*	G870	PONTREMOLI	MS	0,5	H020	PREDORE	BG	0*
G737	PLESIO	CO	0,5	G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	0*	H021	PREDOSA	AL	0*
G740	PLAOGHE	SS	0	G871	PONZA	LT	0,1	H022	PREGANZIOL	TV	0,4
G741	PLODIC	SV	0,5	G873	PONZANO DI FERMO	TR	0,5	H026	PREGANANA MILANESE	MI	0,4
G744	POCAPAGLIA	CN	0,5	G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,5	H027	PRELY	BA	0*
G743	POCENIA	UD	0*	G874	PONZANO ROMANO	RM	0,2	H028	PREMANA	LC	0,1
G746	PODENZANA	MS	0,5	G875	PONZANO VENETO	TV	0,1	H029	PREMARIACCO	UD	0*
G747	PODENZANO	PC	0,1	G877	PONZONE	AL	0*	H030	PREMIENO	VB	0,5
G749	POFI	FR	0,45	G878	POPOLI	PE	0,2	H033	PREMIA	VB	0*
G751	POGGIARDO	LE	0,5	G879	POPPI	AR	0,4	H034	PREMILCIORE	FC	0,2
G752	POGGIONI	SI	0,4	G881	PORANO	TR	0,5	H036	PRESINOLO	BG	0,3
G754	POGGIO A CAIANO	PC	0,5	G882	PORCARI	LU	0,2	H037	PRESINGELLO-CHIOVENDA	VB	0,5
G755	POGGIO BERNI	RN	0*	G886	PORCIA	PN	0,1	H038	PREGONE	UD	0*
G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,5	G888	PORDENONE	PN	0,2	H039	PREGORE	TN	0*
G757	POGGIO CATINO	RI	0,5	G889	PORLEZZA	CO	0,4	H040	PREPOTTO	UD	0,2
G761	POGGIO IMPERIALE	FG	0,2	G890	PORNASSIO	IM	0,2	H042	PRE-SAINTE-DIDIER	AO	0*
G763	POGGIO MIRIETO	RI	0,2	G891	PORPETTO	UD	0,2	H043	PRESEGLIE	BS	0,2
G764	POGGIO MOIANO	RI	0,4	A558	PORRETTA FERME	AB	0,5	H045	PRESENZANO	CE	0*
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,5	G894	PORTACOMARO	AT	0,4	H046	PRESEZZO	BG	0,2
G766	POGGIO PICENZE	AQ	0*	G895	PORTALBERA	PV	0,3	H047	PRESICCE	LE	0,1
G768	POGGIO RENATICO	FE	0,4	G900	PORTE	TO	0,5	H048	PRESSANA	VR	0,4
G753	POGGIO RUSCO	MN	0,4	G902	PORTECI	NA	0*	H050	PRESTINE	BS	0,4
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	0*	G903	PORTRICO DI CASERTA	CE	0,4	H052	PRETORO	CH	0,2
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	0,4	G904	PORTRICO E SAN BENEDETTO	FC	0,2	H055	PREVALLE	BS	0*
D566	POGGIO SAN VICINO	MC	0,5	G905	PORTO GIUGIA	PC	0,4	H056	PREZZA	AO	0,1
B317	POGGIO SANNITA	IS	0,2	E680	PORTO AZZURRO	LI	0,4	H057	PREZZO	TN	0*
G758	POGGIODOMO	PG	0*	G906	PORTO CERESIO	VA	0,2	H059	PRIERO	CN	0,3
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,5	M263	PORTO CESAREO	LE	0*	H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2
G762	POGGIOMARINO	NA	0,1	F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,5	H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	0*
G767	POGGIOREALE	TP	0,4	G917	PORTO MANTOVANO	MN	0*	H063	PRIMALUNA	LC	0,4
G769	POGGIORINI	BA	0,4	G919	PORTO RECANATI	MC	0,4	H068	PRIACCA	CN	0,5
G431	POGGIOGRIDENTI	SO	0,1	G920	PORTO SAN GIORGIO	AP	0,5	H069	PRIOLA	CN	0,1
G772	POGLIANO MILANESE	MI	0,4	G921	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	0*	M279	PRIOLA GARGALLO	SR	0*
G773	POGNANA LARIO	CO	0,4	G923	PORTO TOLLE	RO	0,2	G698	PRIVERNO	LT	0,4
G774	POGNANO	BG	0,4	G924	PORTO TORRES	SS	0*	H070	PRIZZI	PA	0*
G775	POGNO	NO	0,3	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	0,2	H071	PROCENO	VT	0,5
G776	POIANA MAGGIORE	VI	0*	G926	PORTO VIRO	RO	0,5	H072	PROGIDA	NA	0,5
G777	POIRINO	TO	0,5	G909	PORTEBUFFOLE'	TV	0,3	H073	PROPIATA	CE	0*
G778	POLAVENO	BS	0*	G910	PORTECANNONE	CB	0*	H074	PROSERPIO	CO	0,2
G780	POLCENIGO	PN	0*	G912	PORTEFERRAI	LI	0,5	H076	PROSEDI	LT	0,5
G782	POLESILLA	RO	0,2	G913	PORTEFINO	GE	0*	H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,5
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2	G914	PORTOGRUARO	VE	0,4	H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,4
G784	POLI	RM	0,4	G916	PORTOMAGGIORE	FE	0,5	H081	PROVES - PROVEIS	BZ	0*
G785	POLJA	VV	0*	M257	PORTEOPALO DI CAPO PASSERO	SR	0,2	H083	PROVIDENTI	CB	0*
G786	POLICORO	MT	0,5	G922	PORTOSCUSO	CA	0*	H085	PRUNETTO	CN	0,35
G787	POLOGNANO A MARE	BA	0,4	G925	PORTOVENERE	SP	0*	H086	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	0*
G789	POLINAGO	MO	0,4	G927	PORTULA	BI	0,3	H087	PUGLIANELLO	BN	0,2
G790	POLINO	TR	0*	G929	POSADA	NU	0*	H088	PULA	CA	0,4
G791	POLISTENA	RC	0,2	G931	POSINA	VI	0,2	H089	PULIFERO	UD	0,1
G792	POLLIZI GENEROSA	PA	0,2	G932	POSITANO	SA	0,2	H090	PULSANO	TA	0,4
G793	POLLA	SA	0,5	G933	POSSAGNO	TV	0,2	H091	PUMENUNGO	BG	0,4
G794	POLLICINO	AO	0,5	G934	POTIA	RV	0,2	H092	PULOS D'ALPAGO	BL	0,3
G795	POLLENA TROCCHIA	NA	0*	G935	POSTA FIBRENO	FR	0,5	H094	PUSIANO	CO	0,3
F567	POLLENZA	MC	0,5	G936	POSTAL -BURGSTALL	BZ	0*	H095	PUTFIGARI	SS	0*
G796	POLLICA	SA	0,2	G937	POSTALESIO	SO	0,2	H096	PUTIGNANO	BA	0,2
G797	POLLINA	PA	0,5	G939	POSTIGLIONE	SA	0,5	H097	QUADRELE	AV	0,4
G798	POLLONE	BI	0,5	G940	POSTUA	VC	0*	H098	QUADRI	CH	0,2
G799	POLLUTRI	CH	0,5	G942	POTENZA	PZ	0,5	H100	QUAGLIUZZO	TO	0,5
G800	POLUNGHERA	CN	0,5	F632	POTENZA PICENA	MC	0,1	H101	QUAIANO	NA	0,1
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	0*	G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,3	H102	QUARANTI	AT	0,4
G802	POLVERARA	PD	0,4	G944	POVEGUANO	TV	0,4	H103	QUAREGNA	BI	0,5
G803	POLVERIGI	AN	0,4	G945	POVEGUANO VERONESE	VR	0,4	H104	QUARIGNENTO	AL	0,5
G804	POMARANCO	PI	0,2	G947	POVIGLIO	RE	0,2	H106	QUARNA SOPRA	VB	0*
G805	POMARETTO	TO	0,4	G949	POVOLETTO	UD	0,1	H107	QUARNA SOTTO	VB	0*
G806	POMARCO	MT	0,4	G960	POZZA DI FASSA	TN	0*	H108	QUARONA	VC	0,4
G807	POMARZO MONFERRATO	AL	0,5	G951	POZZAGLIA SABINA	RI	0,1	H109	QUARRATA	PT	0,5
G808	POMAROLO	TN	0*	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	0,3	H110	QUART	AO	0*
G809	POMBIA	NO	0,5	G953	POZZALLO	RG	0,4	H114	QUARTO	NA	0,4
G811	POMEZIA	RM	0,4	G954	POZZILLI	IS	0*	H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,4
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,5	G955	POZZO D'ADDA	MI	0,5	H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,5
G813	POMPEI	NA	0,2	G960	POZZO GROPPO	AL	0,4	H119	QUARTUCCIU	CA	0,2
G814	POMPEIANA	IM	0,4	G959	POZZOLENGO	BS	0*	H120	QUASSANO	TO	0,2
G815	POMPIANO	BS	0,2	G957	POZZOLEONE	VI	0,1	H121	QUATTORCIO	AL	0,4
G816	POMPONESCO	MN	0*	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,4	H122	QUATTRO CASTELLA	RE	0,4
G817	POMPU	OR	0*	G962	POZZOMAGGIORE	SS	0*	H124	QUERO	BL	0,4
G818	PONCARALE	BS	0*	G963	POZZONOVO	PD	0,3	H126	QUILLIANO	SV	0,38
G820	PONDERANO	BI	0,5	G964	POZZUOLI	NA	0,5	H127	QUINCINETTO	TO	0,5
G821	PONNA	CO	0,2	G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	0,4	H128	QUINDICI	AV	0*
G822	PONSASCO	PI	0,3	G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	0,2	H129	QUINGENTOLE	MN	0,5
G823	PONSO	PD	0,2	G968	PRADALLINGA	BG	0,2	H130	QUINTANO	CR	0*
G826	PONTE CANAVESE	TO	0,2	G969	PRADAMANO	UD	0*	H131	QUINTO DI TREVISO	TV	0,3
G825	PONTASSIEVE	FI	0,5	G970	PRADLEVES	CN	0,5	H132	QUINTO VERCELLESE	VC	0,5
G545	PONTOBOSET	AO	0*	G973	PRAGELATO	TO	0*	H134	QUINTO VICENTINO	VI	0*
G827	PONTE	BN	0,2	G975	PRATA A MARE	CS	0,5	H140	QUINZANO D'OGGIO	BS	0,2
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	0,5	G976	PRATAIO	SA	0,4	H143	QUISTELLO	MN	0,2
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	0,2	G977	PRABOINO	BS	0*	H145	QUISTENGO	BI	0,2
G844	PONTE DI LEGNO	BS	0*	G978	PRAI	TO	0,3	H146	RABBI	TN	0*
G846	PONTE DI PIAVE	TV	0,5	G979	PRAORMO	TO	0*	H147	RACALE	LE	0,1
G830	PONTE GARDENA - WAIDBRUCK	BZ	0*	G980	PRAALUNGO	BI	0,5	H148	RACALMUTO	AG	0*
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	0,4	G981	PRAAMAGGIORE	VE	0,5	H150	RACCONIGI	CN	0,5
G847	PONTE LAMBRO	CO	0,3	G982	PRAMOLLO	TO	0,2	H151	RACCUIA	ME	0*
B662	PONTE M. ALPI	BL	0,3	G985	PRAROLO	VC	0,4	H152	RACINES - RATSCHINGS	BZ	0*
G851	PONTE NIZZA	PV	0,4	G986	PRAROSTINO	TO	0,2	H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,5
F941	PONTE NOSSA	BG	0,2	G987	PRASCO	AL	0,2	H154	RADDUSA	CT	0*
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	0,4	G988	PRASCORSANO	TO	0,1	H156	RADICOFANI	SI	0,4
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	0,4	G989	PRASO	TN	0*	H157	RADICONOLI	SI	0,4
G831	PONTEBBA	UD	0,2	G993	PRATA CAMPORACCCIO	SO	0*	H159	RAFFADALI	AG	0,2
G834	PONTEGAGNANO FAIANO	SA	0,5	G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	0*	M287	RAGALNA	CT	0,2
G836	PONTECHINO POLESINE	RO	0,2	G994	PRATA DI PORDENONE	PN	0*	H161	RAGANNA	UD	0,2
G837	PONTEGHIANALE	CN	0*	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	0,2	H162	RAGOLI	TN	0*
G838	PONTECORVO	FR	0,5	G991	PRATA SANNITA	CE	0,1	H163	RAGUSA	RG	0,1
G839	PONTEGURONE	AL	0,3	G995	PRATELLA	CE	0*	H166	RAIANO	AQ	0,2
G840	PONTEGIUSSO	IM	0,5	G997	PRATIGLIONE	TO	0,2	H168	RAMACCA	CT	0*
G843	PONTEDERA	PI	0,4	G999	PRATO	PO	0,3	G654	RAMISETO	RE	0*
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,5	H004	PRATO ALLO STELVIO	BN	0*	H171	RAMPONIO VERNIA	CO	0*
G849	PONTELEONE	CE	0*	G998	PRATO AN STILSERJOCH	VD	0,4	H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,4
G850	PONTELONGO	PD	0,5	H002	PRATO CARNICO	UD	0*	H174	RANCO	VA	0,1
G852	PONTENURE	PC	0,4	H001	PRATO SESIA	NO	0,2	H175	RANDEZZO	CT	0,1
G853	PONTERANICA	BG	0,2	H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2	H176	RANICA	BG	0,3
G858	PONTESTURA	AL	0,5	H006	PRATOLA SERRA	AV	0*	H177	RANZANICO	BG	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H180	RANZO	IM	0,4	H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,35	H474	RODELLO	GN	0,4
H182	RAPAGNANO	AP	0,2	H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,5	H475	RODENGO - RODENECK	BZ	0*
H183	RAPALLO	GE	0*	H336	RIVANAZZANO	PV	0,2	H477	RODENGO-SAIANO	BS	0,2
H184	RAPINO	CH	0,4	H338	RIVARA	TO	0,1	H478	RODERO	CO	0*
H185	RAPOLANO TERME	SI	0,1	H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,5	H480	RODI GARGANICO	FG	0,5
H186	RAFOLLA	PZ	0,2	H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	0*	H479	RODI MILICI	ME	0,2
H187	RAPONÈ	PZ	0*	H342	RIVAROLO MANTOVANO	MBN	0,2	H481	RODIGO	MN	0,5
H188	RASSA	VC	0,3	H343	RIVARONE	AL	0,4	H484	ROE' VOLCIANO	BS	0,2
H189	RASUN ANTERSELVA - RASEN ANTHOLZ	BZ	0*	H344	RIVAROSSA	TO	0,5	H485	ROFRANO	SA	0,5
H192	RASURA	SO	0*	H346	RIVE	VC	0,4	H486	ROGENO	LC	0,5
H194	RAVANUSA	AG	0*	H347	RIVE D'ARCANO	UD	0,2	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	0*
H195	RAVARINO	MO	0,1	H348	RIVELLO	PZ	0,3	H489	ROGHUDI	RC	0,2
H196	RAVASCLETTO	UD	0*	H350	RIVERGARO	PC	0,2	H490	ROGLIANO	CS	0,2
H198	RAVELLO	SA	0,3	H352	RIVIGNANO	UD	0,1	H491	ROGNANO	PV	0*
H199	RAVENNA	RA	0,2	H353	RIVISONDOLI	AQ	0*	H492	ROGNO	BG	0*
H200	RAVEO	UD	0,3	H354	RIVODUTRI	RI	0,4	H493	ROGOLO	SO	0*
H202	RAVISCANINA	CE	0,2	H355	RIVOLI	TO	0,2	H494	ROIATE	RM	0*
H203	RE	VB	0*	H356	RIVOLI VERONESE	VR	0,5	H495	ROI DEL SANCREO	CH	0*
H204	REA	PV	0*	H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	0*	H497	ROI SAN	AO	0*
H205	REALMONTE	AG	0,2	H359	RIZZICONI	FE	0,4	H498	ROIETTO	TO	0,1
H206	REANA DEL ROIALE	UD	0,3	H360	RO	FE	0,4	H500	ROLO	RE	0,2
H207	REANO	TO	0*	H361	ROANA	VI	0,1	H501	ROMA	RM	0,2
H210	RECALE	CE	0,2	H362	ROASCHIA	CN	0*	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,4
H211	RECANATI	MC	0,4	H363	ROASCIO	CN	0*	H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,3
H212	RECCO	GE	0,3	H365	ROASIO	VC	0,4	H505	ROMAGNESE	PV	0,4
H213	RECETTO	NO	0,1	H366	ROATTO	AT	0,4	H506	ROMALLO	TN	0*
H214	RECORDO TERME	VI	0,5	H367	ROBASSOMERO	TO	0*	H507	ROMANA	SS	0,5
H216	REDAVALLE	PV	0,2	G223	ROBBATE	LC	0,4	H508	ROMANENGO	CR	0,2
H218	REDONDESCO	MN	0*	H369	ROBBIO	PV	0,4	H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,5
H219	REFRANCORE	AT	0,2	H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,5	H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	0,4
H220	REFRONTOLO	TV	0,4	H372	ROBECO D'OGLIO	CR	0,1	H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	0,2
H221	REGALBUTO	EN	0*	H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,5	H514	ROMANS D'ISONZO	GO	0,1
H222	REGGELLO	FI	0,5	H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	0*	H516	ROMBOLO	VV	0,1
H223	REGGIO DI CALABRIA	RC	0,5	H374	ROBELLA	AT	0,2	H517	ROMBONA	TN	0*
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	0,2	H377	ROBILANTE	CN	0,4	H518	ROMENTINO	NO	0,1
H225	REGGIOLO	RE	0,2	H378	ROBURENT	CN	0,1	H519	ROMETTA	ME	0,5
H227	REINO	BN	0*	H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,5	H521	RONAGO	CO	0,2
H228	REITANO	ME	0,5	H387	ROCCA CANTERANO	RM	0*	H522	RONCA'	VR	0,4
H229	REMANZACCO	UD	0,2	H391	ROCCA CIGLIE'	AT	0,9	H523	RONCADE	TV	0,5
H230	REMEDELLO	BS	0,1	H392	ROCCA D'ARAZZO	AN	0,3	H525	RONCADELLE	BS	0*
H231	RENATE	MI	0,2	H395	ROCCA DE' BALDI	CN	0,2	H527	RONCARO	PV	0,1
H235	RENDE	CS	0,5	H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0*	H528	RONCEGNO	TN	0*
H236	RENON - RITTEN	BZ	0*	H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	0,1	H529	RONCELLO	MI	0,2
H238	RESANA	TV	0,4	H399	ROCCA DI BOTTE	AO	0*	H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	0,2
H240	RESCALDINA	MI	0,1	H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0*	H532	RONCHI VALSUGANA	TN	0*
H242	RESIA	UD	0*	H401	ROCCA DI CAVE'	RM	0*	H533	RONCHIS	UD	0*
H244	RESIUTTA	UD	0*	H402	ROCCA DI MEZZO	AG	0*	H534	RONCIGLIONE	VT	0*
H245	RESUTTANO	CL	0,5	H403	ROCCA DI NETO	KR	0,1	H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H246	RETORBIDO	PV	0,4	H404	ROCCA DI PAPA'	RM	0,2	H538	RONCO BELLESE	BI	0,4
H247	REVELLO	CN	0*	H414	ROCCA GRIMALDA	AL	0,4	H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,3
H248	REVERE	MN	0,4	H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,5	H539	RONCO CANAVESE	TO	0*
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	0,2	H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,5	H536	RONCO SCRIVIA	GE	0,1
H253	REVINE LAGO	TV	0,1	H429	ROCCA PA'	AQ	0*	H535	RONCOBELLO	BG	0*
H254	REVO'	TN	0*	H379	ROCCA PIETRE	BL	0,1	H541	RONCOFERRARO	MN	0,5
H255	REZZAGO	CO	0,2	H432	ROCCA PRIORA	RM	0,4	H542	RONCOFREDDO	FC	0,2
H256	REZZATO	BS	0,1	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	0,2	H544	RONCOLA	BG	0*
H257	REZZO	IM	0,5	H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,5	H545	RONCONE	TN	0*
H258	REZZOAGLIO	GE	0,4	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,3	H546	RONDANINA	GE	0,5
H262	RHEMES-NÔTRE-DAME	AO	0*	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,5	H547	RONDISONE	TO	0,4
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	0*	H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	0,1	H549	RONSECCO	VC	0*
H264	RHO	MI	0,38	H446	ROCCA SIBILDA	RA	0,2	H548	RONZONI-CHIENIS	TN	0*
H265	RIACE	RC	0*	H450	ROCCA SUSELLA	PV	0,2	H552	RONZONE	TN	0*
H266	RIALTO	SV	0,5	H382	ROCCABASCIERANA	AV	0,4	H553	ROPOLO	BI	0,4
H267	RIANO	RM	0,4	H383	ROCCABERNARDA	KR	0,2	H554	ROSA'	TO	0*
H268	RIARDO	CE	0,5	H384	ROCCABIANCA	PR	0,4	H556	ROSARNA	VI	0*
H269	RIBERA	AG	0*	H385	ROCCABRUNA	CN	0,4	H558	ROSARNO	RC	0,1
H270	RIBORDONE	TO	0*	H389	ROCCAGASALE	AQ	0,1	H559	ROSCICO	PV	0,1
H271	RICADI	VV	0,4	H393	ROCCADARCE	FR	0*	H560	ROSETA	MI	0,4
H272	RICALDONE	AL	0*	H394	ROCCADASPIDE	SA	0,2	H561	ROSATTA	BI	0*
H273	RICCIA	CB	0,1	H405	ROCCAFORTA	ME	0,5	H562	ROSCIANO	PE	0,4
H274	RICCIONE	RN	0*	H390	ROCCAFUVIONE	AP	0,5	H564	ROSCIENO	SA	0,4
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	0,4	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1	H565	ROSE	CS	0,1
H276	RICENGO	CR	0,1	H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	0*	H566	ROSELLO	CH	0*
H277	RICIGLIANO	SA	0,2	H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0,2	H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0
H280	RIESE PIO X	TV	0*	H409	ROCCAFORTAZZA	TA	0,4	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	0,5
H281	RIESI	CL	0*	H410	ROCCAFRANCA	BS	0*	H568	ROSETO VALFOTORE	FG	0,4
H282	RIETI	RI	0,5	H411	ROCCAGIOVINE	RM	0*	H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	0
H284	RIFIANO - RIFFIAN	BZ	0*	H412	ROCCAGLIOSA	SA	0*	H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,5
H285	RIFREDDO	CN	0*	H413	ROCCAGORGA	LT	0,2	H573	ROSOLINA	RO	0,2
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2	H417	ROCCABEGNA	GR	0,4	H574	ROSOLINI	SR	0*
H289	RIGNANO GARGANICO	FG	0,5	H418	ROCCALLIMERA	ME	0,5	H575	ROSPERA	AN	0,2
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	0,5	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	0,1	H577	ROSSA	VC	0,5
H289	RIGOLATO	UD	0*	H422	ROCCAMENA	PA	0,5	H578	ROSSANA	CN	0,5
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0*	H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2	H579	ROSSANO	CS	0*
H292	RIMASCO	VC	0*	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	0,1	H580	ROSSANO VENETO	VI	0,2
H293	RIMELLA	VC	0*	H425	ROCCAMORICE	PE	0,4	H581	ROSSIGLIONE	GE	0,4
H294	RIMINI	RN	0*	H426	ROCCANOVA	PZ	0*	H583	ROSTA	TO	0*
H299	RIO DI PUSTERIA - MUHLBACH	BZ	0*	H427	ROCCANTICA	RI	0,5	H584	ROTA D'IMAGNA	BG	0*
H305	RIO MARINA	LI	0,5	H428	ROCCAPALUMBA	PA	0,4	H585	ROTA GRECA	CS	0,1
H297	RIO NELL'ELBA	LI	0*	H431	ROCCAPIEMONTE	SA	0,2	H588	ROTELLA	AP	0,4
H300	RIO SALICETO	RE	0,2	H433	ROCCARAINOLA	NA	0*	H589	ROTELLO	CB	0*
H298	RIOFREDDO	RM	0*	H434	ROCCARASO	AQ	0*	H590	ROTONDA	PZ	0,1
H301	RIOLA SARDO	OR	0,2	H436	ROCCAROMANA	CE	0,4	H591	ROTONDELLA	MT	0,4
H302	RIOLE TERME	RA	0,5	H442	ROCCASALEGNA	CH	0,5	H592	ROTONDI	AV	0*
H303	RICOLLINATO	NO	0*	H443	ROCCASECCA	FR	0,4	H593	ROTTOFRENO	PC	0,2
H304	RIOMAGGIORE	SP	0,2	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,5	H594	ROTZO	VI	0,4
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,4	H445	ROCCASICURA	IS	0,3	H555	ROURE	TO	0,3
H308	RIONERO SANNITICO	IS	0,2	H447	ROCCASPAPERVA	CN	0,2	H596	ROVAGNATE	LC	0,4
H320	RIPA TEATINA	CH	0,5	H448	ROCCASPINALVETI	CH	0*	H364	ROVA SENDA	VC	0,4
H311	RIPABOTTIONI	CB	0*	H449	ROCCA STRADA	GR	0,5	H598	ROVATO	BS	0,2
H312	RIPACANDIA	PZ	0,2	H380	ROCCAVALLINIA	ME	0,5	H599	ROVEGNO	GE	0,2
H313	RIPALIMOSANI	CB	0,1	H451	ROCCAVERANO	AT	0,2	H601	ROVELLASCA	CO	0,2
H314	RIPALTA ARPINA	CR	0,2	H452	ROCCAVIGNALE	SV	0,5	H602	ROVELLO PORRO	CO	0,1
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	0*	H453	ROCCAVIONE	CN	0*	H604	ROVERBELLA	MN	0,2
H316	RIPALTA GUERINA	CR	0*	H454	ROCCAVIVARA	CB	0*	H606	ROVERCHIARA	VR	0,4
H319	RIPARBELLA	PI	0*	H456	ROCCELLA IONICA	RC	0,4	H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	0*
H321	RIPATRANSONE	AP	0,5	H455	ROCCELLA VALDEMONNE	ME	0,5	H608	ROVERE' VERONESE	VR	0,4
H322	RIFE	AN	0,4	H458	ROCCETTA A VOTURNO	FG	0,2	H610	ROVEREDO DI GIU'	AV	0,1
H323	RIFE SAN GINESIO	MC	0,5	H462	ROCCETTA BELBO	CN	0,2	H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	0*
H324	RIFI	FR	0,5	H461	ROCCETTA DI VARA	SP	0*	H612	ROVERETO	TN	0*
H325	RIFOGLIO	CT	0,4	H459	ROCCETTA E CROCE	CE	0*	H614	ROVESCALA	PV	0,2
H326	RITTANA	CN	0,4	H465	ROCCETTA LIGURE	AL	0,1	H615	ROVETTA	BG	0,2
H330	RIVA DEL GARDA	TN	0*	H460	ROCCETTA NERVINA	IM	0*	H618	ROVIANO	RM	0*
H331	RIVA DI SOLTTO	BG	0*	H466	ROCCETTA PALAFAE'	AT	0,4	H620	ROVIGO	RO	0,475
H328	RIVARA	IM	0,2	H467	ROCCETTA SANT'ANTONIO	FG	0,2	H621	ROVIGNANO	CS	0,5
H332	RIVA PRESSO CHIERI	TO	0,4	H468	ROCCETTA TANARO	AT	0,2	H622	ROVOLON	PD	0*
H329	RIVA VALDOBBIÀ	VC	0,5	H470	RODANO	MI	0*	H623	ROZZANO	MI	0,4
H333	RIVALBA	TO	0,2	H472	RODDI	CN	0,4	H625	RUBANO	PD	0,5
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	0*	H473	RODDINO	CN	0,3	H627	RUBIANA	TO	0,3

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
1512	SCARNAFIGI	CN	0*	1662	SERRAVALLE A PO	MN	0,2	1802	SOLIERA	MO	0,1
1514	SCARPERIA	FI	0,5	1661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	0*	1803	SOLIGNANO	PR	0,5
1519	SCENA - SCHONNA	BZ	0*	1659	SERRAVALLE LANGHE	CN	0,2	1805	SOLOFRA	AV	0,5
1520	SCERNI	CH	0,5	1660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2	1808	SOLONGHELLO	AL	0,5
1522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,3	1657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,5	1809	SOLOPACA	BN	0,5
1523	SCHIEGGINO	PG	0*	1663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,3	1812	SOLTO COLLINA	BG	0,2
1526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	0*	1666	SERRE	SA	0,5	1813	SOLZA	BG	0,4
1527	SCHIAVON	VI	0*	1667	SERRENTI	CA	0,2	1815	SOMAGLIA	LO	0,2
1529	SCHIGNANO	CO	0,2	1668	SERRI	NU	0,2	1817	SOMANO	CN	0*
1530	SCHILPARIO	BG	0,4	1669	SERRONE	FR	0,1	1819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,4
1531	SCHIO	VI	0,5	1670	SERRUNGARINA	PU	0,5	1820	SOMMA VESUVIANA	NA	0,1
1532	SCHIVENOGLIA	MI	0,2	1671	SERSALE	CZ	0,4	1821	SOMMACAMPAGNA	VR	0,2
1533	SCHIACCA	AG	0,2	1676	SERVIGLIANO	AP	0,5	1822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	0*
1534	SCIARA	PA	0*	1676	SESSA AURUNCA	CE	0,4	1823	SOMMARIVA PERNO	CN	0*
1535	SCILI	RG	0,4	1677	SESSA CILENTO	SA	0*	1824	SOMMATINO	CL	0,4
1536	SCIDO	RC	0*	1678	SESSAME	AT	0,2	1825	SOMMO	PV	0,2
D290	SCIGLIANO	CS	0,5	1679	SESSANO DEL MOUSE	IS	0*	1826	SONA	VR	0,4
1537	SCILLA	RC	0,2	E070	SESTA GODANO	SP	0*	1827	SONCINO	CR	0,2
1538	SCILLATO	PA	0*	1681	SESTINO	AR	0,2	1828	SONDALO	SO	0,5
1539	SCIOZZE	TO	0,4	1687	SESTO - SEXTEN	BZ	0*	1829	SONDRIO	SO	0,4
1540	SCISCIANO	NA	0,4	1686	SESTO AL REGHENA	PN	0*	1830	SONGAVAZZO	BG	0*
1541	SCLAFANI BAGNI	PA	0*	1688	SESTO CALENDE	VA	0,35	1831	SONICO	BS	0,2
1543	SCONTRONE	AQ	0,2	1682	SESTO CAMPANO	IS	0,4	1832	SONNINO	LT	0,5
1544	SCOPA	VC	0,2	1683	SESTO ED UNITI	CR	0,2	1835	SOPRANA	BI	0,3
1545	SCOPELLO	VC	0*	1684	SESTO FIORENTINO	FI	0,3	1838	SORA	FR	0,5
1546	SCOPPTO	AQ	0*	1690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2	1839	SORAGA	TN	0*
1548	SCORDIA	CT	0*	1689	SETOLA	MO	0,2	1840	SORAGNA	PR	0,5
1549	SCORRANO	LE	0,5	1693	SESTRI LEVANTE	GE	0,4	1841	SORANO	GR	0,5
1551	SCORZE'	VE	0,3	1692	SESTRIERE	TO	0*	1844	SORBO SAN BASILE	CZ	0*
1553	SCURCOLA MARSICANA	AQ	0,2	1695	SESTU	CA	0*	1843	SORBO SERPICO	AV	0,2
1554	SCURELLE	TN	0*	1696	SETTALA	MI	0*	1845	SORBOLO	PR	0,2
1555	SCURZOLENDO	AT	0,3	1697	SETTEFRATI	FR	0,3	1847	SORDEVOLO	BI	0,5
1556	SEBORGIA	IM	0,2	1698	SETTME	AT	0,2	1848	SORDIO	LO	0,2
1557	SECINARO	AQ	0,2	1700	SETTIMO MILANESE	MI	0,5	1849	SOREGHINA	CR	0,2
1559	SECI'	LE	0*	1701	SETTIMO ROTIARO	TO	0,5	1850	SORGA'	VR	0,5
1561	SECUGNAGO	LO	0,4	1699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,3	1851	SORGONO	NU	0,2
1562	SEDEGUANO	UD	0,2	1703	SETTIMO TORINESE	TO	0,5	1852	SORI	GE	0,4
1563	SEDICO	BL	0,4	1702	SETTIMO VITTOSE	TO	0,3	1853	SORIANELLO	VV	0*
1564	SEDILO	OR	0*	1704	SETTINGIANO	CZ	0,2	1854	SORIANO CALABRO	VV	0,1
1565	SEDINI	SS	0*	1705	SETTU	CA	0*	1855	SORIANO NEL CIMINO	VT	0,5
1566	SEDRANO	MI	0,4	1706	SILI	NU	0,2	1856	SORICO	CO	0*
1567	SEDRINA	BG	0,3	1707	SELUO	NU	0,5	1857	SORISO	NO	0*
1569	SEFRO	MC	0,4	1709	SEVESO	MI	0,5	1858	SORISOLE	BG	0,2
1570	SEGARIU	CA	0*	1711	SEZZADIO	AL	0,5	1860	SORMANO	CO	0,2
1571	SEGGLIANO	GR	0,2	1712	SEZZE	LT	0,5	1861	SORRADILE	OR	0*
1573	SEGNI	RM	0,5	1714	SFRUZ	TN	0*	1862	SORRENTO	NA	0,15
1576	SEGNONAZANO	TN	0*	1715	SGONICO	TS	0*	1863	SORSO	SS	0,1
1577	SEGRATE	MI	0,2	1716	SGURGOLA	FR	0*	1864	SORTINO	SR	0,1
1578	SEGUSINO	TV	0,5	1717	SIAMAGGIORE	OR	0*	1865	SOSPIRO	CR	0,3
1580	SELARGIUS	CA	0,3	1718	SIAMANNA	OR	0*	1866	SOSPIROLO	BL	0,2
1581	SELICI	RI	0,1	1720	SIANO	SA	0,2	1867	SOSSANO	VI	0,5
1582	SELEGAS	CA	0*	1721	SIAPICCIA	OR	0*	1868	SOSTEGNO	BI	0,4
1585	SELLANO	PG	0*	M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,4	1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	0,4
1588	SELLERO	BS	0,2	1723	SICILIANA	AG	0*	1871	SOVERO	TN	0*
1589	SELLIA	CZ	0,4	1724	SIDI	CA	0*	1872	SOVERATO	CZ	0,5
1590	SELLIA MARINA	CZ	0*	1725	SIDERNO	RC	0,4	1873	SOVERE	BG	0,4
1593	SILVA DEI MOLINI - MUHLWALD	BZ	0*	1726	SIENA	SI	0,2	1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2
1592	SILVA DI CADORE	BL	0*	1727	SIGILLO	PG	0,4	1875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,4
1594	SILVA DI PROGNIO	VR	0,5	1728	SIGNA	FI	0,5	1876	SOVERZENNE	BL	0*
1591	SILVA DI VAL GARDENA	BZ	0*	1729	SILANDRO - SCHLANDERS	BZ	0*	1877	SOVICILLE	SI	0,4
	WOLKENSTEIN IN GROEDEN	PD	0,4	1730	SILANUS	NU	0*	1878	SOVICO	MI	0,5
1595	SILVEZZANO DENTRO	PD	0,4	F116	SILEA	TV	0,4	1879	SOVIZZO	VI	0,2
1596	SILVE MARCONI	BI	0,5	1732	SILIGO	SS	0*	1873	SOVRAMONTE	BL	0,5
1597	SILVINO	BG	0,5	1734	SILIGUA	CA	0*	1880	SOZZAGO	NO	0,3
1598	SEMESTENE	SS	0*	1735	SILIUS	CA	0*	1881	SPADAFORA	ME	0,5
1599	SEMIANA	PV	0,3	1737	SILLANO	LU	0,5	1884	SPADOLA	VV	0,5
1600	SEMINEARA	RC	0,2	1736	SILVANO	NO	0*	1885	SPARANISE	CE	0,4
1601	SEMPRONIANO	GR	0,4	1738	SILVANO D'ORBA	AL	0,3	1886	SPARONE	TO	0,1
1602	SENAGO	MI	0,4	1739	SILVANO PIETRA	PV	0,3	1887	SPECCHIA	LE	0,2
1604	SENALES - SCHNALS	BZ	0*	1741	SILVI	TE	0,4	1888	SPELO	PG	0,4
1603	SENALE - SAN FELICE	BZ	0*	1742	SIMALA	OR	0*	1889	SPERA	TN	0*
	UNSERE LIEBE FRAU IM WALD	BZ	0*	1743	SIMAXIS	OR	0,2	1891	SPERLINGA	EN	0*
1605	SENEGHE	OR	0*	1744	SIMBARIO	VV	0*	1892	SPERLONGA	LT	0*
1606	SENERCHIA	AV	0,5	1745	SIMERI CRICHI	CZ	0,1	1893	SPERLONE	AV	0,2
1607	SENIGA	BS	0,2	1747	SINAGRA	ME	0,2	1894	SPIESSA	PV	0,2
1608	SENIGALLIA	AN	0,2	A468	SINALUNGA	SI	0,5	1895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,5
1609	SENIS	OR	0*	1748	SINDIA	NU	0*	1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,2
1610	SENISE	PZ	0,1	1749	SINI	OR	0*	1898	SPEZZANO PICCOLO	CS	0*
1611	SENNA COMASCO	CO	0,2	1750	SINIO	CN	0,5	1899	SPIAZZO	TN	0*
1612	SENNA LODIGIANA	LO	0,4	1751	SINISCOLA	NU	0,2	1901	SPIGNO MONFERRATO	AL	0,2
1613	SENORIOLO	OR	0*	1752	SINNALI	CA	0,4	1902	SPIGNO SATURNIA	LT	0*
1614	SENNORI	SS	0*	1753	SINOPLI	RC	0*	1903	SPILAMBERTO	MO	0,2
1615	SENORBI'	CA	0*	1754	SIRACUSA	SR	0,5	1904	SPIUMBERGO	PN	0*
1618	SEPINO	CB	0,3	1756	SIRIGNANO	AV	0,25	1905	SPILUNGA	VV	0,5
1619	SEPIPIANA	VB	0*	1757	SIRIS	OR	0*	1906	SPINADESCO	CR	0,3
1621	SEQUALS	PN	0*	1633	SIRMIONE	BS	0*	1907	SPINAZZOLA	VA	0,35
1622	SERAVEZZA	LU	0,45	1758	SIROLO	AN	0,5	1908	SPINEA	BE	0,4
1624	SERDIANA	CA	0,2	1759	SIROONE	LC	0*	1909	SPINEDA	CR	0,2
1625	SEREGNO	MI	0,2	1760	SIROR	TN	0*	1910	SPINETE	CB	0*
1626	SEREN DEL GRAPPA	BL	0,1	1761	SIRTORI	LC	0,1	1911	SPINETO SCRIVIA	AL	0*
1627	SERGNANO	CR	0,2	1763	SISSA	PR	0,2	1912	SPINETOLI	AP	0,5
1628	SERIATE	BG	0,3	1765	SIURGUS DONIGALA	CA	0,2	1914	SPINO D'ADDA	CR	0*
1629	SERINA	BG	0,4	E265	SIZIANO	PV	0,4	1916	SPINONE AL LAGO	BG	0,5
1630	SERINO	AV	0,5	1767	SIZZANO	NO	0*	1917	SPINOSO	PZ	0*
1631	SERLE	BS	0*	1771	SILDERNO - SCHLUDERNS	BZ	0*	1919	SPIRANO	BG	0,4
1632	SERMIDE	MN	0,2	1772	SMARANO	TN	0*	1921	SPOLETO	PG	0,5
1634	SERMONETA	LT	0,5	1774	SMERILLO	AP	0,4	1922	SPOLTORE	PE	0*
1635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	0,5	1775	SOAVE	VR	0,4	1923	SPONGANO	LE	0,5
1636	SERNIO	SO	0*	1777	SOCCHIEVE	UD	0*	1924	SPORMAGGIORE	TN	0*
1637	SEROLE	AT	0,2	1778	SODDI	OR	0*	1925	SPORMINORE	TN	0*
1642	SERRA D'AIELLO	CS	0*	1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	0*	1926	SPOTURNO	SV	0,5
1643	SERRA DE' CONTI	AN	0,5	1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,5	1927	SRESIANO	TV	0,4
1650	SERRA PEDACE	CS	0,2	1781	SOGLIO	AT	0,2	1928	SPRIANA	SO	0*
1640	SERRA RICCO'	GE	0,5	1782	SOIANO DEL LAGO	BS	0,1	1929	SQUILLACE	CZ	0,4
1639	SERRA SAN BRUNO	VV	0*	1783	SOLAGNA	VI	0,2	1930	SQUINANNO	LE	0,2
1653	SERRA SAN QUIRICO	AN	0,35	1785	SOLARINO	SR	0,2	1932	STAFFOLO	AN	0,4
1654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	0,5	1786	SOLARO	MI	0,2	1935	STAGNO LOMBARDO	CR	0,3
1641	SERRA APRICOLA	FG	0,2	1787	SOLAROLO	RA	0,4	1936	STAITI	RC	0,4
1644	SERRADIFALCO	CL	0,5	1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	0,2	1937	STALETTI	BZ	0*
1646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	0,2	1791	SOLARUSSA	OR	0,1	1938	STANGHELLA	PD	0,2
1645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2	1792	SOLBIATE	CO	0,1	1939	STARANZANO	GO	0,2
1647	SERRAMANNA	CA	0,5	1793	SOLBIATE ARNO	VA	0,4	M298	STATTE	TA	0,4
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,4	1794	SOLBIATE OLONA	VA	0*	1941	STAZZANO	AL	0,5
1648	SERRAMEZZANA	SA	0,2	1796	SOLDANO	IM	0,1	1942	STAZZEMA	LU	0,3
1649	SERRAMONACESCA	PE	0,4	1797	SOLIGNIS	CA	0,3	1943	STAZZINA	GO	0,2
1651	SERRAPETRONIA	MC	0,5	1798	SOLIERO	AL	0,3	1945	STEFANACONI	VG	0,2
1652	SERRARA FONTANA	NA	0,5	1799	SOLESINO	PD	0,2	1946	STELLA	SV	0,2
1655	SERRASTRETTA	CZ	0,2	1800	SOLETO	LE	0,2	G887	STELLA CILENTO	SA	0,2
1656	SERRATA	RC	0,2	1801	SOLFERINO	MN	0,4	1947	STELLANELLO	SV	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
1948	STELVIO - STILFIS	BZ	0*	L094	TEMU'	BS	0*	L235	TORRALBA	SS	0*
1949	STENICO	TN	0*	L096	TENNA	TN	0*	L237	TORRAZZA COSTE	PV	0,2
1950	STERNATIA	LE	0,2	L097	TENNO	TN	0*	L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,5
1951	STEZZANO	BG	0,1	L100	TEOLO	PD	0,3	L239	TORRAZZO	BI	0,5
1952	STIA	AR	0,4	L101	TEOR	UD	0,1	L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	0,2
1953	STIENTA	RO	0,5	L102	TEORA	AV	0,2	L250	TORRE BARETTI E CASTELLARO	PV	0*
1954	STIGLIANO	MT	0,2	L103	TERAMO	TE	0,5	L251	TORRE BOLDONE	BG	0,2
1955	STIGNANO	RC	0*	L104	TERDOBBIATE	NO	0,2	L252	TORRE BORMIDA	CN	0*
1956	STILO	RC	0,5	L105	TERELLE	FR	0,4	L243	TORRE CAJETANI	FR	0,4
1959	STIMIGLIANO	RI	0*	L106	TERENTO - TERENCE	BZ	0*	L247	TORRE CANAVESE	TO	0,5
M290	STINTINO	SS	0*	E548	TERENZO	PR	0,5	L256	TORRE D'ARESE	PV	0,1
1960	STIO	SA	0*	M282	TERGU	SS	0*	L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,5
1962	STORNARA	FG	0,5	L107	TERIAGO	TN	0*	L262	TORRE DE' NEGRI	PV	0,4
1963	STORNARELLA	FG	0,2	L108	TERLANO - TERLAN	BZ	0,1	L263	TORRE DE' PASSERI	PR	0,4
1964	STORO	TN	0*	L109	TERLIZZI	BA	0,3	L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	0,2
1965	STRA	VE	0,5	M210	TERME VIGLIATORE	ME	0*	L265	TORRE DE' ROVERI	BG	0,1
1968	STRADILLA	PV	0,4	L111	TERMO SULLA STRADA DEL VINO			L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,3
1969	STRAMBINELLO	TO	0,4		TRAMINI AN DER	BZ	0,4	L267	TORRE DI MOSTO	VE	0,4
1970	STRAMBINO	TO	0,4	L112	TERMO IMERESE	PA	0,4	L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	0*
1973	STRANGOLAGALLI	FR	0,4	L113	TERMOLO	CB	0,5	L244	TORRE DI SANT'AGATA MARIA	SO	0*
1974	STREGNA	UD	0*	L115	TERNATE	VA	0*	L269	TORRE DI SOMA	PV	0,2
1975	STREMO	TN	0*	L116	TERNENGO	BI	0,5	L272	TORRE LE NOCELLE	AV	0*
1976	STRESA	VB	0*	L117	TERNI	TR	0,2	L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
1977	STREVI	AL	0,2	L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,5	L274	TORRE ORSAIA	SA	0,2
1978	STRIANO	NA	0,5	L120	TERRACINA	LT	0,5	L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,3
1979	STRIGNO	TN	0*	L121	TERRAGNOLO	TN	0*	L277	TORRE PELLUCE	TO	0,5
1980	STRONA	BI	0,5	L122	TERRALBA	OR	0,4	L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	0,2
1981	STRONCONE	TR	0,4	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	0*	L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,5
1982	STRONGOLI	KR	0,2	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0*	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,4
1984	STROPPIANA	VC	0,2	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	0*	L246	TORREANO	UD	0*
1985	STROPPO	CN	0*	L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,5	L248	TORREBELVICINO	VI	0,5
1986	STROZZA	BG	0,2	L123	TERRANOVA BRACCIOLENI	AR	0,4	L253	TORREBRUNA	CH	0*
1990	STURNO	AV	0,1	L131	TERRASNOVA	PA	0,2	L284	TORRECLUSO	BN	0,5
1991	SUARISA	PV	0,5	L132	TERRASSA PADOVANA	PD	0,5	L270	TORREGLIA	PD	0,5
1991	SUBBIANO	AR	0,5	L134	TERRAVECCHIA	CS	0,2	L271	TORREGROTTA	ME	0*
1992	SUBIACO	RM	0,5	L136	TERRAZZO	VR	0,3	L273	TORRE MAGGIORE	FG	0,4
1993	SUCCIVO	CE	0,2	L137	TERRES	TN	0*	M286	TORRENOVA	ME	0,3
1994	SUEGLIO	LC	0,5	L138	TERRICCIOLA	PI	0,5	L281	TORRESINA	CN	0,4
1995	SUELLI	CA	0*	L139	TERRUGGIA	AL	0,5	L282	TORRETTO	PA	0,5
1996	SUELIO	LC	0,4	L140	TERENNA	NU	0*	L285	TORREVECCHIA PIA	PV	0,2
1997	SUISIO	BG	0,2	L142	TERZIGNO	NA	0,5	L284	TORREVECCHIA TESTINA	CH	0,2
1998	SULBIATE	MI	0,2	L143	TERZO	AL	0,5	L287	TORRI DEL BENACCO	VR	0,2
1804	SULMONA	AQ	0,1	L144	TERZO DI AIGUIEIA	UD	0*	L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0,2
L002	SULZANO	BS	0,4	L145	TERZOLAS	TN	0*	L286	TORRI IN SABINA	RI	0,2
L003	SUMIRAGO	VA	0,2	L146	TERZORIO	IM	0,5	L550	TORRIANA	RN	0*
L004	SUMMONTE	AV	0,5	L147	TESERO	TN	0*	L290	TORRICE	FR	0,5
L006	SUNI	NU	0*	L149	TESIMO - TISENS	BZ	0*	L294	TORRICELLA	TA	0,2
L007	SUNO	NO	0*	L150	TESSENANO	VT	0,4	L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	0*
L008	SUPERSANO	LE	0*	L152	TESTICO	SV	0,3	L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,4
L009	SUPINO	FR	0,4	L153	TEZI	NU	0,1	L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	0,4
L010	SURANO	LE	0,4	L154	TEULADA	CA	0,1	L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,5
L011	SURBO	LE	0*	L155	TEVEROLA	CE	0,5	L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,3
L013	SUSA	TO	0,3	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	0,2	L298	TORRIGLIA	GE	0*
L014	SUSEGANA	TV	0*	L157	THIENE	VI	0,2	L299	TORRILE	TA	0,2
L015	SUSTINENTE	MN	0*	L158	THIESI	SS	0,1	L301	TORRIONI	AV	0,2
L016	SUTERA	CL	0,3	L160	TIANA	NU	0*	L303	TORRITA DI SIENA	SI	0,1
L017	SUTRI	VT	0*	L162	TIARNO DI SOPRA	TN	0*	L302	TORRITA TIBERINA	RM	0,0
L018	SUTRIO	UD	0*	L163	TIARNO DI SOTTO	TN	0*	A355	TORTOLI'	NU	0,5
L019	SUVERETO	LI	0,4	L164	TICENGO	CR	0*	L304	TORTONA	AL	0,4
L020	SUZZARA	MN	0,35	L165	TICINETO	AL	0,5	L305	TORTORA	CS	0,5
L021	TACENO	LC	0,2	L166	TIGLIANO	LE	0,6	L306	TORTORELLA	SA	0*
L023	TADASUNI	OR	0*	L167	TIGLIETO	GE	0,2	L307	TORTORETO	TE	0*
L024	TAGGIA	IM	0,4	L168	TIGLIOLE	AT	0,1	L308	TORTORICI	ME	0,2
L025	TAGLIACOZZO	AQ	0,2	L169	TIGNALE	BS	0,5	L309	TORVISCOVA	UD	0*
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,5	L172	TINNURA	NU	0*	L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS	0*
L027	TAGLIUOLO MONFERRATO	AL	0*	L173	TIONE BEGHI ABRUZZI	AQ	0*	L314	TOSSICIA	TE	0,2
L030	TALIBON AGORDINO	BL	0,5	L174	TIONE DI TRENTO	TN	0*	L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	0*
L032	TALINO	VA	0*	L175	TIRANO	SO	0,5	L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	0*
L033	TALIO	TN	0*	L176	TIRES - TIERS	BZ	0,2	L317	TRABIA	PA	0*
G736	TALIPANA	UD	0*	L177	TIRIOLO	CZ	0,4	L319	TRADATE	VA	0,1
L034	TALAMELLO	PU	0,4	L178	TIROLO - TIROL	BZ	0*	L321	TRAMATZA	OR	0,4
L035	TALAMONA	SO	0,4	L180	TISSI	SS	0,1	L322	TRAMBIENO	TN	0*
L036	TALIANA	NU	0,2	L181	TITTO	PZ	0,1	L323	TRAMONTI	SA	0*
L037	TALEGGIO	BG	0*	L182	TIVOLI	RM	0,35	L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	0*
L038	TALLA	AR	0,5	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,5	L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	0*
L039	TALMASSONS	UD	0,1	L184	TOANO	RE	0*	L326	TRAMUTOLA	PZ	0*
L040	TAMBRE	BL	0,5	L185	TOCCO CAUDIO	BN	0,1	L327	TRANA	TO	0,1
L042	TAORMINA	ME	0,5	L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	0*	L328	TRANI	BA	0*
L044	TAPOGLIANO	UD	0*	L187	TOCENO	VB	0*	L329	TRANSACQUA	TN	0*
L046	TARANO	RI	0,3	L188	TODI	PG	0,4	L330	TRACONA	SO	0*
L047	TARANTIA PELIGNA	CH	0,2	L189	TOFIA	RI	0,1	L331	TAPANI	TP	0,5
L048	TARANTASCA	CN	0*	L190	TOIRANO	SV	0,2	L332	TRAPPETO	PA	0*
L049	TARANTO	TA	0,4	L191	TOLENTINO	MC	0,2	L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	0*
L050	TARCENTO	UD	0,2	L192	TOLFA	RM	0,2	L334	TRASACCO	AQ	0,0
D024	TARQUINIA	VT	0,2	L193	TOLLEGNO	BI	0,5	L335	TRASAGHIS	UD	0*
L055	TARSIA	CS	0,5	L194	TOLLO	CH	0,5	L336	TRASQUERA	VB	0*
L056	TARTANO	SO	0,2	L195	TOLMEZZO	UD	0,4	L337	TRATALLAS	CA	0*
L057	TARVISIO	UD	0,1	L197	TOLVE	PZ	0,3	L338	TRAUSSELLA	TO	0,3
L058	TARZO	TV	0*	L199	TOMBOLO	PD	0,2	L236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,45
L059	TASSAROLO	AL	0,1	L200	TON	TN	0*	L339	TRAVAGLIATO	BS	0*
L060	TASSULLO	TN	0*	L201	TONADICO	TN	0*	L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	0,4
L061	TAURANO	AV	0,5	L202	TONARA	NU	0*	L345	TRAVERSELLA	TO	0,5
L062	TAURASI	AV	0,2	L203	TONCO	AT	0,2	L346	TRAVERSETOLO	PR	0,2
L063	TAURIANOVA	RC	0,4	L204	TONENGO	AT	0,2	L340	TRAVES	TO	0,2
L064	TAURISANO	LE	0,4	D717	TOZZO DEL CIMONE	VI	0,1	L347	TRAVESIO	PN	0*
L065	TAVAGNACCO	UD	0,4	L205	TORA E PICELLI	CE	0,2	L348	TRAVO	PC	0,2
L066	TAVAGNASCO	TO	0,4	L206	TORANO CASTELLO	CS	0,1	L349	TREBASELEGHE	PD	0*
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	0,4	L207	TORANO NUOVO	TE	0,4	L353	TREBISACCE	CS	0,5
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	0,4	L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	0*	L354	TRECASALI	PR	0,4
L069	TAVENNA	CB	0,4	L211	TORCEGNO	TN	0*	M280	TRECASE	NA	0,4
L070	TAVERNA	CZ	0*	L212	TORCHIARA	SA	0,2	L355	TRECASTAGNI	CT	0,38
L071	TAVERNERIO	CO	0,1	L213	TORCHIAROLO	BR	0,2	L356	TRECATE	NO	0,2
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,5	L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	0,4	L357	TRECCHINA	PZ	0,3
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	0,1	L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2	L359	TRECENTA	RO	0,5
L074	TAVIANO	LE	0,5	L216	TORGIANO	PG	0,4	L361	TREDOZIO	FC	0,2
L075	TAVIGLIANO	BI	0,5	L217	TORGNON	AO	0*	L363	TREGLIO	CH	0,5
L078	TAVOLETO	PU	0,4	L219	TORINO	TO	0,3	L364	TREGNAGO	VR	0,2
L081	TAVULLIA	PU	0,5	L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,5	L366	TREIA	MC	0,5
L082	TEANA	PZ	0,2	L220	TORITTO	BA	0,5	L367	TREISO	CN	0,2
L083	TEANO	CE	0,2	L221	TORLINO VIMERCATI	CR	0*	L368	TREMENICO	LC	0,4
D292	TEGGIANO	SA	0,4	L223	TORNACO	NO	0,4	L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	0,3
L084	TEGLIO	SO	0,1	L224	TORNARECCIO	CH	0,4	L371	TREMEZZO	CO	0,2
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,5	L225	TORNATA	CR	0*	L372	TREMOSINE	BS	0*
L086	TESESE TERME	BN	0,5	L227	TORNIMPARTE	AQ	0*	L375	TRENITA	CS	0,3
L087	TELGATE	BG	0,5	L228	TORNONTE	CR	0,2	L377	TORNINARA	CA	0*
L088	TELLI	SS	0,45	L229	TORNOLO	PR	0,4	L378	TRENTO	TN	0*
L089	TELVE	TN	0*	L230	TORO	CB	0,5	L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	0*
L090	TELVE DI SOPRA	TN	0*	L231	TORPE'	NU	0*	L380	TRENZANO	BS	0*
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	0,2	L233	TORRACA	SA	0*	L381	TREPPA CARNICO	UD	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L382	TREPPICO GRANDE	UD	0,2	L521	UTA	CA	0,2	L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	0,5
L383	TREPUZZI	LE	0,5	L522	UZZANO	PT	0,4	L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,3
L384	TREQUANDA	SI	0*	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	0*	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0,2
L385	TRES	TN	0*	L525	VACONE	RI	0,2	L669	VARALLO	VC	0,5
L386	TRESANA	MS	0,4	L526	VACRI	CH	0,4	L670	VARALLO POMBIA	NO	0,5
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	0,2	L527	VADENA - PFATTEN	BZ	0*	L671	VARANO BORCHI	VA	0,35
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0,4	L528	VADO LIGURE	SV	0,2	L672	VARANO DE' MELEGARI	FR	0,5
L390	TRESIGALLO	FE	0,5	L533	VAGLI SOTTO	LU	0,5	L673	VARAPODIO	RC	0,2
L392	TRESIVIO	SO	0*	L529	VAGLIA	FI	0,4	L675	VARAZZE	SV	0*
L393	TRESNURAGHES	OR	0*	L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,1	L676	VARCO SABINO	RI	0,1
L396	TREVENZUOLO	VR	0*	L531	VAGLIO SERRA	AT	0,4	L677	VAREDO	MI	0,5
L397	TREVI	PG	0,2	L537	VAIANO	PO	0,5	L678	VARENA	TN	0*
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	0*	L535	VAIANO CREMASCO	CR	0,25	L680	VARENNA	LC	0,1
L399	TREVICO	AV	0*	L538	VAIE	TO	0,2	L682	VARESE	VA	0,4
L400	TREVIGLIO	BG	0,2	L539	VAILATE	CR	0,2	L681	VARESE LIGURE	SP	0*
L402	TREVIGNANO	TV	0,2	L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2	L685	VARISELLA	TO	0,3
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	0,4	M265	VAJONT	PN	0*	L686	VARMO	UD	0*
L403	TREVILLE	AL	0,4	L555	VAL DELLA TORRE	TO	0*	L687	VARNA - VAHRN	BZ	0*
L404	TREVIOLO	BG	0,2	L562	VAL DI NIZZA	PV	0,4	L689	VARSÌ	PR	0,5
L407	TREVISIO	TV	0,5	L564	VAL DI VIZZE - PFITSCH	BN	0*	L690	VARZI	PV	0,5
L406	TREVISIO BRESCIANO	BS	0*	L638	VAL MASTINO	SO	0*	L691	VARZO	VB	0*
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,4	H259	VAL REZZO	CO	0*	L692	VASÌ	BL	0,4
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2	L544	VALBONDIONE	BG	0,2	A701	VASANELLO	VT	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,25	L545	VALBREMBO	BG	0,5	L693	VASIA	IM	0,5
L410	TREZZO TINELLA	CN	0,5	L546	VALBREVENNA	GE	0,5	E372	VASTO	CH	0,5
L413	TREZZONE	CO	0*	L547	VALBRONA	CO	0,1	L696	VASTOGRARDI	IS	0,2
L414	TRIBANO	PD	0,4	L550	VALDA	TN	0*	L697	VATTARO	TN	0*
L415	TRIBIANO	MI	0,2	L551	VALDAGNO	VI	0,5	L698	VALIDA CANAVESE	TO	0,1
L416	TRIBOGNA	GE	0*	L552	VALDAORA - OLANG	BZ	0*	L699	VAZZANO	VV	0*
L418	TRICARICO	MT	0,5	L554	VALDASTICO	VI	0,2	L700	VAZZOLA	TV	0,5
L419	TRICASE	LE	0,5	L556	VALDENGO	BI	0,5	L702	VECCHIANO	PI	0,5
L420	TRICERRO	VC	0,4	G319	VALDERICE	TP	0,2	L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2
L421	TRICESIMO	UD	0,3	L557	VALDENTRO	SO	0,2	L708	VEDANO OLONA	VA	0,4
L422	TRICHIANA	BL	0,4	L568	VALDIERI	CN	0,5	L705	VEDASCA	VA	0,4
L423	TRIEI	NU	0*	L561	VALDINA	ME	0*	L706	VEDELGA	TV	0,2
L424	TRIESTE	TS	0,2	L563	VALDISOTTO	SO	0,5	L707	VEDESETE	BG	0*
L425	TRIGGIANO	BA	0,4	L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2	L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MI	0,2
L426	TRIGOLO	CR	0*	L566	VALDUOGIA	VC	0,4	L710	VEGGIANO	PD	0,4
L427	TRINITA'	CN	0,4	L568	VALEGGIO	PV	0*	L711	VEGLIE	LE	0*
L428	TRINITA' D'AGULTI E VIGNOLA	SS	0*	L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	0*	L712	VEGLIO	BI	0,2
B915	TRINITAPOLI	FG	0,2	L569	VALENTANO	VT	0,1	L713	VEJAANO	VT	0,5
L429	TRINO	VC	0,2	L570	VALENZA	AL	0,5	L715	VELESO	CO	0,4
L430	TRIORA	IM	0,2	L571	VALENZANO	BA	0,2	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	0*
L431	TRIPI	ME	0,4	L572	VALERA FRATTA	LO	0,2	L719	VELLETRI	RM	0,4
L432	TRISOBBIO	AL	0,5	L573	VALFABRICA	PG	0,5	L720	VELLEZZO BELLINI	PV	0,2
L433	TRISSINO	VI	0,4	L574	VALFENERA	AT	0*	L723	VELO D'ASTICO	VI	0,5
L434	TRIVOGGIO	MI	0,5	L575	VALFORIANA	AN	0*	L722	VELO VERONESE	VR	0,4
L435	TRIVENTO	CB	0,35	L576	VALFURVA	SO	0,5	L724	VELTURNO - FELDTHURNS	BZ	0*
L436	TRIVERO	BI	0,3	L577	VALGANNA	VA	0,2	L725	VENAFRO	IS	0,5
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,5	L578	VALGIOIE	TO	0,2	L727	VENARIA REALE	TO	0,2
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	0*	L579	VALGOGGIO	BG	0,5	L728	VENAROTTA	AP	0,4
L439	TRIVIGNO	PZ	0,2	L580	VALGRANA	CN	0,2	L729	VENASCA	CN	0*
L440	TRIVOLZIO	PV	0,4	L581	VALGREGENTINO	LC	0,4	L726	VENASUS	TO	0,5
L444	TRUDENA - TRUDEN	BZ	0*	L582	VALGRISENCHE	AO	0*	L730	VENDOME	SV	0,5
L445	TROFARELLO	TO	0,5	L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1	L731	VENDROGNO	LC	0*
L447	TROIA	FG	0,2	L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,5	L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,5
L448	TROINA	EN	0*	L586	VALLANZONGO	BI	0,5	L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	0,4
L449	TROMELLO	PV	0*	L588	VALLARSA	TN	0*	L735	VENETICO	ME	0*
L450	TRONTANO	VB	0*	L589	VALLATA	AV	0,4	L736	VENEZIA	VE	0*
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	0*	L594	VALLE AGRICOLA	CE	0,1	L737	VENIANO	CO	0*
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,2	L595	VALLE AURINA - AHRNTAL	BZ	0*	L738	VENCOSA	PZ	0,4
L452	TROPEA	VV	0,4	L597	VALLE CASTELLANA	TE	0,2	L739	VENTICANO	AV	0,5
L453	TROVO	PV	0*	G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2	L741	VENTIMIGLIA	IM	0,5
L454	TRUCCAZZANO	MI	0,2	L590	VALLE DI CADORE	BL	0,4	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,4
L455	TUBRE - TAUFERS IN MUNSTERHAL	BZ	0*	L601	VALLE DI CASIES - GSIES	BZ	0,1	L742	VENTOTENE	LT	0,5
L457	TUENNO	TN	0*	L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,5	L743	VENZONE	UD	0*
L458	TUFARA	CB	0,2	L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,4	L745	VERANO - VORAN	BZ	0*
L459	TUFILLO	CH	0,2	L596	VALLE MOSSO	BI	0,2	L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2
L460	TUFINO	NA	0*	L617	VALLE SALIMBENE	PV	0,4	L746	VERBANIA	VB	0,1
L461	TUFO	AV	0,1	L620	VALLE SAN NICOLAIO	BI	0,5	L747	VERBICARO	CS	0*
L462	TUGLIE	LE	0,2	L596	VALLEBONA	IM	0*	L748	VERCANNA	CO	0,4
L463	TULI	CA	0*	L598	VALLECORSA	FR	0,2	L749	VERCEIA	SO	0*
L464	TULA	SS	0*	L599	VALLEROCOSIA	IM	0,4	L750	VERCELLI	VC	0,1
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,4	L608	VALLEOLMO	PA	0*	L751	VERCURAGO	LC	0,2
G507	TURANIA	RI	0*	L604	VALLEDORIA	SS	0,2	L752	VERDELLINO	BG	0,5
L469	TURANO LODIGIANO	LO	0,2	I922	VALLEFIORITA	CZ	0,5	L753	VERDELO	BG	0,4
L470	TURATE	CO	0*	L607	VALLELONGA	VV	0*	L755	VERDERIO INFERIORE	LC	0*
L471	TURBIGO	MI	0,5	L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,5	L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	0,1
L472	TURI	BA	0,1	L605	VALLEMAIO	FR	0,5	L758	VERDUONO	CN	0*
L473	TURRI	CA	0,5	L611	VALLEPIETRA	RM	0,5	L762	VERGATO	BO	0,2
L474	TURRIBACCO	CO	0*	L612	VALLERANO	VT	0*	L763	VERGHOGGI	LU	0,5
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,4	L613	VALLERMOSA	CA	0,2	L764	VERGHERETO	FC	0,4
L477	TURSI	MT	0,5	L614	VALLEROTONDA	FR	0,2	L765	VERGIATE	VA	0,5
L478	TUSA	ME	0*	L616	VALLSACCARDA	AV	0,1	L768	VERMEZZO	MI	0*
L310	TUSCANIA	VT	0,5	L623	VALLEVE	BG	0*	L769	VERMIGLIO	TN	0*
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,4	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,4	L771	VERNANTE	CN	0,37
L480	UBOLDI	VA	0*	L625	VALLINFREDA	RM	0,4	L772	VERNASCIA	PG	0,3
L482	UCRIA	ME	0,5	L626	VALLIO TERME	BS	0,2	L773	VERNATE	MI	0,1
L483	UDINE	UD	0,1	L628	VALLI DELLA LUCANIA	SA	0,5	L774	VERNAZZA	SP	0,16
L484	UGENTO	LE	0,5	L627	VALLO DI NERA	PG	0*	L775	VERNIO	PO	0,5
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,2	L629	VALLO TORINESE	TO	0,2	L776	VERNOLE	LE	0,4
L487	UGGIATE-TREVANO	CO	0*	L631	VALLORATE	CN	0,2	L777	VEROLANUOVA	BS	0*
L488	ULA' TIRSO	OR	0,1	L633	VALMACCA	AL	0,5	L778	VEROLAVECCHIA	BS	0*
L489	ULASSAI	NJ	0*	L634	VALLMADRERA	LC	0,2	L779	VEROLANO	TO	0,5
L490	ULTIMO - ULTEN	BZ	0*	L636	VALLMALA	CN	0,2	L780	VEROLI	FR	0,2
D786	UMBERTIDE	PG	0,2	L639	VALLMONTONE	RM	0,3	L781	VERONA	VR	0,3
L492	UMBRIATICO	KR	0,4	L640	VALLMOREA	CO	0*	D193	VERONELLA	VR	0,5
L494	URAGO D'OGGIO	BS	0,4	L641	VALLMOZZOLA	PR	0,5	L783	VERRAYES	AO	0*
L496	URAS	OR	0,4	L642	VALLNEGRA	BG	0,2	C282	VERRÉS	AO	0*
L497	URBANA	PD	0,1	L643	VALLPELLINE	AO	0*	L784	VERRETTO	PV	0,2
L498	URBANIA	PJ	0,5	L644	VALLPERGA	TO	0,4	L785	VERRONE	BI	0*
L499	URBE	SV	0,5	B510	VALPRATO SOANA	TO	0*	L788	VERRUA PO	PV	0,2
L500	URBINO	PJ	0,4	L647	VALLSALVARENCHIE	AO	0*	L787	VERRUA SAVOIA	TO	0,5
L501	URBISAGLIA	MC	0,5	L649	VALSECCA	BG	0*	L792	VERTEMATE CON MINORPIO	CO	0,15
L502	URGNANO	BG	0,2	D513	VALSINNI	MT	0,5	L795	VERTOVA	BG	0,1
L503	URI	SS	0,1	C936	VALSOLDIA	CO	0*	L797	VERUCCHIO	RN	0*
L505	URURI	CB	0,2	L650	VALSTAGNA	VI	0,2	L798	VERUNO	NO	0,5
L506	URZICHE	NJ	0*	L651	VALSTRONA	NO	0*	L799	VERVINO	SO	0*
L507	USCIO	GE	0,4	L653	VALTOPINA	PG	0,1	L800	VERVO'	TN	0*
L508	USELLUS	OR	0,5	L655	VALTORTA	BG	0*	L801	VERZEGNIS	UD	0*
L509	USINI	SS	0,2	L654	VALTOURNENCHIE	AO	0*	L802	VERZINO	KR	0*
L511	USMATE VELATE	MI	0*	L656	VALVA	SA	0*	L804	VERZUOLO	CN	0,2
L512	USSANA	CA	0,4	L657	VALVASONE	PN	0,1	L805	VESCOVANA	PD	0,4
L513	USSARAMANNA	CA	0,2	L658	VALVERDE	CT	0,5	L806	VESCOVATO	CR	0,2
L514	USSASSAI	NJ	0*	L659	VALVERDE	PV	0,3	L807	VESCOVATO	AT	0,2
L515	USSEVAUX	TO	0,1	L468	VALVESTINO	BS	0,2	L808	VESPOLATE	NO	0,4
L516	USSEGLIO	TO	0*	L660	VANDOIES - VINTL	BZ	0,4	L809	VESSALICO	IM	0*
L517	USSEITA	MC	0*	L664	VANZAGHELLO	MI	0,5	L810	VESTENANNOVA	VR	0,3
L519	USITCA	PA	0*	L665	VANZAGO	MI	0,16	L811	VESTIGNE'	TO	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L812	VESTONE	BS	0,2	M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0*	M072	VISCIANO	NA	0,2
L813	VESTRENO	LC	0,5	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0*	M073	VISCO	UD	0*
L814	VESTRALLA	VT	0,2	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,5	M077	VISONE	AL	0,2
L815	VEITTO	RE	0*	I909	VILLA SANTINA	UD	0,2	M078	VISSO	MC	0,1
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,3	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4	M079	VISTARINO	PV	0*
L816	VEZZA D'OGGIO	BS	0*	A609	VILLA VERDE	OR	0*	M080	VISTRORIO	TO	0,5
L821	VEZZANO	TN	0*	M034	VILLA VICENTINA	UD	0*	M081	VITA	TP	0,5
L819	VEZZANO LIGURE	SP	0,2	I915	VILLABASSA - NIEDERDORF	BZ	0*	M082	VITERBO	VT	0,4
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,1	I916	VILLABATE	PA	0,5	M083	VITICUSO	FR	0*
L823	VEZZI PORTO	SV	0,2	I923	VILLACHIARA	BS	0,4	M085	VITO D'ASIO	PN	0*
L826	VIADANA	MN	0,2	I924	VILLACIDRO	CA	0,2	M086	VITORCHIANO	VT	0,5
L827	VIADANICA	BG	0*	I931	VILLADEATI	AL	0,4	M088	VITTORIA	RG	0,5
L828	VIAGRANDE	CT	0,5	I939	VILLADOSE	RO	0,4	M089	VITTORIO VENETO	TV	0,25
L829	VIALE D'ASTI	AT	0,2	I906	VILLADOSSOLA	VB	0,4	M090	VITTORITO	AQ	0,1
L830	VIALFRE	TO	0,5	I942	VILLAFALLETTO	CN	0,4	M091	VITTUONE	MI	0*
L831	VIANO	RE	0,1	I945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,5	M093	VITULANO	BN	0*
L833	VIAREGGIO	LU	0,1	I949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0*	M092	VITULAZIO	CE	0,4
L834	VIARIGI	AT	0,2	I946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,5	M094	VIU'	TO	0,2
F537	VIBO VALENTIA	VV	0,4	I958	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0*	M096	VIVARO	PN	0*
L835	VIBONATI	SA	0,2	I948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0,2	M095	VIVARO ROMANO	RM	0*
L836	VICALVI	FR	0,2	I944	VILLAFRANCA SICILIA	AG	0*	M098	VIVERONE	BI	0,2
L837	VICARI	PA	0*	I950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2	M100	VIZZINI	CT	0*
L838	VICCHIO	FI	0,35	I951	VILLAFRATI	PA	0,1	M101	VIZZOLA TICINO	VA	0*
L840	VICENZA	VI	0,15	I952	VILLAGA	VI	0,4	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,13
L548	VICO CANAVESE	TO	0,4	I953	VILLAGRANDE STRISALI	NU	0*	M103	VO	PD	0,2
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4	I958	VILLALAGO	AQ	0*	M104	VOBARNO	BS	0,5
L843	VICO GUARISE	NA	0,275	I959	VILLAFRANCA PIEMONTE	CL	0,5	M105	VOLANO	GE	0,1
L843	VICO NEL LAZIO	FR	0*	I961	VILLALFONSINA	CH	0,2	M106	VOCCA	VC	0*
L841	VICOFORTE	CN	0,2	I963	VILLALVERNIA	AL	0*	M108	VODO CADORE	BL	0,4
L846	VICOLI	PE	0,4	I964	VILLAMAGNA	CH	0,5	M109	VOGHERA	PV	0,1
L847	VICOLUNGO	NO	0*	I965	VILLAMAINA	AV	0,5	M110	VOGHERA	FE	0,4
L850	VICOPISANO	PI	0,2	I966	VILLAMAR	CA	0,2	M111	VOGOGNA	VB	0,5
L851	VICOVARO	RM	0,5	I967	VILLAMARZANA	RO	0,4	M112	VOLFRANO	TN	0,4
M259	VIDDALBA	SS	0,2	I968	VILLAMASSARGIA	CA	0,2	M115	VOLLA	NA	0,3
L854	VIDIGUIFO	PV	0,5	I970	VILLAMIROGUGLIO	AL	0,4	M116	VOLONGO	CR	0*
L856	VIDOR	TV	0,2	I971	VILLANDRO - VILLANDERS	BZ	0,2	M118	VOLPAGO DEL MONTELO	TV	0*
L857	VIBRACCO	TO	0,5	I978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0*	M119	VOLPARA	PV	0*
L858	VIESTE	FG	0,5	I982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0*	M120	VOLPEDO	AL	0,4
L859	VIEI RI DI POTENZA	PZ	0,4	I975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,4	M121	VOLPEGUINO	AV	0*
L860	VIEI RI SUL MARE	SA	0,4	I987	VILLANOVA D'ARDENGHI	TV	0*	M122	VOLTRANO	TO	0,4
L864	VIGANELLA	VB	0*	I984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0*	M125	VOLTA MANTOVANA	MN	0,4
L866	VIGANO'	LC	0,1	I973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4	M123	VOLTAGGIO	AL	0*
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0*	I985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,5	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0,2	I977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0*	M126	VOLTERRA	PI	0,2
L869	VIGASIO	VR	0,5	I979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0,3	M127	VOLTIDO	CR	0*
L872	VIGEVANO	PV	0,3	I988	VILLANOVA MARCHESANA	RG	0,4	M131	VOLTURARA APPULA	FG	0*
L873	VIGEVANELLO	PZ	0*	I974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0,1	M130	VOLTURARA IRRINA	AV	0*
L874	VIGGIANO	PZ	0,2	I972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0,1	M132	VOLTURINO	FG	0,5
L876	VIGGIU'	VA	0,2	I989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0*	M133	VOLVERA	TO	0,5
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,5	I990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,5	M136	VOTTIGNASCO	CN	0*
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,5	I980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0*	M138	ZACCANOPOLI	VV	0*
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,3	I991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0*	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,5
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,5	I986	VILLANOVA TORRU	CA	0,5	M140	ZAGARISE	CZ	0,5
L882	VIGNANELLO	VT	0,4	I987	VILLANOVAFRANCA	CA	0*	M141	ZAGAROLO	RM	0,4
L883	VIGNATE	MI	0*	I992	VILLANOVA TULLIO	NU	0*	M142	ZAMBANA	TN	0*
L885	VIGNOLA	MO	0,2	I994	VILLANTERIO	PV	0,4	M143	ZAMBONE	VV	0,2
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0*	I995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	0,1	M144	ZANDOBBI	BG	0,2
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,5	M278	VILLAPERUCCHIO	CA	0*	M145	ZANE'	VI	0*
L888	VIGNOLO	CN	0,1	B903	VILLARANA	CS	0,4	M147	ZANICA	BG	0,2
L889	VIGNONE	VB	0,2	I998	VILLARFUTU	CA	0*	M287	ZAPPONETA	FG	0,5
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,5	I999	VILLAR DORA	TO	0,3	M150	ZAVATARELLO	PV	0,2
L893	VIGO DI FASSA	TN	0*	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0,4	M152	ZECCONE	PV	0*
L903	VIGO RENDENA	TN	0*	M013	VILLAR PELLICE	TO	0,1	M153	ZEDDIANI	OR	0*
L892	VIGODARZERE	PD	0,4	M014	VILLAR PEROSA	TO	0,4	M156	ZELBIO	CO	0*
L894	VIGOLO	BG	0,5	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,5	M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,2
L895	VIGOLO VATTARO	TN	0*	M002	VILLARASSE'	TO	0,1	M160	ZELO SURRIGONE	MI	0*
L897	VIGOLZONE	PC	0,4	M003	VILLARBOFF	VC	0,5	M161	ZEME	PV	0*
L898	VIGONE	TO	0,2	M004	VILLAREGGIA	TO	0,5	M162	ZENEVREDO	PV	0,2
L899	VIGONOVO	VE	0,5	G309	VILLARICCA	NA	0*	M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,5
L900	VIGONZA	PD	0,5	M009	VILLAROMAGNANO	AL	0*	M165	ZERBA	PC	0*
L904	VIGUZZOLO	AL	0,4	M011	VILLAROSA	EN	0*	M166	ZERBO	PV	0,4
L910	VILLA AGNEDO	TN	0*	M016	VILLASALTO	CA	0*	M167	ZERBOLO'	MI	0*
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0,2	M017	VILLASANTA	MI	0,5	M168	ZERFALIU	OR	0*
L913	VILLA BASILICA	LU	0,5	B738	VILLASIMIUS	CA	0,2	M169	ZERI	MS	0,5
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0*	M025	VILLASOR	CA	0,4	M170	ZERMEGHEDU	VI	0*
L919	VILLA CARCINA	BS	0*	M026	VILLASPECIOSA	CA	0*	M171	ZERO BRANCO	TV	0*
L920	VILLA CASTELLI	BR	0,5	M027	VILLASTELLONE	TO	0,5	M172	ZEVIO	VR	0*
L922	VILLA CELIERA	PE	0,4	M028	VILLATA	VC	0*	M173	ZIANO DI FEMME	TN	0*
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,5	M030	VILLARBANA	OR	0*	L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0*	M174	ZIBELLO	PR	0,4
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,5	M032	VILLAVERIA	VI	0,5	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
A215	VILLA D'ALME'	BG	0,2	I981	VILLENEUVE	AO	0	M177	ZIGNAGO	SP	0*
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,5	M043	VILLESSE	GO	0*	M178	ZIMELLA	VR	0,5
L934	VILLA DEL CONTE	PD	0*	M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,5	M179	ZIMONE	BI	0*
D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,2	M042	VILLETTE	VB	0*	M180	ZINASCIO	PV	0,1
L907	VILLA DI CHIARENNA	SQ	0*	M044	VILIMPENTA	MN	0,2	M182	ZIOGLI	GE	0*
L936	VILLA DI SERIO	BG	0,2	M045	VILLONGO	BG	0*	M183	ZOCCA	MO	0,2
L908	VILLA DI TIRANO	SO	0*	M048	VILLORBA	TV	0*	M184	ZOGNO	BG	0,5
L938	VILLA D'OGNA	BG	0*	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,5	M185	ZOLA PREDOSA	BO	0,1
L937	VILLA ESTENSE	PD	0,2	M052	VIMERCATE	MI	0,2	I345	ZOLDO ALTO	BL	0,2
L943	VILLA FARALDI	IM	0*	M053	VIMODRONE	MI	0,4	M187	ZOLLINO	LE	0,2
L956	VILLA GIARDIA	CO	0,1	M055	VINADIO	CN	0*	M188	ZONE	BS	0,5
L957	VILLA LAGARINA	TN	0*	M057	VINCHIATURO	CB	0*	M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	0*
A081	VILLA LATINA	FR	0,5	M058	VINCHIO	AT	0,4	M190	ZOPPOLA	PN	0*
L844	VILLA LITERNO	CE	0,4	M059	VINCI	FI	0,5	M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
L969	VILLA MINOZZO	RE	0,2	M060	VINOVO	TO	0,2	M196	ZUBIENA	BI	0,5
F804	VILLA POMA	MN	0,2	M062	VINZAGLIO	NO	0,5	M197	ZUCCARELLO	SV	0*
M006	VILLA RENDENA	TN	0*	M063	VIOLA	CN	0,3	M198	ZUCLO	TN	0*
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0,1	M065	VIONE	BS	0*	M199	ZUGLIANO	VI	0,4
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,5	M067	VIPITENO - STERZING	BZ	0,2	M200	ZUGLIO	UD	0,2
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0*	H123	VIRGILIO	MN	0,2	M201	ZUMAGLIA	BI	0,4
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0,1	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2	M202	ZUMAPANO	CS	0,2
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0,4	M070	VISANO	BS	0,4	M203	ZUNGOLI	AV	0,5
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*	M071	VISCHE	TO	0,2	M204	ZUNGRU	VV	0,4



Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	SESSO (M o F)
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 4 della parte II delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 4 della parte II delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 1 della parte III delle istruzioni.

FIRMA





Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME _____ NOME _____

CODICE FISCALE

MODELLO GRATUITO

	Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
TUTELA DEI DATI PERSONALI <small>(AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SULLA PRIVACY)</small>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF è facoltativa.</p> <p>Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L'Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere nel capitolo 4 delle istruzioni di questo modello.</p>
ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	<p>Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei contribuenti esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi, leggete le ISTRUZIONI, Parte II, capitolo 2.</p>
OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI	<p>A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al Fascicolo 1. A questo scopo dovete utilizzare i Fascicoli 2 e 3 (per gli altri redditi), la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA. Per sapere quali dichiarazioni dovete presentare, leggete le ISTRUZIONI, Parte I.</p>
A CHI SI PRESENTA	<p>Il modello UNICO 2007, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a un qualunque ufficio postale o a una banca convenzionata; • a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati); • direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica tramite Entratel o Internet.
QUANDO SI PRESENTA	<p>1. Il modello UNICO 2007 si presenta dal 2 maggio al 2 luglio 2007 agli uffici postali e agli sportelli bancari che lo trasmettono alla Amministrazione finanziaria.</p> <p>2. Se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato, il termine è del 31 luglio 2007.</p>
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVE SANZIONI	<p>È obbligatorio conservare fino al 31 dicembre 2011 tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc., a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.</p>
VERSAMENTI	<p>Per sapere come si eseguono i versamenti, leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 6.</p>
COMPENSAZIONE	<p>Per sapere come si esegue la compensazione, leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 7.</p>
RATEIZZAZIONE	<p>Per sapere come si effettua la rateizzazione, leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 8.</p>
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO	<p>Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, leggete le ISTRUZIONI, Parte II, capitolo 1.</p>
CONTENUTO DEL MODELLO BASE	<p>Il modello base per la dichiarazione deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati, ed è composto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante, la seconda e la terza che contengono informazioni personali e quelle relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF; firma della dichiarazione); • i QUADRI contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RP, RN, RV e RX), il PROSPETTO dei familiari a carico ed il QUADRO CR.
COME SI COMPILA IL MODELLO UNICO 2007	<p>1. Il modello va compilato in due esemplari: l'originale e la copia per il contribuente.</p> <p>2. Il modello va compilato con la massima attenzione, scrivendo in maniera leggibile. Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, per poter correggere eventuali errori.</p>
COME SI INSERISCE LA DICHIARAZIONE NELLA BUSTA	<p>1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrapponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta, si possano vedere soltanto il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.</p> <p>2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il MODELLO UNICO 2007 vanno inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.</p>

Codice fiscale (*)														
TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Irap	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita									Provincia (sigla)	Data di nascita giorno mese anno		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	STATO CIVILE								celibe/nubile coniato/a vedovo/a separato/a divorziato/a deceduto/a tutelato/a minore					
EVENTUALE PARTITA IVA														
MODELLO GRATUITO	RESIDENZA ANAGRAFICA Da compilare solo se variata dal 1/1/2006 alla data di presentazione della dichiarazione													
	Comune			Provincia (sigla)			C.a.p.			Codice comune				
	Residenza anagrafica		Tipologia (via, piazza, ecc.)				Indirizzo				Numero civico			
	Frazione				Data della variazione giorno mese anno		Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo		1 <input type="checkbox"/>		Vedere istruzioni 2 <input type="checkbox"/>			
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		Telefono prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica										
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2006		Comune									Provincia (sigla)	Codice comune		
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2007		Comune									Provincia (sigla)	Codice comune		
DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI														
Codice fiscale														
Cognome (o ufficio)						Nome								
Comune			Provincia (sigla)			Codice comune		C.a.p.						
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo				Numero civico		Frazione						
Stato estero (riservato ai residenti all'estero)				Codice Stato estero		Stato federato, provincia, contea								
Località di residenza						Indirizzo estero								
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI														
Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica			Data carica giorno mese anno					
Cognome						Nome								
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita				Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Provincia (sigla)						
Residenza anagrafica (o se diverso)			Comune			Provincia (sigla)			C.a.p.					
Domicilio Fiscale		Frazione, via e numero civico				Telefono prefisso numero		Codice						
Data di inizio procedura giorno mese anno			Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno			Accettazione dell'eredità giacente						
RESIDENTE ALL'ESTERO DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2006														
Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice dello Stato estero (vedere istruzioni)		NAZIONALITÀ (vedere istruzioni)				
Stato federato, provincia, contea				Località di residenza				1 <input type="checkbox"/> Estera		2 <input type="checkbox"/> Italiana				
Indirizzo														

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*)

NE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	<small>IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IRPEF NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LE QUOTE NON ATTRIBUITE SPETTANTI ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA VALDESE UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI, SONO DEVOLUTE ALLA GESTIONE STATALE.</small>

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

MODELLO GRATUITO

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. È possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

<p>Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	<p>Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>
<p>Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

RA	RB	RC	Familiari a carico	RP	RN	RV	CR	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	EC	RU
FC	N. moduli IVA																					

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

COPIA TRATTI



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RA/RB/RC

Reddito dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

PERIODO D'IMPOSTA 2006

 ON-LINE
 EURO €

QUADRO RA REDDITO DEI TERRENI	Reddito dominicale	Titolo		Reddito agrario		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	
	1	2	3	4	5	giorni	%	6	7	8	9	10	
RA1	,00			,00				,00			,00	,00	
RA2	,00			,00				,00			,00	,00	
RA3	,00			,00				,00			,00	,00	
RA4	,00			,00				,00			,00	,00	
RA5	,00			,00				,00			,00	,00	
RA6	,00			,00				,00			,00	,00	
RA7	,00			,00				,00			,00	,00	
RA8	,00			,00				,00			,00	,00	
RA9	,00			,00				,00			,00	,00	
RA10	,00			,00				,00			,00	,00	
RA11	Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righe da RA1 a RA10; sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2										TOTALI	,00	,00
QUADRO RB REDDITO DEI FABBRICATI	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)		Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	Codice Comune	ICI dovuta per il 2006	
1	2	3	4	5	giorni	%	6	7	8	9	10	11	
RB1	,00						,00			,00		,00	
RB2	,00						,00			,00		,00	
RB3	,00						,00			,00		,00	
RB4	,00						,00			,00		,00	
RB5	,00						,00			,00		,00	
RB6	,00						,00			,00		,00	
RB7	,00						,00			,00		,00	
RB8	,00						,00			,00		,00	
RB9	,00						,00			,00		,00	
RB10	,00						,00			,00		,00	
RB11	Sommare gli importi di col. 8 dei righe da RB1 a RB10; sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2										TOTALE	,00	
DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione		Anno di presentazione dich. ICI		Comune dove si trova l'immobile		Codice Comune	Prov. (sigla)			
1	2	3	4	Data	Numero	5	6	7	8	9			
RB12													
RB13													
RB14													
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	1 (Vedere istruzioni)		2		Barrare se TFR assente		3		,00				
RC5	Sommare gli importi di col. 3 dei righe da RC1 a RC4; (di cui 1 ,00) sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2										TOTALE	,00	
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le ulteriori deduzioni)								Lavoro dipendente		Pensione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RC7													
RC8													
RC9	Sommare gli importi di col. 2 dei righe RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2											,00	
Sezione III Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF	RC10 Ritenute subite (punto 5 del CUD 2007). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute e riportare il totale al rigo RN21 col. 2												,00
	RC11 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 6 del CUD 2007)												,00
	RC12 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 7 del CUD 2007)												,00
	RC13 Acconto Addizionale comunale all'IRPEF 2007 trattenuto dal datore di lavoro (punto 7bis del CUD 2007)												,00
Sezione IV Ritenute su redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato	RC14 Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro. Vedere istruzioni.												,00
	RC15 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. Vedere istruzioni.												,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente



CODICE FISCALE

Grid for entering the tax code (Codice fiscale).

PERIODO D'IMPOSTA 2006

REDDITI FAMILIARI A CARICO QUADRO RP Oneri e spese

Mod. N.



MODELLO GRATUITO

Table for 'FAMILIARI A CARICO' with columns for relationship (Relazione di parentela), tax code (Codice fiscale), number of months (N. mesi a carico), and percentage of deduction (Percentuale di deduzione spettante).

Table for 'QUADRO RP ONERI E SPESE' - Sezione I, listing various expenses like medical costs (RP1, RP2), disability expenses (RP3), vehicle expenses (RP4), dog guide expenses (RP5), interest on mortgages (RP7-RP11), and funeral expenses (RP14).

Table for 'QUADRO RP ONERI E SPESE' - Sezione II, listing deductible expenses like social security contributions (RP19), domestic services (RP20), religious expenses (RP21), medical expenses (RP22), and maintenance of children (RP23).

Table for 'QUADRO RP ONERI E SPESE' - Sezione III-A, detailing expenses for 41% deduction, including specific situations (RP27) and annual rates (RP28, RP29).

Table for 'QUADRO RP ONERI E SPESE' - Sezione III-B, detailing expenses for 36% deduction, including specific situations (RP31) and annual rates (RP32, RP33).

Table for 'QUADRO RP ONERI E SPESE' - Sezione IV, detailing other deductions like landlord expenses (RP35), tenant expenses (RP36), and other deductions (RP37, RP38).



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
QUADRO RN**

Determinazione dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2006

EURO €

MODELLO GRATUITO

QUADRO RN IRPEF		Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH		2																			
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	1		,00																			
RN2	Deduzione per abitazione principale			,00																			
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)			,00																			
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del Tuir)			,00																			
RN5	Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)			,00																			
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 1 - RN2 - RN3 - RN4 - RN5; indicare zero se il risultato è negativo)			,00																			
RN7	IMPOSTA LORDA			,00																			
RN8	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)			,00																			
RN9	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)			,00																			
RN10	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP34)			,00																			
RN11	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP			,00																			
RN12	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN8 al rigo RN11)			,00																			
RN13	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)			,00																			
RN14	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa			,00																			
RN15	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione			,00																			
RN16	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN13, RN14, RN15)			,00																			
RN17	IMPOSTA NETTA (RN7 - RN12 - RN16; indicare zero se il risultato è negativo)			,00																			
IMPOSTA NETTA DETERMINATA IN BASE ALLA NORMATIVA PRECEDENTE (clausola di salvaguardia)																							
RN18	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>7</th> </tr> <tr> <th>Anno normativa di riferimento</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta lorda</th> <th>IMPOSTA NETTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Detrazione per coniuge e familiari a carico</td> <td>Detrazione per lav. dip. o pensione o lav. autonomo/impresa</td> <td>Detrazione per oneri e crediti d'imposta per prima casa e occupazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>	1	2	3	7	Anno normativa di riferimento	Imponibile	Imposta lorda	IMPOSTA NETTA	4	5	6		Detrazione per coniuge e familiari a carico	Detrazione per lav. dip. o pensione o lav. autonomo/impresa	Detrazione per oneri e crediti d'imposta per prima casa e occupazione		,00	,00	,00	,00		
1	2	3	7																				
Anno normativa di riferimento	Imponibile	Imposta lorda	IMPOSTA NETTA																				
4	5	6																					
Detrazione per coniuge e familiari a carico	Detrazione per lav. dip. o pensione o lav. autonomo/impresa	Detrazione per oneri e crediti d'imposta per prima casa e occupazione																					
,00	,00	,00	,00																				
RN19	Creditati d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative	1	2	,00																			
RN20	Creditati di imposta	1	2	,00																			
RN21	RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute indicate nei singoli quadri) (di cui sospese	1	2	,00																			
RN22	ALTRE RITENUTE SUBITE			,00																			
RN23	DIFFERENZA (RN17 o RN18 col. 7 - RN19 col. 2 - RN20 col. 1 - RN20 col. 2 - RN21 col. 2 - RN22) se tale importo è negativo vedere istruzioni			,00																			
RN24	Creditati d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi			,00																			
RN25	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			,00																			
RN26	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			,00																			
RN27	ACCONTI (di cui ceduti	1	2	VERSATI																			
RN28	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007	1	2	3																			
RN29	IMPOSTA A DEBITO			,00																			
RN30	IMPOSTA A CREDITO			,00																			
RN31	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVO AI RIGHI RN13, RN14 E RN15	1	2	3																			
	Residuo RN13	,00	Residuo RN14	,00																			
			Residuo RN15	,00																			

MODELLO GRATUITO

PERSONE FISICHE 2007
AGENZIA ENTRATE

REDDITI
QUADRO RV/CR
 Determinazione dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF - Crediti d'imposta

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N. **EURO** €

QUADRO RV IMPOSTE DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI		RV1	REDDITO IMPONIBILE			,00			
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	,00			
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00)			3	,00			
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2006)	Codice Regione	1	2	,00			
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00			
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti ICI	Rimborsato dal sostituto	1	2	3	,00
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					,00		
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00		
	Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)						
RV10		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA				,00			
RV11		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00)			3	,00			
RV12		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2006)	Codice Regione	1	2	,00			
RV13		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00			
RV14		Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti ICI	Rimborsato dal sostituto	1	2	3	,00
RV15		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					,00		
RV16		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00		
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2007	RV17		Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2007 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	Acconto da versare		
		1	2	,00	,00	,00	,00		
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR1	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda	
			1	2	,00	,00	,00	,00	
			7	8	,00	,00	,00	,00	
			1	2	,00	,00	,00	,00	
	CR2			,00	,00	,00	,00		
		7	8	,00	,00	,00	,00		
	CR3			,00	,00	,00	,00		
		7	8	,00	,00	,00	,00		
	CR4			,00	,00	,00	,00		
		7	8	,00	,00	,00	,00		
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR5	Anno	Tabella col. 11 sez. IA riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione				
		1	2	,00	,00				
	CR6			,00	,00				
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2006	di cui compensato nel Mod. F24				
		1	,00	,00	,00				
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00				
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2006	di cui compensato nel Mod. F24				
		1	,00	,00	,00				
Sezione IV Altri crediti d'imposta	CR10	Codice	Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo			
		1	2	,00	,00	,00	,00		

